SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 maggio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 5 maggio 2015, n. **51**.

Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito il settore del latte, rilanciare la filiera lattiero-casearia, sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva del settore olivicolo e sostenere concretamente le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali nel corso degli anni 2014 e 2015 e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in favore delle imprese colpite dalla grave crisi del settore lattiero-caseario, anche dando tempestiva attuazione alla possibilità di rateizzare il versamento dei prelievi sulle eccedenze di latte relativi alla campagna 2014/2015 introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015;

Considerata altresì la straordinaria necessità e urgenza di riordinare le relazioni commerciali nel settore lattiero caseario e di dare pronta attuazione alle nuove misure relative alla politica agricola comune (PAC), conseguente al superamento del regime europeo delle quote latte, nonché di rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo primario, con particolare riferimento al medesimo settore, caratterizzato da una notevole frammentazione;

Considerata inoltre la straordinaria necessità e urgenza di intervenire, anche con la definizione di progetti sperimentali, per sostenere le imprese del settore olivicolo nella complessa opera di ammodernamento, di rafforzamento e di recupero del potenziale produttivo di un settore altamente strategico per la nostra alimentazione;

Considerata poi la necessità di sostenere concretamente le numerose imprese agricole che hanno registrato danni ingenti alle produzioni, alle strutture aziendali ed alle scorte a causa di eventi alluvionali nel corso degli anni 2014 e 2015, nonché delle imprese agricole i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della fitopatia *Xylella fastidiosa*;

Considerata infine la necessità e l'urgenza di procedere ad una razionalizzazione delle strutture interne del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato

1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, può essere effettuato in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione da parte del produttore richiedente di fideiussione bancaria, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che abbiano già versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai due terzi del medesimo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti di fideiussione bancaria a favore dell'AGEA, esigibile a prima e semplice richiesta a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria ai sensi del secondo periodo del presente comma.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena di esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.

3. Le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro il 30 settembre 2015, entro il 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo della prima rata per le consegne è trattenuto dall'Agea

direttamente sulle somme versate ovvero sulle somme garantite dai primi acquirenti ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Nel caso di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la prima rata è versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai sensi del comma 1.

4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata di cui al comma 1, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata.

5. Alle compensazioni finanziarie effettuate, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo, dalla Commissione europea sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'Agea, a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Il Fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori, ai sensi del comma 3, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fideiussioni di cui al comma 1.

Art. 2.

Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore lattiero-caseario e di garantire un ordinato e sostenibile superamento del regime delle quote latte, all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-*ter*, è inserito il seguente:

«4-*ter*.1. Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;

b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale;

c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.».

2. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 148 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative per i contratti di cui al presente comma, i costi medi di produzione del latte crudo sono elaborati mensilmente, tenuto anche conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo, dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. All'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «da euro 516,00 a euro 20.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000,00 a euro 40.000,00»;

b) al comma 6, le parole: «da euro 516,00 a euro 3.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000,00 a euro 50.000,00.»;

c) al comma 8 terzo periodo, le parole: «su segnalazione di qualunque soggetto interessato» sono sostituite dalle seguenti: «su segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato»;

d) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, in caso di violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto di cui al presente comma, a valere sulle disponibilità del Fondo, può essere previsto anche il finanziamento di attività di ricerca pubblica finalizzata al miglioramento della qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari, nonché di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per

il consumo e la valorizzazione del latte fresco e dei prodotti lattiero caseari, nel rispetto della normativa europea.».

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo.

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali relative a tale settore, la condizione di cui all'articolo 163, paragrafo 1, lettera *c)*, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera *a)*, del medesimo regolamento, pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Per organizzazione interprofessionale si intende un'associazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea. Restano validi i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della normativa europea, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché degli imprenditori e dei lavoratori del settore agricolo, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di cui al comma 4.

3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2, anche articolate in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi del comma 4, agli operatori economici cui la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non siano membri dell'organizzazione interprofessionale, nei limiti di cui all'articolo 165 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi di cui al presente comma, ancorché obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono accedere a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalità di cui al primo periodo.

4. L'estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dall'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decide sulla richiesta di estensione delle regole entro due mesi dalla presentazione della domanda, ovvero entro tre mesi nel caso di cui al comma 5, ultimo periodo. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata.

5. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 4, i requisiti di rappresentatività economica richiesti dalla normativa europea devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non riscontra l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al primo periodo del presente comma, comunicata al medesimo Ministero.

6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore oggetto delle medesime, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000 in ragione del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai

sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti, gruppi di prodotti e settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera *c)*, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera *a)*, del medesimo regolamento pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità nazionale competente allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 158, paragrafo 5, e 163, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel caso in cui, successivamente al riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale ai sensi del presente articolo, sia presentata domanda di riconoscimento da parte di altra organizzazione, relativa al medesimo settore, prodotto o gruppo di prodotti, che dimostri di essere maggiormente rappresentativa, si procede alla revoca del riconoscimento già concesso e al riconoscimento dell'organizzazione più rappresentativa, con le modalità di cui al comma 2, primo periodo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i compiti di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei termini di cui all'articolo 232, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

10. L'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è abrogato.

Art. 4.

Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario

1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.

2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di

sostegno, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee.

3. Per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

1. Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze attribuite da norme di legge al commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

15G00067

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Bagnara Calabra, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 2015;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dr. Luca Rotondi - viceprefetto;

dr. Vito Turco - viceprefetto aggiunto;

dr.ssa Maria Cacciola - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2015
Interno, foglio n. 840

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In relazione ad una serie di atti intimidatori indirizzati, in alcuni casi, ad esponenti dell'amministrazione locale il Prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 12 giugno 2014, successivamente prorogato, ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

All'esito dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Reggio Calabria, sentito nella seduta del 20 gennaio 2015 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia, ha redatto in pari data l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la locale consorteria.

Il territorio del comune di Bagnara Calabra è caratterizzato dalla radicata e pervasiva presenza di locali organizzazioni criminali ed è stato interessato nel recente periodo dalla recrudescenza di attività delittuose quali attentati incendiari e danneggiamenti, che hanno destato un elevato allarme sociale nella comunità e che, in relazione alle vittime ed alle modalità esecutive, denotano un collegamento con la vita politica della cittadina in argomento.

Una recente operazione di polizia giudiziaria ha evidenziato gli stretti rapporti intercorrenti tra alcuni amministratori locali, esponenti della cosca predominante ed imprenditori locali.

L'organo ispettivo si è soffermato in particolare sulla figura e sul ruolo svolto dall'attuale sindaco, risultato eletto all'esito della tornata elettorale svolta nella primavera del 2011, nonché assessore ai lavori pubblici e all'edilizia scolastica nel corso della precedente amministrazione fino all'aprile del 2010.

Avvalendosi anche delle risultanze della menzionata operazione giudiziaria, la commissione d'indagine ha posto in rilievo i collegamenti tra un imprenditore, esponente di spicco della locale cosca criminale, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 28 agosto 2013 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, e il primo cittadino, rilevando come il sindaco di Bagnara Calabra rappresentasse un sicuro punto di riferimento all'interno del comune per il menzionato imprenditore e per gli interessi di quest'ultimo nel settore edile.

Vicenda sintomatica, che evidenzia la sussistenza di cointeressenze tra il sindaco e il citato imprenditore, tra i quali peraltro risultano frequentazioni non sporadiche, è quella relativa ad un'operazione di finanziamento, per l'avvio di una società, che il sindaco avrebbe dovuto ottenere sulla base di un assegno di importo rilevante emesso a garanzia dal menzionato imprenditore.

L'organo ispettivo ha inoltre rilevato la sussistenza di una serie di interessi, anche di natura economica, tra alcuni amministratori in rapporto di stretta parentela con imprenditori titolari di ditte che hanno avuto affidamenti di lavori, servizi e forniture da parte dell'amministrazione comunale.

Viene, in particolare, segnalata la posizione di un consigliere comunale che, come emerso da fonti tecniche di prova, risulta essere referente di fiducia del sindaco e stretto parente di un soggetto ripetutamente intercettato con persone coinvolte in indagini relative a cosche mafiose. Inoltre, un locale imprenditore, strettissimo familiare del menzionato consigliere, è proprietario di un'area oggetto di sequestro penale, sulla quale è in corso un'indagine giudiziaria. Di tali vicende si riferirà più dettagliatamente in prosieguo.

Ulteriore circostanza che significativamente pone in rilievo radicali comportamenti non in linea con i principi di buon andamento attiene alla vicenda che interessa un consigliere di maggioranza, indagato per il reato di peculato, per aver posto in essere, unitamente al comandante dei vigili urbani, affine del primo cittadino, atti volti ad ottenere dal comune di Bagnara Calabra indebite somme di denaro.

La limitata estensione territoriale del comune e la sua contenuta dimensione demografica, elementi che favoriscono una capillare conoscenza delle dinamiche territoriali, avrebbero dovuto indurre coloro che rivestono cariche pubbliche ad esercitare un adeguato controllo sociale e ad adottare prudenziali scelte politico-amministrative mentre, soprattutto per quanto attiene alla sfera relazionale, i diversi personaggi politici non hanno in alcun modo posto in essere una effettiva presa di distanza dalle locali organizzazioni criminali.

L'attività di accesso ha appurato, all'interno dell'ente, una situazione di generale disordine amministrativo, di sviamento dell'attività di gestione dai principi di legalità e buon andamento, elementi questi che costituiscono, nel loro insieme, le condizioni prodromiche per il determinarsi del condizionamento mafioso, atteso che l'ingerenza criminale risulta più agevole in condizioni di mancanza di rispetto delle procedure amministrative, consentendo tali circostanze che l'illegalità faccia da schermo all'infiltrazione delle cosche locali.

Tale modus operandi trova riscontro, in particolare, nell'esame dei procedimenti di gestione dei rifiuti e di affidamento degli appalti di lavori pubblici.

È stato accertato, per quanto attiene al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che si sono succeduti una serie di affidamenti e proroghe caratterizzati da procedure non trasparenti e comunque in contrasto con le disposizioni dettate dalla normativa di settore.

Gli accertamenti effettuati hanno, peraltro, posto in evidenza l'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato della struttura burocratica, in contrasto con il principio di separazione tra i poteri di indirizzo degli organi politici e quelli di gestione dell'apparato dirigente.

La giunta comunale infatti, con proprie delibere, si è spinta fino al punto di indicare quale ditta dovesse svolgere il servizio di raccolta.

L'organo ispettivo, nell'evidenziare come gli atti deliberativi della giunta, del consiglio comunale e le determine dirigenziali non distinguono, con chiarezza, la natura dei servizi affidati, ingenerando confusione sugli specifici affidamenti, ha inoltre posto in rilievo come, a decorrere dall'anno 2011, successivamente all'insediamento dell'attuale amministrazione e nelle more dell'espletamento delle relative gare, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sia stato affidato, senza alcun criterio selettivo, più volte alla stessa società che ha beneficiato, per anni, di diverse proroghe in violazione delle disposizioni di settore.

Ulteriori concreti elementi comprovanti la sussistenza di retrivi codici comportamentali che connotano il tessuto economico-sociale bagnarese si rinvengono nello svolgimento di tale servizio, aggiudicato, all'esito di una gara espletata dalla stazione unica appaltante della provincia di Reggio Calabria (SUAP), ad una società proveniente da altra regione e il cui affidamento, disposto con determina dell'agosto 2013, viene risolto bonariamente tra le parti nell'aprile 2014; poco tempo prima, come risulta dal verbale redatto dalle forze dell'ordine, alcuni autocompattatori della società aggiudicataria erano stati dati alle fiamme.

Dettagli significativi che attestano una gestione amministrativa non aderente al principio di legalità sono emersi anche all'esito della gara disposta con il sistema del cottimo fiduciario nel mese di aprile 2014, per l'affidamento, per sei mesi, di tale servizio.

Dall'esame della determina di indizione della gara e dal relativo allegato risultano invitate sette ditte, mentre il verbale di gara riporta otto inviti. Le offerte sono pervenute da parte di quattro ditte, tra cui anche quella formulata dalla società che ha ottenuto negli anni le numerose proroghe e che non risulta inserita nell'elenco visionato dalla commissione d'indagine.

Successivamente, nel maggio 2014, a seguito di ulteriore gara espletata anche in questo caso dalla stazione unica appaltante, l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di tutela ambientale e viabilità è stato assegnato, in avvalimento con altra società (ausiliaria), ancora una volta alla stessa società che, per lunghi periodi, lo ha svolto in regime di proroga.

La relazione prefettizia evidenzia che il titolare della società in argomento è uno stretto congiunto di una persona con pregiudizi di natura penale già condannato per gravi reati e facente parte di organizzazioni criminali.

Elementi rilevanti che attestano uno sviamento dell'attività amministrativa dai principi di buon andamento e legalità sono emersi anche nel settore dei lavori pubblici.

Significativo, in tal senso, è risultato l'esame dei lavori di pavimentazione di un tratto del piano viabile del centro abitato. È emerso che i motivi posti alla base della relativa perizia tecnica di variante non rientrano tra quelli espressamente previsti dall'art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i soli che giustificano il ricorso a tale strumento. L'esame della relativa documentazione attesta, inoltre, che l'«atto di sottomissione» relativo alla perizia in questione è stato stipulato prima ancora che la determina di approvazione diventasse esecutiva e anche le opere sono state eseguite e concluse prima di tale fase.

Analoghe modalità sono state riscontrate per quanto riguarda i pagamenti, atteso che tutte le somme dovute alla società che ha eseguito i lavori sono state liquidate e pagate ben prima che la relativa determina di variante fosse esecutiva.

Ulteriore circostanza significativa è che la società in argomento è risultata destinataria di certificazione interdittiva antimafia.

Concreti elementi comprovanti una serie di rapporti tra i vertici dell'amministrazione e la locale imprenditoria, che hanno dato

luogo ad uno sviamento dell'attività amministrativa, sono emersi dall'analisi degli affidamenti di lavori e servizi disposti in favore di una società appartenente ad un imprenditore, stretto congiunto di un consigliere comunale.

Il titolare della predetta società, unitamente al proprio coniuge che in precedenza aveva la titolarità della stessa, è indagato nell'ambito di un procedimento penale ed entrambi sono ritenuti contigui alla locale cosca malavitosa.

In relazione ai suddetti affidamenti è stata presa in esame la determina concernente un intervento con «motopala» e «bob cat» dalla quale si evince che il servizio è stato disposto senza alcuna procedura selettiva; viene inoltre evidenziato che la fattura fiscale emessa dalla ditta, mancante peraltro dell'indicazione del numero delle ore di utilizzo del bene noleggiato, reca la stessa data dell'affidamento.

La relazione della commissione d'indagine evidenzia inoltre l'anomala cessione, da parte del menzionato imprenditore al comune, di un terreno in comodato d'uso gratuito affinché fosse adibito a deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani e speciali. Detto terreno peraltro è attualmente oggetto di sequestro penale, perché destinato a centro di raccolta di rifiuti di diversa tipologia, in contrasto con le vigenti disposizioni normative.

L'imprenditore in questione risulta indagato per reati ambientali e la vicenda è oggetto di un'indagine giudiziaria, in relazione alla quale sono stati deferiti alla competente autorità il primo cittadino e alcuni dipendenti dell'amministrazione comunale ritenuti perseguibili per la gestione illegale, su area non autorizzata, di rifiuti speciali pericolosi, rifiuto di atti d'ufficio, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale.

Il medesimo detiene anche quote azionarie di società di cui è azionista un soggetto gravato da pregiudizi per ricettazione e reati ambientali.

Viene, inoltre, evidenziato che l'amministrazione comunale ha erogato alla famiglia dell'imprenditore in argomento, stretto congiunto, come già riportato, del menzionato consigliere comunale, un contributo economico, sebbene di limitato importo, a fronte di un modello I.S.E.E. comprovante un basso reddito e dal quale si rileva che il patrimonio mobiliare ed immobiliare del detto nucleo familiare è pari a zero sebbene, dalle verifiche effettuate risulti proprietario di numerosi beni mobili e immobili.

La consolidata prassi dell'amministrazione comunale di agire in violazione del principio di legalità è emersa anche all'esito dell'esame dei lavori affidati ad altra ditta operante nel settore edile e trasporti — di proprietà di uno stretto congiunto di un assessore comunale — che nel corso degli anni ha realizzato per conto dell'amministrazione comunale molti lavori, tra i quali quelli per la costruzione di vasche in conglomerato cementizio e quelli per la costruzione di canalizzazioni delle acque bianche. La relazione della commissione d'indagine pone in rilievo come molti dei lavori in argomento siano stati affidati senza indizione di alcuna gara.

Dalle indagini ispettive sono, altresì, emersi a carico del titolare della menzionata ditta precedenti di polizia per favoreggiamento; lo stesso inoltre è considerato elemento di spicco della criminalità bagnarese.

La pervicacia e la capacità delle locali consorterie di inserirsi nella gestione amministrativa dell'ente emerge con tutta evidenza anche dall'esame delle gare d'appalto, alle quali ha partecipato un personaggio di spicco della criminalità organizzata, destinatario della menzionata ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria il 28 agosto 2013, nella quale viene descritto come personaggio inserito a pieno titolo nel contesto mafioso e viene collocato tra gli imprenditori in grado di accaparrarsi numerosi lavori attraverso l'aggiudicazione di importanti appalti.

Da fonti tecniche di prova emergono, inoltre, importanti elementi sia per quanto attiene ai rapporti che lo stesso aveva con esponenti politici locali, in particolare con il sindaco, sia per quanto riguarda l'attività che quest'ultimo ha posto in essere in favore del citato appaltatore.

Sono state, al riguardo, prese in esame la gara per i lavori di riqualificazione del centro urbano e quella per la ristrutturazione di un edificio da destinarsi ad asilo nido.

La gara relativa all'affidamento dei lavori di rifacimento del centro storico è stata espletata con procedure difformi da quanto previsto dalla normativa di settore, che presentano diverse irregolarità concernenti la siglatura e la numerazione delle buste; molte ditte inoltre, tra cui quella dell'imprenditore in esame, aggiudicataria dei lavori, sono state ammesse alla gara sebbene non in possesso dei requisiti richiesti.

Successivamente, tuttavia, il relativo contratto viene risolto a seguito della intervenuta informazione interdittiva antimafia a carico della ditta aggiudicataria.

Si conferma, anche in questo procedimento, un'illegittima ingerenza da parte del sindaco nell'attività riservata agli organi di gestione concretizzatasi nella comunicazione data al responsabile unico del procedimento di non eseguire parte dei lavori già approvati.

Anche la procedura d'appalto concernente i lavori di ristrutturazione di un edificio da destinarsi ad asilo nido ha posto in rilevo la forza invasiva e la capacità del menzionato imprenditore di inserirsi negli affidamenti degli appalti disposti dall'amministrazione comunale. Viene rappresentato, in particolare, che il contratto stipulato tra l'amministrazione comunale e la società aggiudicataria dell'appalto è stato sottoscritto dall'imprenditore in questione, quale procuratore speciale della ditta vincitrice della gara. Viene, inoltre, evidenziato che lo stesso ha poi ottenuto, in subappalto, l'affidamento di parte dei predetti lavori e due dipendenti della sua ditta sono stati assunti dalla suddetta società aggiudicataria.

Ulteriori elementi che attestano come l'attività di gestione dell'ente sia connotata dal mancato rispetto dei principi di legalità e trasparenza sono emersi dall'analisi degli interventi di riparazione effettuati sugli automezzi comunali; tale servizio viene svolto esclusivamente da due ditte, in contrasto con quanto disposto dal vigente regolamento sui lavori in economia che prevede l'avvio di un apposito procedimento amministrativo con l'acquisizione di cinque preventivi.

Le relative competenze, inoltre, sono state liquidate senza aver provveduto ad impegnare prima le somme in bilancio con apposita determina. Anche in questo caso a carico del titolare dell'azienda sono stati registrati precedenti di polizia; lo stesso inoltre è riconducibile, per stretti vincoli parentali, ad ambienti controindicati.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti, nell'amministrazione comunale di Bagnara Calabra, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 9 aprile 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

– ORGANO ESECUTIVO DI SICUREZZA –

Prot. nr. 218/2015/Segr.Sic. 20 gennaio 2015

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
Piazza del Viminale n. 1
R O M A

OGGETTO: Comune di **Bagnara Calabra** – Commissione d'indagine ex art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356

Con decreto ministeriale n. 17102/128/69 (47) datato 9 giugno 2014 veniva concessa la delega per l'effettuazione dell'accesso presso l'Amministrazione comunale di Bagnara Calabra, ai sensi di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356.

Con atto prefettizio n. 1469/2014/Segr.Sic. del 12 giugno 2014 veniva nominata la Commissione d'indagine alla quale è stato assegnato un termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività, termine successivamente prorogato per un analogo periodo con provvedimento n. 2487/2014/Segr.Sic. del 10 settembre 2014.

La Commissione citata ha concluso i propri lavori e depositato la relazione conclusiva presso questo Ufficio in data 10 dicembre 2014.

1. Premessa

La Commissione, al fine di fornire un quadro introduttivo, anche di carattere statistico-descrittivo, alla propria relazione, fornisce alcuni dati esplicativi del territorio comunale di Bagnara Calabra, riferendo, fra l'altro, che "è un Comune ... con 10.622 abitanti. Il toponimo originario è <Bagnara>: <Bagnara Calabra> fu assegnato in seguito all'unificazione d'Italia per distinguere il Comune calabrese da quello di Bagnara di Romagna"[1].

[1] Pag. 3 della Relazione della Commissione d'Indagine.

2. Il contesto territoriale sotto il profilo dell'ordine e sicurezza pubblica

Il Collegio, nel fornire un quadro valutativo del contesto territoriale bagnarese sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, segnala che "il Comune di Bagnara Calabra, al pari di altre piccole realtà della provincia reggina, non è sfuggito al fenomeno criminale che permea l'intera Regione. ... In relazione all'organigramma criminale della cittadina del basso Tirreno, quest'ultima storicamente era controllata dalla famiglia mafiosa dei ...OMISSIS..., nella persona del capocosca ...OMISSIS..., nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS..., e del di lui ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... Di recente l'intera zona, tramite alleanze più o meno imposte, ha subito la <colonizzazione> della forte criminalità ...OMISSIS..., come evidenziato in diverse operazioni di polizia giudiziaria *(Arca, Xenopolis)*. L'Operazione <*Arca*>, risalente al 9.7.2007, ha messo in rilievo come gli ...OMISSIS... avessero preso il sopravvento nella zona di Bagnara, attraverso la <fittizia> alleanza con i ...OMISSIS... e, di conseguenza con le altre famiglie del luogo, ...OMISSIS..., ...OMISSIS... ...OMISSIS... In realtà gli ...OMISSIS..., forti della loro posizione di assoluta predominanza, hanno in un certo senso imposto l'attuale <status quo>, e alle famiglie del luogo altro non è rimasto che fare buon viso a cattivo gioco, come risulta dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ...OMISSIS...

L'Operazione <*Xenopolis*>, effettuata il 4.9.2013, ha evidenziato gli stretti contatti tra la famiglia ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., esponente di spicco della criminalità organizzata, ...OMISSIS..., operante nel comprensorio di ...OMISSIS..., con forti interessi anche a Bagnara Calabra. Il ...OMISSIS... è stato tratto in arresto nell'ambito della citata operazione; conosciuto come <*...OMISSIS...*>, ...OMISSIS..., partendo da una piccola carica in seno all'organizzazione mafiosa, ha scalato, sino a raggiungerli, i vertici della cosca ...OMISSIS..., di cui fa parte a pieno titolo"[2].

Al contempo, al fine di delineare ancora meglio la situazione dell'ordine e sicurezza pubblica del territorio, il Collegio riferisce che "il Comune di Bagnara è caratterizzato dalla recrudescenza di attività delittuose quali attentati incendiari in danno di autovetture, rapine, danneggiamenti mediante

---

[2] Pag. 13 della Relazione della Commissione d'Indagine.

esplosione di colpi d'arma da fuoco, furti in abitazione, episodi che si sono verificati negli ultimi tempi, che hanno destato un elevato allarme sociale nella piccola comunità.

1) In data ...OMISSIS..., alle ore ...OMISSIS..., in Via ...OMISSIS... di Bagnara Calabra, ignoti danneggiavano, mediante esplosione di colpi d'arma da fuoco, nr. ...OMISSIS... di pertinenza dell'abitazione di ...OMISSIS..., nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS..., ivi residente in Via ...OMISSIS..., responsabile ...OMISSIS... Comune di Bagnara Calabra; nella circostanza, venivano esplosi 15 colpi con due pistole diverse. Contestualmente veniva danneggiata l'autovettura del ...OMISSIS..., una ...OMISSIS...
2) In data ...OMISSIS..., alle ore ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS..., ivi residente in Via ...OMISSIS..., coniugato, ...OMISSIS... (...OMISSIS..., nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... del Comune di Bagnara Calabra), denunciava che ignoti avevano esploso nr. ...OMISSIS... del proprio deposito sito ...OMISSIS...
3) Alle ore ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., ignoti incendiavano l'autovettura ...OMISSIS..., di proprietà ed in uso a ...OMISSIS..., ...OMISSIS... a Bagnara Calabra, ...OMISSIS... del Comune di Bagnara Calabra.
4) In data ...OMISSIS..., alle ore ...OMISSIS..., veniva data alle fiamme l'autovettura ...OMISSIS... intestata a ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ed in uso al ...OMISSIS..., nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS... di Bagnara Calabra.
5) Alle ore ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., ignoti esplodevano 3 colpi d'arma da fuoco all'indirizzo del garage dell'abitazione di ...OMISSIS..., nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS..., dipendente dei ...OMISSIS..., consigliere di ...OMISSIS... del Comune di Bagnara Calabra, ...OMISSIS...
6) Il giorno ...OMISSIS..., alle ore ...OMISSIS..., in Bagnara Calabra, Via ...OMISSIS..., ignoti, versando del liquido infiammabile, incendiavano il furgone ...OMISSIS..., in uso a ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., residente a Bagnara Calabra ...OMISSIS..., Assessore ...OMISSIS... del Comune di Bagnara Calabra.

7) In data ...OMISSIS..., l'addetto al ritiro della corrispondenza dell'Ufficio Postale ...OMISSIS... di Bagnara, intercettava una busta indirizzata al ...OMISSIS..., all'interno della quale vi erano ...OMISSIS...

8) In data ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e socio di una cooperativa per ...OMISSIS... nel Comune di Bagnara Calabra, rinveniva all'esterno del portone di ingresso della propria abitazione ...OMISSIS...

9) In data ...OMISSIS..., alle ore ...OMISSIS..., il ...OMISSIS... denunciava di aver rinvenuto alle ore ...OMISSIS... nr. ...OMISSIS..., legate tramite filo di ferro, alla maniglia del portone di ingresso dell'abitazione di sua proprietà.

10) In data ...OMISSIS..., alle ore ...OMISSIS..., in Bagnara Calabra, Via ...OMISSIS..., all'interno di un appezzamento di terreno recintato, ignoti davano alle fiamme le cabine di due autocarri, un ...OMISSIS... ed un ...OMISSIS..., entrambi di proprietà della Ditta ...OMISSIS..., corrente in ...OMISSIS..., che si occupa ...OMISSIS... Comune di Bagnara Calabra, essendo subentrata con regolare gara d'appalto ...OMISSIS...

11) Alle ore ...OMISSIS... del ...OMISSIS... in Bagnara Calabra, via ...OMISSIS..., veniva dato alle fiamme un autocarro, ...OMISSIS..., intestato a ...OMISSIS..., nato il ...OMISSIS... a ...OMISSIS..., e residente a Bagnara Calabra (RC) in via ...OMISSIS..., incensurato, ...OMISSIS..., amministratore della "Cooperativa ...OMISSIS...", che in passato aveva collaborato con il Comune di Bagnara Calabra"[3].

Viene precisato, altresì, che l'ultimo attentato[4] in ordine di tempo si è verificato nel periodo di lavoro presso l'Ente della stessa Commissione, ai danni della vettura di ...OMISSIS...[5] "impiegato presso ...OMISSIS... del Comune, nominato ...OMISSIS... a questi connessi, con decreto sindacale ...OMISSIS... (...OMISSIS...) fino alla data delle sue dimissioni, rassegnate in data ...OMISSIS... con decorrenza dal ...OMISSIS..."[6].

---

[3] Pagg. 9-11 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[4] Esplosione di tre colpi di fucile cal. 12 in data ...OMISSIS...
[5] Nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS...
[6] Pag. 12 della Relazione della Commissione d'Indagine.

La Commissione "evidenzia la circostanza che, negli ultimi 22 mesi, si sono verificati una serie di accadimenti ... che, in relazione alle vittime ed alle modalità, non possono escludere, anzi denotano un collegamento con la vita politica della cittadina in argomento"[7].

3. Gli Organi comunali e l'apparato burocratico

Il Collegio riferisce che "a seguito delle elezioni del 15 e 16 maggio 2011, è risultato eletto Sindaco ...OMISSIS... (nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS...) con 3.438 voti di preferenza (51,87 % dei voti espressi – 11 seggi), esponente della lista civica n. 2 denominata <Il Popolo della Libertà> (...OMISSIS...), prevalsa sulle liste n. 1 e n. 3 denominate rispettivamente <Energia Pulita – Sinistra per Bagnara> (...OMISSIS... – 587 voti di preferenza pari all'8,85% - 1 seggio) capeggiata da ...OMISSIS... e <Patto per Bagnara> (...OMISSIS... – 2.602 voti preferenza pari al 39,26% – 4 seggi), capeggiata da ...OMISSIS..., entrambi facenti parte del Consiglio come rappresentanti della minoranza, fino alle dimissioni"[8].

Il Collegio ha provveduto, con il concorso delle Forze di Polizia, ad accertare la sussistenza di eventuali collegamenti degli esponenti politico-amministrativi con la criminalità organizzata. A tale riguardo, viene riportato uno stralcio della relazione della Questura di Reggio Calabria[9], nella quale viene fatto riferimento alla vicenda ...OMISSIS... di Bagnara Calabra ...OMISSIS...[10] "tratto in arresto il ...OMISSIS... nell'ambito dell'operazione denomina-

---

[7] Pag. 9 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[8] Pag. 23 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[9] Prot. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... – Pagg 28-29 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[10] "Candidato alle elezioni amministrative regionali della Calabria del ...OMISSIS..., con la lista <...OMISSIS...>, è stato eletto ...OMISSIS..., riportando ...OMISSIS... preferenze; lo stesso, al momento delle indagini sfociate poi nella c.d. <Reale 3>, era ...OMISSIS... di Bagnara Calabra e ...OMISSIS... Per l'ipotesi accusatoria formulata dalla Procura della Repubblica alla base dell'O.C.C. n. ...OMISSIS... R.I.N.A. – D.D.A., n. ...OMISSIS... R.G. GIP – DDA, n. ...OMISSIS... R.O.C.C. – D.D.A. in data ...OMISSIS..., ...OMISSIS... "*non rappresentava un normale candidato che si limitava a chiedere l'appoggio dell'organizzazione criminale per favorire la sua elezione; piuttosto sembra plausibile allo stato ritenere che si tratti di un personaggio abitualmente aduso a trattare con ambienti malavitosi. Al riguardo appare significativo evidenziare che in passato ...OMISSIS..., se è vero quel che lo stesso dice nell'ambito della ...OMISSIS..., aveva fatto dei favori servendosi di persone di sua fiducia in servizio presso la ...OMISSIS... Lo stesso, prima dei fatti per cui si procede, era già in rapporti di conoscenza con ...OMISSIS... Per ricercare appoggi alla propria candidatura, a suo dire, già si era recato a ...OMISSIS... dove aveva incontrato degli esponenti della famiglia dei ...OMISSIS...; questi ultimi, pur essendosi già impegnati a sostenere un altro candidato, lo avevano comunque trattato con*

ta <*Reale 3*>, per i reati di ...OMISSIS... finalizzata ... al ...OMISSIS...; per tale vicenda giudiziaria, il predetto ha riportato condanna ...OMISSIS..."[11].

Viene precisato, altresì, che "tale amministrazione (...*OMISSIS*...), entrata in carica nella tornata elettorale del 28 e 29 maggio 2006, vedeva l'attuale ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di Bagnara, nel ruolo di ...OMISSIS..., sino all'aprile ...OMISSIS..., allorquando ...OMISSIS... diventava ...OMISSIS..., lasciando il posto di ...OMISSIS...; nel ...OMISSIS..., quest'ultimo a seguito delle elezioni, veniva eletto alla carica di ...OMISSIS..."[12].

Sulla figura del ...OMISSIS..., la Commissione fornisce, fra l'altro, alcuni riferimenti investigativi tratti dalla Operazione di p.g. denominata "Xenopolis", nell'ambito della quale sono stati evidenziati "i collegamenti esistenti tra ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., ...OMISSIS... del Comune di Bagnara Calabra; emerge, inoltre, come le frequentazioni tra i due non fossero sporadiche, ma ...OMISSIS... rappresentava un sicuro punto di riferimento all'interno del Comune per ...OMISSIS..., il quale interloquiva con ...OMISSIS... per le problematiche connesse alla sua attività lavorativa nel territorio bagnarese ... I due mantenevano una stretta collaborazione, oltre che per quanto riguarda i lavori per ...OMISSIS... rientranti nel contratto stipulato ...OMISSIS... di Reggio Calabria in regime di <...*OMISSIS*...>, anche per altri lavori ...OMISSIS... ai quali il medesimo ...OMISSIS... era interessato. Ma i rapporti tra ...OMISSIS... e la famiglia ...OMISSIS... non si limitano alle molto <dubbie> frequentazioni con il ...OMISSIS... ...OMISSIS..., oltre agli incarichi istituzionali presso il Comune di Bagnara Calabra, dal ...OMISSIS... riveste la carica di vi-

---

grande deferenza promettendogli anche un pacchetto di voti." – pag. 29 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[11] "Con la sentenza n. ...OMISSIS... (NR.RG. ...OMISSIS...; NR.RG GIP-GUP ...OMISSIS...; Ruolo Ord/DDA) in data ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di Bagnara Calabra, ...OMISSIS..., è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, aumentata fino ad anni sei di reclusione, per la contestata recidiva infraquinquennale, ridotta poi ad anni quattro di reclusione, applicata la diminuente, per la scelta del rito; inoltre è stato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ... Con la sentenza di secondo grado, la condanna di ...OMISSIS... è stata ridotta ad anni due e mesi otto di reclusione, revocata l'interdizione dai pubblici uffici ed ordinata la confisca di tutti i beni costituenti oggetto del sequestro preventivo con esclusione solo di alcuni beni e conti correnti per i quali è stato disposto il dissequestro. Infine, la Corte di Cassazione con la sentenza n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... ha annullato la sentenza di secondo grado emessa nei confronti di ...OMISSIS... relativamente alla confisca. Ha altresì annullato la sentenza nei confronti di ...OMISSIS... relativamente alla aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 ritenuta per i reati di cui all'art. 86 D.P.R. 570/1960 con rinvio per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria" – Pagg. 35-39 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[12] Pag. 39 della Relazione della Commissione d'Indagine.

ce presidente del consiglio di amministrazione del <...OMISSIS...> ... La proprietà della medesima è distribuita fra i vari Comuni della fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria ed il presidente del consiglio di amministrazione è ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... ... noto per le frequentazioni con il già citato ...OMISSIS... ...OMISSIS... è ...OMISSIS... di ...OMISSIS... alias "*...OMISSIS...*", nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., gravato da pregiudizi penali per ...OMISSIS... ed altro, ...OMISSIS... di ...OMISSIS... alias <*...OMISSIS...*>, nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca mafiosa, ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., gravato da vicende penali per associazione di tipo mafioso finalizzata ...OMISSIS... ed altro. Lo stesso, è stato notato e/o controllato con soggetti legati alla criminalità organizzata. ...OMISSIS... è ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... del Comune di ...OMISSIS..., la quale è ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., già ...OMISSIS..., ...OMISSIS... in data ...OMISSIS..., in esecuzione di o.c.c. in carcere n. ...OMISSIS... R.G.N.R. DDA, n. ...OMISSIS... R.G. GIP DDA e ...OMISSIS... Reg. CC emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale, siccome ritenuto responsabile di associazione di tipo mafioso in quanto affiliato alla cosca degli <...OMISSIS...> (c.d. operazione convenzionalmente denominata <*PRIMA*>); successivamente condannato, in data ...OMISSIS..., alla pena di anni 8 di reclusione. ...OMISSIS... è anche socio proprietario della <...OMISSIS...> con sede in ...OMISSIS... di Bagnara Calabra (RC) ... In relazione a questa proprietà, sempre nell'ambito della citata Operazione <*Xenopolis*>, è stato rilevato l'interessamento del ...OMISSIS..., il quale avrebbe dovuto coprire un ...OMISSIS... Euro dello ...OMISSIS...

Il ...OMISSIS... avrebbe dovuto essere emesso a garanzia di un finanziamento che lo ...OMISSIS...doveva ottenere proprio in relazione all'avvio della citata società in accomandita semplice. In tale struttura non vi è traccia, almeno nell'apparenza, del ...OMISSIS... il quale, sebbene sia un ...OMISSIS... impegnato nello specifico ...OMISSIS..., non compare né come impresa ...OMISSIS..., né nella ...OMISSIS... e neanche nella ...OMISSIS... Circostanza quest'ultima che fa ritenere ulteriormente attendibile l'ipotesi, avanzata sulla scorta delle risultanze emerse ...OMISSIS..., che il medesimo ...OMISSIS... avesse in tale struttura un celato interesse al fine di ottenere dalla stessa guadagni a lui formalmente non riconducibili. Gli interessi ...OMISSIS... del ...OMISSIS... erano alquanto diversificati sul territorio, e per il territorio di Bagnara Calabra si avvaleva della contiguità dell'allora Assessore

...OMISSIS... In particolare questo ultimo aspetto è emerso in riferimento ad un interesse da parte del ...OMISSIS... per un terreno insistente nel Comune di Bagnara Calabra, nelle prossimità ...OMISSIS..., sul quale, evidentemente, ...OMISSIS... nutriva aspettative. ...OMISSIS..., nello specifico contesto, avrebbe fatto da tramite, per conto del ...OMISSIS..., interfacciandosi con la proprietà ...OMISSIS... in parola, al fine di perorare la causa del ...OMISSIS..."[13].

Viene segnalato, altresì, "che ...OMISSIS... di alcuni Amministratori sono titolari di ditte che hanno avuto affidamenti di lavori, servizi e forniture da parte del Comune di Bagnara Calabra. In particolare, emergono le posizioni del ...OMISSIS... (classe ...OMISSIS...), componente anche di diverse ...OMISSIS... e quella dell'Assessore ...OMISSIS..."[14].

In particolare, è stato accertato che ...OMISSIS... "è ...OMISSIS... di ...OMISSIS... (classe ...OMISSIS...), detto ...*OMISSIS*..., già titolare dell'omonima ditta e di ...OMISSIS..., che è ...OMISSIS... ed è ...OMISSIS..."[15]. Al fine di delineare meglio la situazione ...OMISSIS... suindicata viene riportato uno stralcio di una ...OMISSIS...[16] "particolarmente rilevante in quanto evidenzia il legame tra ...OMISSIS... (...*OMISSIS*...) e ...OMISSIS..."[17].

A tale riguardo, il Collegio evidenzia che "il ...OMISSIS... di un soggetto, ripetutamente ...OMISSIS... con persone coinvolte in indagini riguardanti cosche mafiose è, secondo il parere dei ...OMISSIS..., il Consigliere ...OMISSIS... del Sindaco, tanto da stargli sempre vicino... e ...OMISSIS... del Consigliere ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., attuale ...OMISSIS...[18] è anche proprietaria di ...OMISSIS... ubicata lungo la ...OMISSIS..., oggetto di ...OMISSIS..., perché destinata ...OMISSIS... in contrasto con le vigenti disposizioni norma-

---

13 Pag. 43 della Relazione della Commissione d'Indagine.

14 Pag. 47 della Relazione della Commissione d'Indagine.

15 Pag. 48 della Relazione della Commissione d'Indagine.

16 "Acquisita con nota della ...OMISSIS... di Bagnara Calabra n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..." – pag.

17 Pag. 49 della Relazione della Commissione d'Indagine.

18 "La <...OMISSIS...>, secondo quanto riportato dalla nota n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., prima dell'inserimento di ...OMISSIS..., era amministrata da ...OMISSIS... (nato a Bagnara Calabra in data ...OMISSIS...), detto ...OMISSIS..., e ...OMISSIS.... ...OMISSIS..., arrestato, ...OMISSIS..., per ...OMISSIS..., è ritenuto elemento di vertice della cosca <...OMISSIS...–...OMISSIS...>" di Bagnara Calabra e, secondo la nota ...OMISSIS... del ...OMISSIS... della ...OMISSIS..., controllerebbe la ...OMISSIS... il cui titolare è ...OMISSIS..., legato peraltro allo stesso ...OMISSIS... anche da ...OMISSIS..." – pagg. 50-51 della Relazione della Commissione d'Indagine.

tive. Al riguardo ...OMISSIS... risulta ...OMISSIS... anche per altri reati ...OMISSIS..."[19].

Viene, peraltro, riferito che in relazione ad un esposto anonimo pervenuto ...OMISSIS... "sono in corso indagini giudiziarie; infatti, da una comunicazione ...OMISSIS... n. ...OMISSIS... in data ...OMISSIS... risulta che: <*...personale dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito di una attività mirata ai controlli in materia ambientale, deferiva all'A.G. competente, ...OMISSIS... (...) responsabile ...OMISSIS... del Comune di Bagnara Calabra, ritenuto perseguibile per la gestione illegale, su area non autorizzata, di ...OMISSIS...; ...OMISSIS... (...) ...OMISSIS... dello stesso Comune, ritenuto responsabile per il reato di rifiuto di atti d'Ufficio, relativo all'omessa vigilanza sulle condotte del già citato ...OMISSIS...; ...OMISSIS... (...) ...OMISSIS... del Comune di Bagnara Calabra, ritenuto responsabile del reato di Falsità Materiale commessa da Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative producendo nella circostanza, un documento falso attestante l'assenza di ...OMISSIS... su una area privata, già sottoposta a sequestro in data ...OMISSIS..., di proprietà di ...OMISSIS..., classe ...OMISSIS..., al fine di destinarla ...OMISSIS...*>"[20].

Per quanto attiene, invece, all'Assessore comunale ...OMISSIS... viene segnalato che "occorre evidenziare ... che ...OMISSIS... annovera precedenti di polizia per ...OMISSIS..., favoreggiamento ...OMISSIS... e illecito ...OMISSIS..., ed è considerato un elemento di spicco della criminalità bagnarese, presunto aderente alla cosca ...OMISSIS...-...OMISSIS...-...OMISSIS... A sua volta, ...OMISSIS... dell'Assessore, ...OMISSIS... (nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS...), annovera precedenti di polizia in ...OMISSIS... ed è sospettato di essere organicamente inserito nelle organizzazioni criminali di stampo mafioso del territorio"[21].

Vengono, altresì, segnalate le posizioni di altri Rappresentanti politico-amministrativi dell'Ente, fra questi "...OMISSIS... Consigliere di ...OMISSIS..., che ... annovera frequentazioni con soggetti appartenenti alla malavita organizzata[22] ... ...OMISSIS..., Consigliere di ...OMISSIS... ... denunciato in stato di libertà nell'ambito dell'operazione per la quale, in data ...OMISSIS..., il ...OMISSIS... veniva tratto in arresto, in esecuzione della

[19] Pag. 51 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[20] Pag. 52 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[21] Pag. 53 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[22] Pag. 54 della Relazione della Commissione d'Indagine.

Ordinanza di Custodia Cautelare n. ...OMISSIS... RGNR e n. ...OMISSIS... R GIP emessa dal G.I.P presso il locale Tribunale in data ...OMISSIS.... Con il predetto ...OMISSIS... – che, si ricorda, è il ...OMISSIS... del ...OMISSIS... - veniva denunciato in stato di libertà lo stesso ...OMISSIS.... Entrambi risultano indagati del reato di cui all'art. 314 c.p., per aver posto in essere atti volti ad ottenere indebitamente dal Comune di Bagnara la somma di ...OMISSIS...[23] ... ...OMISSIS..., Consigliere ...OMISSIS... nonché ...OMISSIS..., risulta indagato per ...OMISSIS... nel ...OMISSIS... e per false dichiarazioni ...OMISSIS... nel ...OMISSIS..., controllato con soggetti indagati per ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS...; malversazione ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., truffa ...OMISSIS...; violazione norme sulla ...OMISSIS..."[24].

La Commissione, nel richiamare l'attenzione sui numerosi attentati commessi ai danni di esponenti della compagine politico-amministrativa[25], segnala che "non si può fare a meno di evidenziare che, considerate le modalità operative, questi attentati presentano elementi sintomatici idonei a sorreggere un non irragionevole apprezzamento dell'esisten-

---

[23] Pag. 55 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[24] Pag. 56 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[25] "Relazione di ...OMISSIS... della locale ...OMISSIS... (prot. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...):

- in data ...OMISSIS..., alle ore ...OMISSIS... circa ...OMISSIS..., nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS..., ivi residente in Via ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... (...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... del Comune di Bagnara Calabra), denunciava che ignoti avevano esploso nr. 6 colpi d'arma da fuoco all'indirizzo della ...OMISSIS... sito ...OMISSIS....
- In data ...OMISSIS..., alle ore ...OMISSIS..., veniva data alle fiamme l'autovettura ...OMISSIS... targata ...OMISSIS... intestata a ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ed in uso al ...OMISSIS..., nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di Bagnara Calabra.
- Alle ore ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., ignoti esplodevano 3 colpi d'arma da fuoco all'indirizzo del ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS..., dipendente ...OMISSIS..., consigliere ...OMISSIS... del Comune di Bagnara Calabra, ...OMISSIS...
- Il giorno ...OMISSIS..., alle ore ...OMISSIS..., in Bagnara Calabra, Via ...OMISSIS..., ignoti, versando del liquido infiammabile, incendiavano il ...OMISSIS..., targato ...OMISSIS..., in uso a ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., residente a Bagnara Calabra Via ...OMISSIS..., Assessore ...OMISSIS... del Comune di Bagnara Calabra.
- In data ...OMISSIS..., l'addetto al ritiro della corrispondenza dell'Ufficio Postale ...OMISSIS... di Bagnara, intercettava una busta indirizzata al ...OMISSIS..., all'interno della quale vi erano nr. 6 proiettili." – pag.
- In data ...OMISSIS..., alle ore ...OMISSIS... circa, ...OMISSIS... denunciava di aver rinvenuto alle ore ...OMISSIS... circa nr. 6 cartucce per fucile calibro 12, legate tramite filo di ferro, alla maniglia del portone di ingresso dell'abitazione di sua proprietà" – pagg. 57-58 della Relazione della Commissione d'Indagine.

za di una situazione di attenzione verso l'Ente da parte di ambienti esterni e tali da sembrare rimandare a quelle tipiche intimidazioni della mafia quando questa intende imporre la propria volontà e <dominare> le situazioni o esercitare comunque una qualche pressione in ordine alle attività svolte dai destinatari. Peraltro, analoghi episodi ... hanno riguardato anche ...OMISSIS... del Comune e, in qualche caso, anche delle ditte che operavano per conto dell'Ente"[26].

Per quanto riguarda, invece, eventuali notizie di interesse relative al personale dipendente, oltre all'elenco degli attentati subiti dai medesimi[27], vengono segnalate, in particolare, le posizioni di ...OMISSIS...[28], ...OMISSIS...[29], ...OMISSIS...[30], ...OMISSIS...[31], ...OMISSIS...[32].

---

[26] Pag. 59 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[27] "Nella notte del ...OMISSIS..., l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco, ed esattamente 15 colpi con due pistole diverse, contro due ...OMISSIS... di pertinenza dell'abitazione di ...OMISSIS..., Responsabile ...OMISSIS... del Comune di Bagnara Calabra.
Nella notte del ...OMISSIS..., l'incendio ad opera di ignoti dell'autovettura di proprietà ed in uso a ...OMISSIS..., Responsabile ...OMISSIS... del Comune di Bagnara Calabra.
Ed infine, l'ultimo attentato verificatosi durante l'insediamento di questa Commissione. Si fa riferimento al già richiamato attentato del ...OMISSIS... posto in essere ai danni dell'autovettura di proprietà di ...OMISSIS... nominato appunto nell'anno ...OMISSIS... Responsabile ...OMISSIS..." – pag. 74 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[28] "...OMISSIS... - nata a Bagnara Calabra il ...OMISSIS... Il ...OMISSIS... nato in ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., con a carico numerosi precedenti. Tra l'altro, in data ...OMISSIS... veniva colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, unitamente a ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., in quanto indagati dei reati ...OMISSIS... Il ...OMISSIS... è indagato per ...OMISSIS..." – pag. 64 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[29] "Nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... del ...OMISSIS... Indagato per ...OMISSIS... In data ...OMISSIS..., il ...OMISSIS... veniva tratto in arresto, in esecuzione dell'O.C.C. n. ...OMISSIS... RGNR e n. ...OMISSIS... R GIP emessa dal G.I.P presso il locale Tribunale in data ...OMISSIS... Con il predetto veniva denunciato in stato di libertà ...OMISSIS..., nato a Bagnara il ...OMISSIS..., titolare di fatto della ...OMISSIS...; entrambi indagati del reato di cui all'art. 314 c.p., per aver posto in essere atti volti ad ottenere indebitamente dal Comune di Bagnara la somma di Euro ...OMISSIS... Inoltre, venivano denunciati in stato di libertà ...OMISSIS..., nato a Bagnara il ...OMISSIS..., e ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., titolari della ...OMISSIS..., in quanto ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 319 e 321 c.p.; il ...OMISSIS..., per omettere di denunciare i predetti per occupazione di suolo pubblico, si sarebbe fatto consegnare n. ...OMISSIS..." – pagg. 66-67 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[30] "...OMISSIS..., il cui ...OMISSIS... è indagato per ...OMISSIS... oltre a risultare a suo carico numerose frequentazioni con soggetti con precedenti per ...OMISSIS... Peraltro, il ...OMISSIS... è un ...OMISSIS... destinatario di diversi affidamenti e lavori da parte dell'Ente" – pagg. 71-72 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[31] "Responsabile ...OMISSIS... - nata a Bagnara Calabra il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., già ...OMISSIS... attualmente arrestato, ha precedenti per ...OMISSIS...; la stessa è ...OMIS-

4. Gestione del servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

Viene segnalato che in materia di tutela ambientale e servizi "l'Amministrazione decide di continuare ad esternalizzare i servizi, distinguendo tra ... tutela ambientale e viabilità e ... gestione integrata dei rifiuti solidi urbani"[33].

A tale riguardo, è stato riscontrato "che il servizio raccolta dei rifiuti viene ulteriormente parcellizzato, a seconda che si tratti di raccolta rifiuti porta a porta - all'interno della quale per esempio si trovano diverse ditte incaricate ora della semplice <raccolta differenziata> ora della <raccolta differenziata porta a porta> - e di raccolta indifferenziata, anche in questo caso con l'intervento di diverse ditte che si accavallano nell'espletamento dei medesimi servizi"[34].

La Commissione, nel riferire che "in evidente contrasto con le disposizioni di legge vigenti in materia ... viene disposta una sorta di proroga sine die"[35], aggiunge, quale commento rafforzativo, che "in ordine alla gestione dei rifiuti si rileva, in primo luogo, il ripetuto ricorso all'istituto della proroga, utilizzabile solo in via eccezionale"[36].

SIS... del ...OMISSIS... essendo la ...OMISSIS... della ...OMISSIS... Al riguardo, non può non sottolinearsi la scelta fatta dal ...OMISSIS... che nomina, con decreto n. ...OMISSIS... in data ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., dipendente con precedenti per ...OMISSIS..., quale Responsabile ...OMISSIS... incarico che detiene tuttora, in quanto confermato con delibera della Giunta Municipale n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... Occorre rilevare che l'incarico in argomento è stato, peraltro, confermato nonostante la vicenda giudiziaria che ha interessato il ...OMISSIS..., accusato di avere posto in essere atti diretti a sottrarre alle casse del Comune la somma di ...OMISSIS... euro" – pag. 72 della Relazione della Commissione d'Indagine.

32 "...OMISSIS... - *indagato per omissione in atti d'ufficio, abuso d'ufficio. ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., nata a Bagnara Calabra il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS... inteso ...OMISSIS... (...) arrestato nell'ambito dell'operazione 'Minotauro' per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione ed altro*; peraltro, ...OMISSIS... e ...OMISSIS... sono ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... nonché ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a Bagnara Calabra il giorno ...OMISSIS... detto anche *<...OMISSIS...>, che, secondo quanto riferito dalla ...OMISSIS... (nota ...OMISSIS... del ...OMISSIS...) è elemento di vertice della cosca <...OMISSIS...– ...OMISSIS...> di Bagnara Calabra che controllerebbe la gestione anche dell'impresa ...OMISSIS...*" pag. 73 della Relazione della Commissione d'Indagine.

33 Pag. 78 della Relazione della Commissione d'Indagine.

34 Pag. 79 della Relazione della Commissione d'Indagine.

35 Pag. 82 della Relazione della Commissione d'Indagine.

36 Pag. 99 della Relazione della Commissione d'Indagine.

Viene segnalato, inoltre, che "con determina n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., viene indetta una gara d'appalto informale per l'affidamento del servizio dei rifiuti per 6 mesi ... Dalla lettura del verbale di gara, risulta che sono state invitate 8 ditte, mentre l'elenco allegato ne riporta soltanto 7; le offerte pervenute sono 4 da parte di altrettante ditte tra cui ...OMISSIS..., che non risulta nell'elenco sopraripportato e consegnato a questa Commissione ... Infine, a seguito dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica da parte della SUAP, con la determina n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... viene aggiudicato in via definitiva l'appalto di manutenzione ordinaria di tutela ambientale e viabilità per il periodo ...OMISSIS..., alla ...OMISSIS... (ausiliata) in avvalimento con l'impresa ...OMISSIS... (ausiliaria) con sede a ...OMISSIS..."[37].

Il Collegio, a tale riguardo, oltre ad aver accertato l'anomalia procedurale derivante dal fatto che in un'unica determinazione dirigenziale sono "state riunite ... le due fasi di impegno e liquidazione e le fatture liquidate risultano emesse ben prima dell'impegno di spesa e quindi dell'ordinazione del lavoro/servizio"[38], ha, altresì, indicato che "tali irregolarità, riscontrate in materia di gestione rifiuti, così come le ripetute proroghe negli affidamenti dei servizi hanno costituito un indubbio vantaggio ...OMISSIS..."[39].

Per detta società[40], viene riferito che[41] ...OMISSIS...[42] "risulta essere ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS... ... persona di pessima condotta morale e civile in genere, figurando a suo carico ... pregiudizi penali[43] ... e condannato in data ...OMISSIS... con senten-

[37] Pagg. 95-97 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[38] Pag. 103 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[39] Pag. 103 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[40] "La ditta in parola è risultata anche destinataria di un'interdittiva antimafia datata ...OMISSIS..., rilasciata in relazione a lavori ...OMISSIS..., sulla base dell'informativa del ...OMISSIS... Tuttavia, l'interdittiva è stata annullata dal TAR di Reggio Calabria con la sentenza n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..." – pagg. 109-110 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[41] Informazioni acquisite dal ...OMISSIS... di Bagnara con nota n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... – pag. 103 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[42] Nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...

[43] "...OMISSIS...: tratto in arresto dal ...OMISSIS... per il reato di <associazione a delinquere di stampo mafioso> ... ...OMISSIS...: con decreto nr. ...OMISSIS... MP e nr. ...OMISSIS... M. Provv. del Tribunale - Sezione Misure Prevenzione - di Reggio Calabria, veniva sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P. S. per la durata di anni due ... ...OMISSIS...: condannato con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria alla pena di 4 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso" – pagg. 104-105 della Relazione della Commissione d'Indagine.

za della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, alla pena di 22 anni e 6 mesi di reclusione per ...OMISSIS... continuato in concorso e detenzione illegale di armi e munizioni in concorso. Risulta, inoltre, che lo stesso ...OMISSIS..., in passato, abbia fatto parte di organizzazioni criminali di stampo mafioso, come fiancheggiatore della cosca dei <...OMISSIS...> di ...OMISSIS... e dei <...OMISSIS...> di ...OMISSIS..."[44].

A margine della analisi della vicenda relativa alla gestione del servizio per la raccolta dei rifiuti[45], viene anche segnalata la "preoccupante coincidenza ... degli episodi intimidatori anche gravi che hanno riguardato ...OMISSIS... impegnate nella raccolta dei rifiuti[46].

Per l'attentato alla "...OMISSIS..." la Commissione riferisce che "la ...OMISSIS... stigmatizza l'evento affermando ... :<... *indicativo, a tal proposito, è il recente episodio dell'incendio degli auto compattatori della Ditta ...OMISSIS..., che ad un'attenta lettura viene ritenuto come la reazione al tentativo di intromissione di una ditta esterna nel redditizio settore degli appalti comunali.*>"[47].

---

[44] Pag. 105 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[45] "Dunque, in progressione cronologica, si registra:
- l'aggiudicazione della gara alla ditta ...OMISSIS... che subentra nel servizio prima affidato in proroga alla ...OMISSIS...;
- l'affidamento del servizio alla ...OMISSIS... in via anticipata e sotto riserva di legge;
- il ricorso al Tar ...OMISSIS... avverso l'aggiudicazione definitiva, il quale peraltro viene respinto;
- l'attentato agli ...OMISSIS... della società ...OMISSIS...;
- l'inizio degli inadempimenti contrattuali della ...OMISSIS..., seguiti dalle contestazioni dell'Ente;
- infine, la risoluzione del contratto, seguita da una gara espletata con il sistema del cottimo fiduciario a cui vengono invitate sette ditte (secondo l'elenco fornito dall'Ente) tra le quali non risulta esserci ...OMISSIS..., che però presenta una propria offerta" – pagg 113-114 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[46] "Il primo episodio ha riguardato il ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...), socio della ...OMISSIS..., con sede a Bagnara Calabra che rinveniva, in data ...OMISSIS..., all'esterno del portone d'ingresso della sua abitazione, due cartucce inesplose calibro 12 ... Maggiore attenzione va posta all'attentato occorso alla ditta ...OMISSIS..., che ... è quella che è risultata aggiudicataria della gara indetta per la ...OMISSIS... ... In data ...OMISSIS..., alle ore ...OMISSIS... odierne, in Bagnara Calabra, Via ...OMISSIS..., all'interno di un appezzamento di terreno recintato ignoti davano alle fiamme le cabine di due autocarri, un ...OMISSIS... ed un ...OMISSIS..., entrambi di proprietà della Ditta ...OMISSIS..., corrente in ...OMISSIS..., che si occupa della ...OMISSIS... nel Comune di Bagnara Calabra, essendo subentrata con regolare gara d'appalto ...OMISSIS..." – pagg. 111-112 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[47] Pag. 112-113 della Relazione della Commissione d'Indagine.

5. Lavori pubblici

Il collegio si è particolarmente soffermato sull'attività amministrativa del Comune di Bagnara Calabra nel settore dei Lavori Pubblici, esaminando sia alcune procedure di gara che i pagamenti effettuati dall'Ente ad alcune Ditte, per le quali sono stati segnalate contiguità con esponenti della criminalità organizzata.

5.1 Lavori svolti dalla ...OMISSIS...

La Commissione, in relazione ad alcuni lavori[48] affidati dall'Ente alla Ditta "...OMISSIS..."[49], ha riferito che la società "opera prevalentemente nel settore dei ...OMISSIS..., in particolare negli ultimi anni ha lavorato nei cantieri di ...OMISSIS... ... Il titolare della ...OMISSIS... è ...OMISSIS... ed il suo più ...OMISSIS... è ...OMISSIS...[50] ... Giova evidenziare che vi sono collegamenti tra la proprietà della ...OMISSIS... e personaggi di interesse operativo (appartenenti a cosche di 'ndrangheta) di ...OMISSIS... Vi è, infatti, un legame di parentela tra ...OMISSIS... (...OMISSIS...)[51] e ...OMISSIS... del titolare di ...OMISSIS..., ovvero ...OMISSIS..., ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., ossia ...OMISSIS... di <...OMISSIS...>"[52].

Viene, altresì, precisato che "...OMISSIS..., elemento di vertice della cosca <...OMISSIS...-...OMISSIS...> di Bagnara Calabra (RC), controlle-

---

48 Manutenzione ...OMISSIS...

49 "Con sede legale a ...OMISSIS..., con oggetto di attività *lavori generali di costruzione e manutenzione di strade, autostrade e gallerie*" – pag. 120 della Relazione della Commissione d'Indagine.

50 "Identificabile in ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., residente a Bagnara Calabra in ...OMISSIS..., in quanto risulta alle dipendenze della ...OMISSIS... ed ha numerosi controlli del territorio con ...OMISSIS.... Nel ...OMISSIS... è stato denunciato per ...OMISSIS..." – pag. 115 della Relazione della Commissione d'Indagine.

51 "...OMISSIS..., nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS..., residente a ...OMISSIS.... Nel ...OMISSIS... arrestato per ...OMISSIS..., nel ...OMISSIS... denunciato a p. l. per ...OMISSIS..., nel ...OMISSIS... per porto abusivo e detenzione armi e nel ...OMISSIS... per dichiarazioni mendaci per ...OMISSIS..." – pag. 115 della Relazione della Commissione d'Indagine.

52 "...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., residente a ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS..., residente a ...OMISSIS... Quest'ultimo è ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS... Pertanto ...OMISSIS..., ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., è ...OMISSIS... di ...OMISSIS..." – pag. 115 della Relazione della Commissione d'Indagine.

rebbe la gestione dell'impresa <...OMISSIS...>, di ...OMISSIS..., formalmente intestata a ...OMISSIS...[53], a lui legato da ...OMISSIS..."[54-55].

5.2 Lavori svolti e pagamenti effettuati a favore della ditta ...OMISSIS...

Il Collegio ha anche preso in esame "la determina n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., con la quale sono stati approvati il 1° ed ultimo S.A.L. in favore della Ditta ...OMISSIS..., per i lavori di ...OMISSIS... del ...OMISSIS... (...OMISSIS...), tratto interno al centro abitato ...OMISSIS..., e liquidata la somma complessiva di € ...OMISSIS... a favore della medesima ditta. La predetta determina fa seguito alla precedente n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... con la quale era stata approvata la perizia di variante dei suindicati lavori di ...OMISSIS..., con contestuale approvazione di atto di sottomissione firmato dall'impresa esecutrice ...OMISSIS..."[56].

A tale riguardo, viene segnalato che i "motivi posti alla base della perizia tecnica approvata non rientrano tra quelli espressamente previsti dall'art. 132 del d. Lgs n. 163/2006; inoltre, la predetta determina n. ...OMISSIS... è stata munita del visto di regolarità contabile e resa esecutiva soltanto il ...OMISSIS..., cioè ben 40 giorni dopo la sua emissione e risulta pubblicata successivamente, il ...OMISSIS... Lo stato finale dei lavori viene redatto dal Direttore dei Lavori, ...OMISSIS..., il ...OMISSIS... e reca l'indicazione dei lavori eseguiti a tutto il ...OMISSIS..., il che vuol dire che i lavori in perizia di variante sono stati avviati e terminati prima ancora che la determina fosse esecutiva e decisamente molto ben prima della sua pubblicazione. Infine, l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante viene stipulato in data ...OMISSIS... sebbene, come sopra evidenziato, la determina n. ...OMISSIS..., di approvazione della perizia di variante, non fosse ancora esecutiva. Ancora

[53] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...

[54] "...OMISSIS..., è ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., residente a ...OMISSIS..., ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., residente a ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., detto "...OMISSIS...", ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS..." – pag. 120 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[55] Il Collegio precisa, altresì, che "sebbene si riscontri che nei confronti della ditta ...OMISSIS... siano state emesse diverse certificazioni antimafia liberatorie, l'ultima delle quali ha avuto scadenza alla data del ...OMISSIS..., occorre, tuttavia, evidenziare che la stessa, con nota prefettizia n. prot. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., risulta sottoposta ad <*...attenta vigilanza (...) volta a verificare eventuali pericoli di infiltrazioni mafiose...*>"– pagg. 132-133 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[56] Pagg. 149-150 della Relazione della Commissione d'Indagine.

con la successiva determina n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... vengono liquidate e pagate tutte le somme dovute alla ...OMISSIS... (anche quelle liquidate in perizia) sebbene, si rimarca, la determina n. ...OMISSIS... non fosse ancora stata resa esecutiva ... Tutto questo nei confronti di una ditta, ...OMISSIS... che, alla data del ...OMISSIS..., risulta essere destinataria di una certificazione interdittiva[57], circostanza questa sufficiente ad escluderla dall'avvio dei lavori"[58].

Viene evidenziato, quindi, che "ci si trova di fronte ad una ditta colpita da interdittiva antimafia, confermata dal Tar di Reggio Calabria, e legata da ...OMISSIS...[59], secondo quanto riportato dalle informative ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., con ...OMISSIS... nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., *<già appartenente alla cosca denominata "...OMISSIS...>, ritenuto elemento di spicco della locale criminalità nonché contiguo alla cosca <...OMISSIS...> con i cui appartenenti annovera numerose frequentazioni*"[60].

5.3 Lavori svolti e pagamenti effettuati in favore di ...OMISSIS...

L'Organo ispettivo ha anche esaminato le determinazioni emesse in favore della ditta "...OMISSIS..." ...OMISSIS... di ...OMISSIS... (detto *...OMISSIS...*) e ...OMISSIS... del Consigliere comunale ...OMISSIS..., riscontrando come "molti dei lavori ... vengano affidati direttamente senza indizione di alcuna gara, ad esclusione dell'ultima, alla quale peraltro non aderisce

---

57 "Avverso l'informativa interdittiva l'impresa ...OMISSIS... ha presentato ricorso al TAR di Reggio Calabria con richiesta di sospensiva, rigettata dal Giudice Amministrativo con l'ordinanza n. ...OMISSIS... reg.ric. n. ...OMISSIS... reg.prov.cau." – pag. 155 della Relazione della Commissione d'Indagine.

58 Pag. 151 della Relazione della Commissione d'Indagine.

59 "Il ...OMISSIS... della ...OMISSIS..., ovvero ...OMISSIS..., risulta anche citato nell'indagine <Xenopolis> ... Dall'ulteriore consultazione dei dati emersi dall'interrogazione al terminale sdi effettuata a carico del ...OMISSIS... si risale agevolmente al contesto ambientale del predetto imprenditore tenendo in considerazione le frequentazioni, tutte certificate da numerosissimi controlli di polizia, che lo vedono in costante compagnia con noti pregiudicati delle zone di ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., Bagnara Calabra e ...OMISSIS..., riconducibili, nella loro quasi totalità, alla cosca degli ...OMISSIS... di ...OMISSIS... Tra questi si ricordano: ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS...; ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS...; ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS..., inteso "...OMISSIS..." ... La ...OMISSIS... della titolare ...OMISSIS... è ...OMISSIS... con ...OMISSIS..." – pagg. 152-155 della Relazione della Commissione d'Indagine.

60 Pagg. 155-156 della Relazione della Commissione d'Indagine.

alcuna impresa tant'è che viene direttamente interpellata la ditta ...OMISSIS..."[61].

È stata posta l'attenzione sulle determine n. ...OMISSIS... in data ...OMISSIS... e n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... "rispetto alle quali sono emerse diverse gravi irregolarità ... Dall'esame delle due determine risulta che il servizio in parola è stato direttamente affidato, senza nessuna procedura selettiva delle ditte ... Nel caso della ditta ...OMISSIS... si fa rilevare la contemporaneità dell'affidamento con la data di emissione della fattura da parte della ditta stessa; peraltro va, altresì, sottolineato che la fattura in argomento non reca l'indicazione delle ore di utilizzazione del bene a cui parametrare l'importo, come peraltro era stato indicato nella ricordata determina n. ...OMISSIS... che richiamava all'uopo il tariffario regionale. Ciò è ben lampante e si spiega proprio in ragione della contemporaneità delle date ... Orbene, a tale riguardo, si tenga conto anche di un'altra evenienza e cioè che in data ...OMISSIS... la ...OMISSIS... aveva ceduto in comodato d'uso gratuito allo stesso Comune un terreno di sua proprietà, perché fosse adibito a deposito ...OMISSIS... (...OMISSIS...) ...OMISSIS.... Proprio tale circostanza farebbe sorgere dei dubbi e farebbe presupporre ad una sorta di <corrispettivo> per l'utilizzazione del terreno"[62].

Il Collegio ha, altresì, segnalato che "...personale ...OMISSIS..., nell'ambito di una attività mirata ai controlli in materia ambientale, deferiva all'A.G. competente, ...OMISSIS... (...) ...OMISSIS... del Comune di Bagnara Calabra, ritenuto perseguibile per la gestione illegale, su area non autorizzata, di ...OMISSIS...; ...OMISSIS... (...) ...OMISSIS... dello stesso Comune, ritenuto responsabile per il reato di rifiuto di atti d'Ufficio, relativo all'omessa vigilanza sulle condotte del già citato ...OMISSIS...; ...OMISSIS... (...) ...OMISSIS... del Comune di Bagnara Calabra, ritenuto responsabile del reato di falsità materiale commessa da Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative producendo nella circostanza un documento falso attestante l'assenza di ...OMISSIS... su un'area privata, già sottoposta a sequestro in

[61] Pag. 159 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[62] "Oggetto di sequestro penale, perché destinato a ...OMISSIS... in contrasto con le vigenti disposizioni normative. La stessa ...OMISSIS... risulta indagata anche per altri reati ambientali." – pag. 161 della Relazione della Commissione d'Indagine.

data ...OMISSIS..., di proprietà di ...OMISSIS..., classe ...OMISSIS..., al fine di destinarla ad isola ecologica per ...OMISSIS..."[63].

La Commissione ha, peraltro, evidenziato che il Comune di Bagnara Calabra ha erogato un contributo pari ad € ...OMISSIS... alla ...OMISSIS... di ...OMISSIS... "a fronte di un modello ISEE che reca, come indicatore ISE € ...OMISSIS..., ed un indicatore ISEE per € ...OMISSIS...; risulta anche allegata, al suindicato modello ISEE, una dichiarazione dalla quale si rileva che il patrimonio mobiliare ed immobiliare del ...OMISSIS... è pari a zero"[64].

Viene tuttavia riferito che dalle verifiche svolte "i componenti del ...OMISSIS... risultano essere proprietari di beni immobili"[65] e che "dopo qualche mese dalla data di effettuazione della domanda della richiesta del beneficio in questione, il ...OMISSIS... acquistava, in data ...OMISSIS..., una autovettura ...OMISSIS... targata ...OMISSIS... del valore di circa € ...OMISSIS..., successivamente ...OMISSIS..."[66].

Il Collegio conclude dicendo che "il caso è emblematico tanto più che riguarda ...OMISSIS... di un Consigliere comunale il cui ...OMISSIS..., per percepire un modestissimo contributo, esibisce una dichiarazione ISEE molto bassa attestante la nullatenenza in relazione al patrimonio mobiliare ed immobiliare e, per contro, ...OMISSIS... dello stesso Consigliere <cede in comodato d'uso gratuito> ...OMISSIS... Peraltro si ricorda che si tratta sempre ...OMISSIS... di due imprese, una individuale e l'altra gestita in società, imprese appartenute prima ...OMISSIS... e poi cedute ...OMISSIS... ed impegnate in appalti del Comune di Bagnara ...OMISSIS... Tutto questo si aggiunge ai precedenti che connotano la figura di ...OMISSIS... detto *...OMISSIS...* e ...OMISSIS..., indagati nell'ambito del procedimento penale n. ...OMISSIS... RGNR DDA c.d. <Operazione Cosa mia> e ritenuti contigui alla cosca ...OMISSIS... di ...OMISSIS..."[67].

5.4 <u>Lavori svolti e pagamenti effettuati in favore della ditta ...OMISSIS...</u>

---

63 Pag. 162 della Relazione della Commissione d'Indagine.
64 Pag. 168 della Relazione della Commissione d'Indagine.
65 Pag. 170 della Relazione della Commissione d'Indagine.
66 Pagg. 174-175 della Relazione della Commissione d'Indagine.
67 Pag. 175 della Relazione della Commissione d'Indagine.

L'indagine svolta ha posto l'attenzione anche su alcuni lavori affidati alla ditta individuale di ...OMISSIS...[68], operante nel settore ...OMISSIS... Viene segnalato che questi "annovera precedenti di Polizia per ...OMISSIS... ed è considerato un elemento di spicco della criminalità bagnarese, presunto aderente alla cosca ...OMISSIS...-...OMISSIS...-...OMISSIS.... I ...OMISSIS... di ...OMISSIS... sono: ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... del Comune di Bagnara Calabra e ...OMISSIS... nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS... Quest'ultimo annovera precedenti di Polizia in materia di armi ed è sospettato di essere organicamente inserito nelle organizzazioni criminali di stampo mafioso del territorio"[69].

Il Collegio precisa, al riguardo, che "in molti casi i lavori sopra elencati sono stati affidati direttamente senza indizione di alcuna gara"[70].

6. Appalti aggiudicati o svolti dalla ditta ...OMISSIS...

La Commissione ha, quindi, dedicato una ampia parte del proprio lavoro ad "un personaggio di assoluto rilievo ... ...OMISSIS..., detto anche <...OMISSIS...>, ...OMISSIS... a seguito dell'O.C.C.C n. ...OMISSIS... R.G.N.R. DDA ...OMISSIS... R.G.G.I.P. D.D.A. in data ...OMISSIS..., emessa dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Giudice per le Indagini Preliminari in quanto indagato anche per l'art. 416 *bis* c.p. il quale ha partecipato ad alcune gare bandite dal Comune riuscendo ad aggiudicarsi alcuni lavori. In particolare, nel periodo attenzionato da ...OMISSIS... fino al ...OMISSIS..., ha svolto:

- lavori di ...OMISSIS...;
- lavori di ...OMISSIS...;
- ha ...OMISSIS... ad una ditta aggiudicataria della gara ...OMISSIS..."[71].

6.1 Lavori di ...OMISSIS...

[68] Nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS..., ivi residente, ...OMISSIS... del ...OMISSIS... – pagg. 175-176 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[69] Pag. 176 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[70] Pag. 178 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[71] Pag. 184 della Relazione della Commissione d'Indagine.

Per tale intervento il Collegio ha precisato che "la Commissione di gara non predispone tutte le accortezze necessarie per evitare la possibilità di future manomissioni documentali nei plichi successivamente alla gara[72]" e, inoltre, ha riscontrato le seguenti irregolarità:

"• la mancata siglatura e numerazione delle buste secondo un ordine preciso, per esempio per numero di protocollo;
• la mancata siglatura della documentazione contenuta all'interno delle buste"[73].

Viene, altresì, riferito che "molte delle ditte ammesse, tra cui la ditta ...OMISSIS..., andavano comunque escluse in quanto ... tra i requisiti fondamentali per la partecipazione ai bandi pubblici vi è l'inesistenza dei procedimenti previsti all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 ... la mancata dichiarazione porta pertanto all'esclusione del candidato ... Successivamente il ...OMISSIS..., quando in realtà i lavori avrebbero già dovuti essere conclusi da sei giorni, interviene un verbale di sospensione lavori perché nel frattempo era stata richiesta in data ...OMISSIS... ed autorizzata una perizia di variante alla Direzione Lavori[74]".

La Commissione segnala che è lo stesso ...OMISSIS...[75] a comunicare "al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la determinazione assunta dall'Amministrazione di *<non eseguire una parte dei lavori previsti ...OMISSIS...>*. Questo intervento del ...OMISSIS... riguarda un progetto che era stato già approvato regolarmente e per il quale era stata bandita una gara, intervento questo che, peraltro, appare ancor più discutibile, in quanto si porrebbe in contrasto con l'autonomia che andrebbe riconosciuta al R.U.P."[76].

Viene tuttavia precisato che "in data ...OMISSIS..., il contratto viene risolto. Infatti, con la determina nr. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., il Responsabile ...OMISSIS..., preso atto della nota n. ...OMISSIS... del ...O-MISSIS... con cui la Prefettura ...OMISSIS... ha trasmesso un'informazione

---

[72] Pag. 188 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[73] Pag. 188 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[74] "Una volta aperte le buste contenenti le offerte e riscontrate le percentuali, la gara viene aggiudicata alla ditta ...OMISSIS... che ha presentato un ribasso pari al ...OMISSIS...%" – pag. 191 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[75] Con nota n. ...OMISSIS... – pag. 191 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[76] Pag. 192 della Relazione della Commissione d'Indagine.

interdittiva emessa a carico della ditta ...OMISSIS..., risolve il contratto d'appalto"[77].

6.2 Lavori di costruzione di ...OMISSIS... – 2° intervento.

Per questa gara la Commissione ha parimenti riscontrato "violazioni alle prescrizioni imposte dal comma 6 dell'art. 119 del d.P.R. n. 207/2010. In particolare, sono state rilevate:

- la mancata siglatura e numerazione delle buste secondo un ordine preciso, per esempio per numero di protocollo;
- la mancata siglatura della documentazione contenuta all'interno delle buste;
- l'assenza di accortezza da parte della Commissione per evitare la possibilità di future sostituzioni documentali nei plichi successivamente alla gara.

Una volta aperte le buste contenenti le offerte e riscontrate le percentuali, la gara viene aggiudicata alla ditta ...OMISSIS... che ha presentato un ribasso pari al ...OMISSIS...% sull'importo a base di gara ... I lavori vengono consegnati in data ...OMISSIS... ma vengono interrotti a seguito della certificazione interdittiva pervenuta dalla Prefettura ...OMISSIS..."[78].

Come sopra riferito, viene segnalato che "molte delle ditte ammesse tra cui la ditta ...OMISSIS... andavano escluse in quanto ... tra i requisiti fondamentali per la partecipazione ai bandi pubblici vi è l'inesistenza dei procedimenti previsti all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006"[79].

6.3 Lavori di ristrutturazione di un edificio da destinarsi ad ...OMISSIS...

Viene segnalato che per dei lavori di ristrutturazione di un edificio da destinarsi ad ...OMISSIS... (la cui procedura di gara avrebbe dovuto essere gestita dalla Stazione Unica Appaltante Provinciale[80]), la Giunta co-

---

[77] Pag. 196 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[78] Pag. 198 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[79] Pag. 199 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[80] "Il Comune di Bagnara Calabra ha sottoscritto in data 13 aprile 2011 la Convenzione di adesione alla SUAP – Stazione Unica Appaltante Provinciale, per lo svolgimento delle attività relative alle pro-

munale, al fine di evitare la perdita di un finanziamento regionale[81] "imparti-sce (delibera n. ...OMISSIS...) specifico atto di indirizzo all'Ufficio Tecnico Comunale affinché proceda *"per l'attivazione delle procedure per la scelta del contraente per la realizzazione di ristrutturazione di un edificio da adibire ad ...OMISSIS..."*.

Per tale procedura la Commissione segnala:

- "la mancata siglatura e numerazione delle buste secondo un ordine preciso, per esempio per numero di protocollo;
- la mancata siglatura della documentazione contenuta all'interno delle buste;
- la mancata predisposizione da parte della Commissione di tutte le accortezze necessarie per evitare la possibilità di future sostituzione documentale nei plichi successivamente alla gara.

Anche in questo caso, come nella gara appena esaminata, molte delle ditte ammesse, tra cui la ditta ...OMISSIS... e la ditta aggiudicataria ...OMISSIS..., andavano escluse non avendo presentato la dichiarazione in ordine ai requisiti ex art. 38 del D.lgs. n.163/2006" ... Vi è di più, la ditta aggiudicataria non presenta la visura camerale recante il nulla osta antimafia, ma allega una attestazione dove, tra l'altro, autocertifica, contrariamente alle disposizioni di legge, che nulla osta ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 252/1998. Il ...OMISSIS... è stato stipulato, davanti al Segretario comunale, il contratto ... tra ...OMISSIS..., quale Responsabile ...OMISSIS... del Comune ... e, come altro contraente, il ...OMISSIS..., quale **procuratore speciale** dell'impresa ...OMISSIS...-Appaltatore"[82].

Viene, infine, riferito che il titolare della società aggiudicataria ha "prodotto un <Contratto di collaborazione in subappalto> stipulato ... con l'impresa edile ...OMISSIS..." oltre ad aver provveduto alla assunzione di due dipendenti "previa segnalazione del ...OMISSIS..."[83 -84].

---

cedure per l'individuazione del terzo contraente per appalti superiori ad €. 150.000,00" – pagg. 202-203 della Relazione della Commissione d'Indagine.

81 La S.U.A.P., con nota del 10 novembre 2011, precisa al Comune che "i tempi per la definizione dell'iter procedurale di aggiudicazione sarebbero andati ben oltre i limiti temporali imposti dalla convenzione regionale" – pag. 203 della Relazione della Commissione d'Indagine.

82 Pag. 208 della Relazione della Commissione d'Indagine.

83 Pag. 212 della Relazione della Commissione d'Indagine.

84 "In particolare, in tutte e tre le gare esaminate, si è riscontrato:

- il comportamento ondivago da parte della Commissione di gara in ordine alla valutazione delle buste di offerta non sigillate con la cera lacca; infatti, nella gara del ...OMISSIS..., la chiusura della busta priva di ceralacca viene considerata motivo di esclusione, contrariamente a quanto era avvenuto pochi giorni prima, nella gara del giorno ...OMISSIS..., dove tale aspetto non era stato considerato rilevante;
- errori nell'effettuazione del sorteggio che, contrariamente a quanto disposto dal Presidente della Commissione di gara, doveva essere eseguito solo sulle ditte non titolari di SOA;
- il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 119, comma 6, del D.P.R. 207/2010 ... in tal senso, si rileva che, diversamente dalla disposizione indicata, le buste non sono state contrassegnate né numerate;
- la mancanza di contrassegni anche sulla documentazione contenuta all'interno delle buste;
- la mancata attuazione, quindi, da parte della Commissione di gara di tutte le accortezze necessarie per evitare la possibilità di future manomissioni documentali nei plichi successivamente alla gara;
- e soprattutto, circostanza questa di assoluta gravità, la mancata presentazione, da parte delle ditte partecipanti alla gara delle dovute dichiarazioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, a prescindere da quanto previsto dal bando di gara, trattandosi di una norma di carattere generale che non può essere derogata dalla *lexspecialis*, inosservanza questa che avrebbe dovuto comportare sempre e comunque l'esclusione, da parte della Commissione preposta alla gara, della ditta ...OMISSIS... o, nell'ultimo appalto esaminato, anche l'esclusione della ditta ...OMISSIS... che invece si è aggiudicata la gara (si rimanda in tal senso al parere di precontezioso n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., già soprarichiamato).

In più, nel caso dei lavori di riqualificazione del centro urbano, si è avuto modo di rilevare, oltre a quanto appena detto, anche le ulteriori seguenti anomalie:

- la sospensione dei lavori avvenuta il ...OMISSIS..., quando in realtà i lavori avrebbero già dovuti essere conclusi da sei giorni, ovvero il ...OMISSIS...;
- la redazione di una perizia di variante che tuttavia si protrae per un tempo molto lungo. Infatti, l'autorizzazione per la perizia è concessa dal RUP alla D.L. in data 16.10.2012, mentre la presentazione della variante da parte della D.L. è avvenuta in data ...OMISSIS...;
- la mancata comunicazione all'ANAC, a mente dell'art. 158, 9° comma, Reg. Esecuzione DPR 207/2010 per il quale: <*Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità*> (si tenga presente che i lavori avrebbero dovuto concludersi entro il termine di 120 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, mentre la sospensione è intervenuta per il tempo ben maggiore di 6 mesi, ovvero dal ...OMISSIS... al ...OMISSIS...).

In ordine ai lavori di ristrutturazione di un edificio da destinarsi ad ...OMISSIS..., si è avuto modo di rilevare, oltre le gravi irregolarità già indicate al punto 1), anche quanto segue:

- la presentazione di un <*contratto di collaborazione in subappalto*><*per il nolo a freddo di attrezzature varie (minipala, miniescavatore e minidumper, ponteggio completo di tutte le sicurezze per mq. 400 circa, nonché macchinari vari per spruzzo di intonaco premiscelato a base di gesso e cemento)*> acquisito direttamente da questa Commissione tramite il ...OMISSIS... dove il legale rappresentante della ditta ...OMISSIS... è stato sentito al riguardo dei rapporti intercorrenti con il ...OMISSIS...;
- la mancata comunicazione della stipula del contratto in esame alla stazione appaltante;

Il Collegio fornisce quindi un quadro riassuntivo della personalità del ...OMISSIS... e delle vicende giudiziarie che lo vedono direttamente interessato. In particolare, segnala che "...OMISSIS... è, al momento, ...OMISSIS... a seguito dell'O.C.C.C. ...OMISSIS... R.G.N.R. D.D.A. ...OMISSIS... R.G.G.I.P. D.D.A. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Giudice per le Indagini Preliminari in data ...OMISSIS... ... lo stesso risulta inserito a pieno titolo nel contesto mafioso e precisamente nella *'ndrina* degli ...OMISSIS...[85]. Negli atti d'indagine ... si legge quanto segue: <È stato infatti possibile risalire, sulla scorta delle probanti acquisizioni emerse nel corso delle attività di ...OMISSIS..., svolte a carico del ...OMISSIS..., alle condotte poste in

---

- l'ambiguità della terminologia utilizzata nel contratto stesso dove addirittura il ...OMISSIS..., quale parte contraente, viene definito, nel corpo dell'atto, <*collaboratore*> e dove ancora si legge: <*il committente metterà a disposizione quanto sopra, concordando tempi e orari per lo svolgimento regolare del lavoro stesso*>; <*le parti convengono, (...), di valutare periodicamente (...) sia il lavoro svolto, sia quello da programmare, anche in relazione agli obiettivi della P.A.*>; <*il compenso viene fissato in Euro ...OMISSIS... oltre IVA come per legge. (...); Le parti convengono nel fatto che il compenso (...) è proporzionato alla quantità di lavoro*>; <*eventuali importi eccedenti per (...) o tempi di lavoro eccedenti quelli programmati, dovranno essere concordati preventivamente*>. Elementi tutti questi che fanno pensare a qualcosa di diverso da un semplice contratto di nolo a freddo potendosi configurare, nella fattispecie, un contratto di nolo a caldo se non addirittura un vero e proprio subappalto che, come tale, andava autorizzato. Osservazioni queste supportante anche dall'assunzione dell'operaio, ...OMISSIS..., che è stato alle dipendenze della ditta ...OMISSIS... dal ...OMISSIS... fino al ...OMISSIS... (nelle more della stipula del contratto in esame, avvenuto in data ...OMISSIS...) ed è poi passato alle dipendenze della ...OMISSIS... dal ...OMISSIS... fino al ...OMISSIS...;
- il mancato controllo da parte della Direzione Lavori (affidata in questo caso al Dirigente ...OMISSIS..., nominato anche RUP, oltre che contemporaneamente rappresentante della Stazione Appaltante e Direttore dei Lavori) che, ai sensi di legge (cfr artt. 148-150, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) aveva il diritto-dovere di esercitare appieno il ruolo attribuito in forza di legge e avrebbe dovuto espletare tutte le verifiche sul cantiere, riscontrando così la presenza di mezzi non appartenenti alla ...OMISSIS.... In ordine a tale aspetto, si richiama anche il parere espresso dall'Autorità di Vigilanza nella determina n. ...OMISSIS..., dove appunto si legge a proposito dei contratti similari: <va riconosciuto ai soggetti preposti alla conduzione dell'appalto *(responsabile unico del procedimento, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione)* il diritto-dovere di esercitare appieno il ruolo attribuito in forza di legge, con ciò potendo configurare - indirettamente - delle limitazioni nel ricorso agli anzidetti sub-affidamenti>" – pagg. 312-317 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[85] "Gli elementi acquisiti nel corso dell'attività menzionata, avviata nel ...OMISSIS... con il monitoraggio delle ...OMISSIS... e di ...OMISSIS..., hanno evidenziato come l'articolazione territoriale di *'ndrangheta* riconducibile al <gruppo ...OMISSIS...> operante nel <locale> della *'ndrangheta* di ...OMISSIS... ed in particolare il ceppo facente capo ad ...OMISSIS..., praticasse, oltre al controllo diretto e/o indiretto di attività commerciali del luogo, degli appalti e di attività economiche in genere, anche una sorta di <osservazione> sulle dinamiche mafiose all'interno del c.d. <MANDAMENTO CENTRO>, in cui si articola l'organizzazione della 'ndrangheta, oltre al controllo della cosa pubblica" – pag. 222 della Relazione della Commissione d'Indagine.

essere da quest'ultimo che lo collocano tra quegli imprenditori in grado di accaparrarsi numerosi lavori attraverso l'aggiudicazione di importanti appalti dai quali poter ottenere consistenti entrate economiche, non necessariamente dichiarate, che gli permettono di mantenere un tenore di vita elevato. Ciò non di meno il ...OMISSIS... è personaggio assolutamente inserito nel substrato criminale egemone in diversi comuni della fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria. Testimonianza di ciò si evince dalla lettura delle frequentazioni del ...OMISSIS... stesso, riconducibili ai controlli di polizia effettuati a suo carico, che lo vedono in costante presenza con importanti personaggi del panorama criminale di quelle zone, segnatamente per quanto concerne la sfera di appartenenza alla famiglia ...OMISSIS... di ...OMISSIS... (RC)"[86].

Al contempo, viene riferito "l'interesse da parte del ...OMISSIS... di voler imporre la sua presenza sul territorio di Bagnara Calabra e, non può escludersi che ciò avvenga non soltanto per motivi economici ma anche per ribadire – secondo la logica tipica degli appartenenti alle cosche di *'ndrangheta* - la sua supremazia nei confronti delle altre ditte"[87].

In ragione di ciò, l'Organo ispettivo comunica che "dalla lettura dell'O.C.C. e degli atti d'indagine è possibile desumere l'attualità e l'intensità degli interessi di alcuni soggetti inseriti nel contesto mafioso che intendono acquisire, attraverso una pervasiva infiltrazione nei meccanismi di produzione ed amministrazione della ricchezza, il controllo di importanti fasce di attività economiche ed imprenditoriali, stabilendo accordi ed attuando forme di condizionamento dell'attività economica e contatti con esponenti politici. Le indagini hanno riscontrato vere e proprie imprese vicine alla criminalità organizzata che, ammantate da una parvenza di liceità, servono proprio per esercitare le attività connesse ad appalti e conseguire i relativi profitti: è chiaro che la contiguità se non una vera e propria intraneità, che le caratterizza, favorisce le attività dell'impresa e scongiura ogni forma di concorrenza ... Dalla lettura degli atti si evince una vera e propria opera di convincimento messa in atto ...OMISSIS... in favore <dell'amico> ...OMISSIS... indicato agli interlocutori come persona in grado di rilevare, anche in contanti, i precedenti pre-contratti anche a cifre superiori rispetto a quelle in precedenza prospettate; il tutto dietro costanti contatti e

[86] Pagg. 218-228 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[87] Pagg. 217-218 della Relazione della Commissione d'Indagine.

frequentazioni spesso di persona anche <a quattr'occhi> per chiarire meglio i dettagli"[88].

7. Accertamenti sugli automezzi comunali e sulle relative riparazioni.

Il Collegio, in relazione agli interventi eseguiti sugli automezzi comunali, ha precisato che alcuni di questi sono stati effettuati dalla Ditta "...OMISSIS... con sede a Bagnara Calabra". A tale riguardo, ha segnalato che "...OMISSIS...[89], che annovera piccoli precedenti di polizia ...OMISSIS..., è ...OMISSIS... di ...OMISSIS... (...*OMISSIS*...), nonché ...OMISSIS... del Consigliere ...OMISSIS..."[90].

Dall'analisi delle relative determinazioni dirigenziali, è stato evidenziata "la violazione di alcune disposizioni legislative, sia in ordine al rispetto delle regole di buona amministrazione (basti semplicemente pensare alla rotazione delle ditte), che in relazione ad altri aspetti; in particolare, ricorre l'abitudine di affidare i lavori alla ditta e liquidarne le competenze senza aver prima provveduto ad impegnare le somme in bilancio con apposita determina; il tutto in contrasto con le disposizioni contabili ed anche con le disposizioni contenute nel nuovo regolamento sui lavori in economia"[91].

8. Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata destinati e consegnati al Comune di Bagnara Calabra

Il Collegio segnala che al Comune di Bagnara Calabra risultano destinati ed assegnati anche beni immobili confiscati alla mafia[92]. Viene rife-

---

88 Pagg. 299-312 della Relazione della Commissione d'Indagine.
89 Nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS...
90 Pag. 179 della Relazione della Commissione d'Indagine.
91 Pag. 183 della Relazione della Commissione d'Indagine.
92

N. Bene	Indirizzo	Data confisca definitiva	Data comunicazione	Tipologia	Numero atto	data destinazione	Data consegna
97423	Loc. Don Bosco	19/5/2005	27/6/2005	Terreno edificabile	11567	15/4/2008	14/7/2008

rito che "i beni in questione sono stati confiscati in danno di ...OMISSIS... (nato a Bagnara Calabra il ...OMISSIS...) e ...OMISSIS... (nata a Bagnara Calabra il ...OMISSIS...), giusta decreto n. ...OMISSIS... R.M.P. emesso in data ...OMISSIS..., dal Tribunale di Reggio Calabria, parzialmente confermato dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria e divenuto irrevocabile in data ...OMISSIS... Dagli accertamenti eseguiti presso l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati è emerso che il Comune di Bagnara Calabra non ha fornito alcun riscontro in ordine all'uso sociale dei predetti cespiti (avrebbero dovuto essere destinati, secondo quanto riferito dallo stesso Ente alla Prefettura di Reggio Calabria, con nota prot. n. ...OMISSIS... in data ...OMISSIS..., a centro di aggregazione giovanile). Secondo quanto riferito dalle Forze dell'Ordine si tratta di immobili in stato di abbandono e il terreno non risulta coltivato".

Conclusioni

La Commissione, nel fornire una valutazione riassuntiva del lavoro svolto, evidenzia che "dal quadro d'insieme emerge un intreccio particolarmente significativo: come si è evinto dalle intercettazioni, vi è un continuo collegamento fra più personaggi, che si conoscono tra loro, i quali sono titolari di ditte che svolgono o hanno svolto lavori per conto del Comune e che

97431	Loc. Don Bosco	19/5/2005	27/6/2005	capannone	11567	15/4/2008	14/7/2008
97484	Loc. Don Bosco	19/5/2005	27/6/2005	appartamento	11567	15/4/2008	14/7/2008
97487	Loc. Don Bosco	19/5/2005	27/6/2005	appartamento	11567	15/4/2008	14/7/2008
97490	Loc. Don Bosco	19/5/2005	27/6/2005	Box garage	11567	15/4/2008	14/7/2008
115613	Loc. Don Bosco	19/5/2005	27/6/2005	altro	11567	15/4/2008	14/7/2008

sono stati anche accomunati dagli interessi connessi agli appalti milionari ...OMISSIS...; si fa, in particolare, riferimento alle ditte di ... ...OMISSIS..., alla ditta ...OMISSIS..., alla ditta ...OMISSIS... per finire alla ditta ...OMISSIS... Tutte le ...OMISSIS... riportate mettono infatti in luce i collegamenti delle ditte tra loro e delle stesse con ...OMISSIS..., risultato intraneo alla cosca ...OMISSIS..."[93].

Il condizionamento che le cosche criminali esercitano sul territorio di riferimento risalta dalla lettura delle valutazioni e delle considerazioni che la Commissione d'Indagine ha riportato nella propria relazione.

Gli accertamenti svolti e le indagini effettuate hanno fatto emergere elementi informativi, ancorché in alcuni casi a carattere indiziario, nonché un clima di contiguità acclarato da intercettazioni, che attestano l'esistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata da parte degli Amministratori ed hanno evidenziato, di conseguenza, la permeabilità dell'Ente comunale alle ingerenze della *'ndrangheta.*

Come è noto, peraltro, l'orientamento giurisprudenziale intervenuto successivamente all'entrata in vigore della legge n. 94/2009 (c.d. "Pacchetto Sicurezza"), consolida alcuni filoni interpretativi già presenti nelle sentenze intervenute antecedentemente alla modifica normativa. A tal proposito, si cita una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio[94], che ben si attaglia alla situazione del Comune di Bagnara Calabra: "Gli elementi posti a conferma di collusioni, collegamenti e condizionamenti vanno considerati nel loro insieme ... invero, non può dubitarsi della sussistenza, nella fattispecie degli elementi dimostrativi delle pressioni esercitate dalla criminalità locale sugli organi elettivi comunali e della conseguente grave condizione di disfunzionalità dell'Ente territoriale considerato, che si è sostanziato ... non in generiche irregolarità amministrative bensì in una complessiva e continuativa azione pubblica che, in quanto alterata nel procedimento di formazione della volontà dei suoi organi elettivi ed amministrativi, nonché priva dei connotati basilari espressivi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, risulta assolutamente inadeguata a garantire gli interessi della collettività e ad assicurare il funzionamento dell'ente e la sicurezza pubblica".

---

[93] Pag. 344 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[94] Sentenza n. ...OMISSIS... Reg.Prov.Coll. depositata il ...OMISSIS...

L'analisi svolta dal Collegio, in questo senso, illustra come in settori dell'Amministrazione l'*agere* amministrativo sia stato deviato dal fine dell'interesse pubblico per privilegiare anche interessi di imprese e di soggetti contigui ad organizzazioni criminali.

In altre circostanze, invece, l'attività amministrativa si è dimostrata non in grado di intervenire per arginare fenomeni e fattispecie caratterizzati da una diffusa illegalità i quali, pur risalenti nel tempo, continuano a persistere senza che vengano attuati interventi di contrasto.

Gli accertamenti svolti e le indagini effettuate dal Collegio hanno pertanto rilevato una alterazione del procedimento di formazione della volontà politico-amministrativa nonché una compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione di Bagnara Calabra, in un contesto territoriale caratterizzato da una storica e fortemente radicata fenomenologia di tipo *'ndranghetista*.

Occorrerebbe, pertanto, l'avvio di una fase idonea e protesa a ristabilire le condizioni di legalità dell'azione amministrativa comunale e ad assicurare l'imparzialità, l'efficacia ed il perseguimento del pubblico interesse. In tale ottica, necessiterebbero interventi straordinari di recupero e ripristino della trasparenza e della legalità dell'attività municipale che valgano a ricostruire il corretto e fisiologico tessuto amministrativo e decisionale.
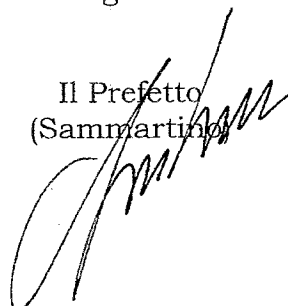
Le risultanze della Commissione d'Indagine sono state, peraltro, esaminate in sede di riunione di Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica tenutasi presso questa Prefettura in data 20 gennaio 2015, con la partecipazione del Procuratore Distrettuale Antimafia. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopra lumeggiate.

In conclusione, lo scrivente medesimo ritiene che gli elementi emersi dalla complessiva indagine presso il Comune di Bagnara Calabra appaiono suscettibili di valutazione ai fini dell'adozione di un eventuale provvedimento di rigore, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009 n. 94.

Si allegano:

- relazione predisposta dalla Commissione d'Indagine (1 copia cartacea);
- 1 compact disk contenente la copia in formato elettronico della presente relazione e della relazione della Commissione d'Indagine.

Il Prefetto
(Sammartino)

15A03332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Arpino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati eletti il consiglio comunale di Sant'Arpino (Caserta) ed il sindaco nella persona del sig. Eugenio Di Santo;

Vista la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord in data 19 maggio 2014, depositata il 3 giugno 2014, divenuta irrevocabile in data 19 febbraio 2015, con la quale il predetto amministratore è stato condannato per uno dei delitti di cui all'art. 10, comma 1, lett. *c)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Considerato che detta sentenza comporta, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del sopracitato decreto legislativo, la decadenza di diritto dalla carica di sindaco dalla data di passaggio in giudicato della medesima;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Il consiglio comunale di Sant'Arpino (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 aprile 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Arpino (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Eugenio Di Santo.

Con sentenza del Tribunale di Napoli Nord, depositata il 3 giugno 2014, divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2015, il suddetto amministratore è stato condannato per uno dei reati di cui all'art.10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Il passaggio in giudicato della citata sentenza di condanna comporta la decadenza di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11, comma 7, e 10, comma 1, lett. *d)*, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La condizione di incompatibilità sopravvenuta durante lo svolgimento del mandato elettorale è stata portata a conoscenza dell'organo consiliare, con nota del prefetto di Caserta in data 11 marzo 2015.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Arpino (Caserta).

Roma, 13 aprile 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A03309

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 aprile 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 dicembre 2014 e scadenza 15 giugno 2022, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 aprile 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 62.535 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 2015, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 dicembre 2014 e scadenza 15 giugno 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei «CCTeu», con godimento 15 dicembre 2014 e scadenza 15 giugno 2022, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.

Gli interessi sui «CCTeu» di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti «CCTeu» sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,55%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto è pari allo 0,369%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 29 aprile 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei «CCTeu» sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 maggio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 140 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 4 maggio 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,729% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2015, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2015

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A03380

DECRETO 27 aprile 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 2 marzo 2015 e scadenza 1° giugno 2025, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 aprile 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 62.535 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 24 febbraio e 26 marzo 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 2 marzo 2015 e scadenza 1° giugno 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 2 marzo 2015 e scadenza 1° giugno 2025. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 1,50% pagabile in due semestralità posticipate; la prima cedola è pagabile il prossimo 1° giugno, le cedole successive sono pagabili il 1° dicembre ed il 1° giugno di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° giugno 2015, sarà pari allo 0,375000% lordo, corrispondente a un periodo di 91 giorni su un semestre di 182.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 maggio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 63 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 4 maggio 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 1,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A03381

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 dicembre 2014.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale «AAL EXPACT». (Decreto n. 4495).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del M.I.U.R.;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca";

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01";

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 742/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione programma AAL;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale AAL 6 Call 2013;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali EUROSTARS e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali non è prevista la valutazione tecnico scientifica e l'ammissione a finanziamento del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 115 del 19 febbraio 2013 e in particolare l'art. 6, comma 1, che conferisce

al Ministero la possibilità di invitare, con propri avvisi i soggetti ammissibili a presentare progetti su tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti temporali e i limiti di costo;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot.n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, relativa all'anno 2012 (FAR 2012), di cui al decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013 e della ripartizione delle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica, relativa all'anno 2013 (FIRST 2013), di cui al decreto direttoriale n. 1049 del 19 dicembre 2013 e alla nota MIUR ex Uff. III D.G.I.R. del 29 ottobre 2014;

Visto l'ANNEX internazionale della AAL Joint Programme Call 6 - Guide for Applicants;

Visto il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le "Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative e programmi internazionali" del 28 marzo 2013;

Visto l'esame istruttorio effettuato dall'Istituto convenzionato Banca BNL Gruppo BNP Paribas in data 17 giugno 2014 e successiva rettifica del 24 giugno 2014;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca AAL EXPACT è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (All. 1).

Considerato che il proponente Ethical Software Soc. Coop., secondo quanto relazionato da Banca BNL Gruppo BNP Paribas, non soddisfa la verifica del parametro di onerosità finanziaria, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, dell'art. 30, del decreto-legge n. 5/2012, convertito con legge n. 35/2012, si subordina la stipula del contratto, alla produzione da parte del proponente di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011, ove prevista in relazione agli importi.

Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 184.661,47 di cui € 138.342,07 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST 2013 (decreto direttoriale n. 1049 del 19 dicembre 2013) e € 46.319,40 quale credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FAR 2012 (decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013).

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2014

Il capo del Dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 369

ALLEGATO *1*

Scheda dettagliata del progetto ammesso al finanziamento

AAL EXPACT

• Progetto di Ricerca AAL EXPACT • Protocollo N.967/968 del 04-04-2014

Titolo: "Experiences Keep people Active"

Inizio: 01-07-2014 Durata Mesi: 24 mesi

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

Ethical Software Soc.Coop. **BOLZANO**

Accademia Europea **BOLZANO**

• Costo Totale ammesso Euro € 230.649,10

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro € 230.649,10

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	230.649,10	0,00	230.649,10
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	230.649,00	0,00	230.649,10

Proponenti piccole/micro Imprese

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 55% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 45% dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato pari a:

- Attività di ricerca industriale 40% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 35% dei costi ammissibili

Sezione D - Condizioni Specifiche

Si subordina la stipula del contratto all'acquisizione da parte della **Ethical Software Soc. Coop**.di una polizza fidejussoria a copertura dell'intero ammontare della agevolazione concessa, in quanto non risulta soddisfatta la verifica del parametro di onerosità finanziaria, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 quater, dell'art.30, del D.L. n.5/2012, convertito con legge n. 35/2012.

Proponente Organismo di Ricerca

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 65% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 40% dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato pari a:

- Attività di ricerca industriale 0% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 0% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate fino a Euro **184.661,47**

- Contributo alla spesa fino a Euro **138.342,07**
- Credito agevolato fino a Euro **46.319,40**

Anagrafica di progetto			
Progetto di Ricerca	AAL EXPACT		
Titolo	*"Experiences keep people Active"*		
Data Inizio	01/07/2014		
Durata Mesi	24 mesi		
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	Accademia Europea di Bolzano		
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 114.850,60	€ -	€ 114.850,60
Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto			
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -	€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -	€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -	€ -
Non Eleggibile	€ -	€ -	€ -
Extra UE	€ -	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	€ -

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	65%	€ 74.652,89	40%	€ -	€ 74.652,89

Anagrafica di progetto			
Progetto di Ricerca	**AAL ExpACT**		
Titolo	*"Experiences keep people Active"*		
Data Inizio	01/07/2014		
Durata Mesi	24 mesi		
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	ETHICAL Software Soc. Coop.		
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 115.798,50	€ -	€ 115.798,50

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto			
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -	€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -	€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -	€ -
Non Eleggibile	€ 115.798,50	€ -	€ 115.798,50
Extra UE	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 115.798,50	€ -	€ 115.798,50

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	55%	€ 63.689,18	45%	€ -	**€ 63.689,18**
Credito Agevolato	40%	€ 46.319,40	35%	€ -	**€ 46.319,40**

15A03212

DECRETO 8 gennaio 2015.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale «CeBioN». (Decreto n. 9).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il DPCM n. 98 dell'11.02.2014 (GU n. 161 del 14.07.2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 07/08/2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115 "Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la nota n. 2591 del 28 ottobre 2013 "Risorse finanziarie necessarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere sul decreto di riparto delle risorse FIRST per l'anno 2013".

Visto il DM n. 1049 del 19 dicembre 2013, Ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013.

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 3 dicembre 2009 che, nell'ambito Joint Programming Initiative approvano il lancio della tematica "Cura delle malattie neurodegenerative, con particolare riferimento all'Alzheimer.

Vista l'Iniziativa di cooperazione internazionale Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND);

Vista la call lanciata il 2 dicembre 2013 nell'ambito della citata iniziativa "European research projects for Cross-Disease Analysis of Pathways related to Neurodegenerative Diseases";

Visto l'Avviso integrativo n. prot. 264 del 30 gennaio 2014 pubblicato dal MIUR in data 30 gennaio 2014 che stabilisce, tra l'altro, i soggetti ammissibili, lo stanziamento complessivo per il finanziamento dei progetti e i costi eleggibili;

Vista la nota n. prot. 24615 del 29 ottobre 2014, con la quale l'ufficio III della DGIR ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della call, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Vista la Proposal Application Form del progetto "Cellular Bioenergetics in Neurodegenerative Diseases: A system-based pathway and target analysis", di seguito CeBioN;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto CeBioN figura l'Università di Padova che ha richiesto al MIUR un finanziamento di importo pari ad Euro 153.787,92;

Considerato che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di € 300.000,00, nella forma del contributo nella spesa, a valere sulle risorse del FIRST 2013.

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale CeBioN è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 01/01/2015 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in Euro 153.787,92, nella forma di contributo nella spesa, e graveranno sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049 del 19 dicembre 2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi FIRST, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Le variazioni del progetto che non determinino un aumento di spesa, qualora approvate in ambito comunitario, saranno sottoposte, ai fini della loro approvazione, ad una valutazione istruttoria secondo la normativa nazionale.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla JPND e dallo scrivente Ministero.

Art. 4.

1. In favore dell'Università di Padova, in quanto soggetto pubblico, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione della agevolazione dì cui all'art. 1, nella misura del 100% del contributo ammesso.

2. La Università Padova si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove il beneficiario non osservi le prescrizioni di cui al presente decreto e correlata normativa di legge e regolamentare, ovvero in caso di mancata realizzazione delle attività progettuali di cui all'art. 1, procederà alla revoca del finanziamento ed al recupero coattivo delle somme erogate.

4. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2015

Il capo del Dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 842

Allegato 1

Anagrafica di progetto	
Progetto di Ricerca	JPND 2013 – call "European research projects for Cross-Disease Analysis of Pathways related to Neurodegenerative Diseases"
Titolo	Cellular Bioenergetics in Neurodegenerative Diseases: A system-based pathway and target analysis
Data Inizio	01/01/2015
Durata Mesi	36
L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 18 febbraio 2014, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 20 maggio 2014.	
Ragione Sociale/ Denominazione Ditte	Università di Padova Via 8 febbraio 2 35122 Padova
Attività	Ricerca Fondamentale
Costo Totale ammesso	€ 236.596,80

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto	
Attività	Ricerca Fondamentale
Eleggibile lettera a)	€ -
Eleggibile lettera c)	€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -
Non Eleggibile	€ 236.596,80
Extra UE	€ -
Totale	€ 236.596,80

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto		
Attività	%	Ricerca Fondamentale
Contributo alla spesa	65%	€ 153.787,92

15A03211

DECRETO 31 marzo 2015.

Modifica del decreto 9 dicembre 2014, n. 4495 di ammissione del progetto «AAL EXPACT». (Prot. n. 672).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del M.I.U.R.;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01";

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 742/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Programma *AAL)*;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale AAL 6 Call 2013;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali AAL e da questa iniziativa ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali non è prevista la valutazione tecnico scientifica e l'ammissione a finanziamento del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, relativa all'anno 2012 (FAR 2012), di cui al decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013 e della ripartizione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti nelle ricerca scientifica e tecnologica, relativa all'anno 2013 (FIRST 2013), di cui al decreto direttoriale n. 1049 del 19 dicembre 2013 e alla nota MIUR ex Uff.III D.G.I.R. del 29 ottobre 2014;

Visto l'ANNEX internazionale della AAL Joint Programme Call 6 – Guide for Applicants;

Visto il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le "Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative e programmi internazionali" del 28 marzo 2013;

Visto l'esame istruttorio effettuato dall'Istituto convenzionato Banca BNL Gruppo BNP Paribas in data 17 giugno 2014 e successiva rettifica del 24 giugno 2014;

Visto il decreto direttoriale n. 4495 del 9 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2015, fg. 369 con il quale il progetto è stato ammesso alle agevolazioni, con le modalità e le condizioni ivi indicate, per un importo complessivo di euro 184.661,47, di cui euro 138.342,07 nella forma di contributo alla spesa e di euro 46.319,40 quale credito agevolato, in favore dei proponenti:

Ethical Software Soc.Coop. di Bolzano;

Accademia Europea di Bolzano.

Vista l'e-mail in data 18 agosto 2014, con la quale il Presidente dott. Ivan Ceradini, rende nota la avvenuta modifica societaria del proponente da "Ethical Software Società Cooperativa" in "Ethical Software Cooperativa Sociale Onlus" (Allegato 1 - Visura di evasione del Registro delle Imprese di Bolzano dell'8 agosto 2014);

Considerato che il codice fiscale e numero di partita IVA risultano invariati rispetto al codice fiscale e numero di partita IVA della "Ethical Software Società Cooperativa";

Visto il verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti della "Ethical Software Cooperativa Sociale" con sede in Piazza Mazzini n. 50/56 - Bolzano, codice fiscale numero 02514610217 ed iscrizione al registro delle imprese di Bolzano, con la quale è stato deliberato l'aumento di capitale sociale di euro 10.000,00 (Allegato 2);

Considerata la decisione in ambito internazionale dello spostamento della data di avvio delle attività progettuali dal 1° luglio 2014 al 1° settembre 2014 (Allegato 3);

Ritenuta la necessità di procedere, per il progetto in argomento, all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica al decreto direttoriale n. 4495 del 9 dicembre 2014;

Decreta

Art. 1.

A parziale modifica del D.D. n. 4495 del 9 dicembre 2014 registrato dalla Corte dei Conti, il 29 gennaio 2015, fg. 369:

1. di prendere atto della variazione della denominazione sociale della "Ethical Software Cooperativa Sociale", giusta comunicazione del 18 agosto 2014, fermi restando codice fiscale e partita IVA, come segue:

Ethical Software Cooperativa Sociale Onlus

Piazza Mazzini, n. 53

39100 - Bolzano

C.F./P.IVA n. 02514610217.

2. di prendere atto della decisione in ambito internazionale dello spostamento della data delle attività progettuali dal 1° luglio 2014 al 1° settembre 2014 (Allegato 3);

Art. 2.

Resta ferma ogni altra disposizione e statuizione di cui al decreto direttoriale n. 4495 del 9 dicembre 2014 registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2015, foglio n. 369.

Il presente decreto non rientra tra quelli soggetti a controllo da parte degli organi competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma, 31 marzo 2015

Il direttore generale: DI FELICE

15A03442

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 aprile 2015.

Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario contenenti «colistina» da somministrare per via orale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 16 marzo 2015, relativa, nel quadro dell'art. 35 della sopracitata direttiva 2001/82/CE, all'autorizzazione all'immissione in commercio di tutti i medicinali veterinari contenenti "colistina" da somministrare per via orale;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti "colistina" da somministrare per via orale, devono essere modificate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nell'etichettatura e nel foglietto illustrativo secondo quanto disposto nell'Allegato III della sopracitata decisione della Commissione del 16 marzo 2015.

A tal fine le società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio sopracitate sono tenute a presentare con effetto immediato la relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente ed a conformare entro sessanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio a quanto disposto nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2015

Il direttore generale: BORRELLO

15A03218

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 aprile 2015.

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l'anno 2014.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perché operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata;

Visti i dati forniti, con propria comunicazione del 2 febbraio 2015, dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali risulta il seguente scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato: anno 2014 scostamento in punti percentuali = 0,00

Decreta:

Art. 1.

Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell' anno 2014.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2015

Il Ministro: DELRIO

15A03382

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 aprile 2015.

Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 242 del 14 ottobre 2004, recante "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al

decreto ministeriale 6 dicembre 2000”, con il quale, in particolare, è stato pubblicato l’intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, “Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l’art. 10;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 210 del 9 settembre 2005, recante: “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000”;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 61 del 14 marzo 2006, recante: “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000”;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 21 aprile 2006, “Rettifica dell’allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000”;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 38 del 15 febbraio 2007, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il Regolamento CE n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Regolamento UE n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 182 del 7 agosto 2007, recante Disposizioni transitorie per l’uso del sinonimo “Friulano” della varietà di vite “Tocai friulano”, nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 253 del 30 ottobre 2007, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 251 del 27 ottobre 2007, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e disposizioni per l’uso del sinonimo «Tai», della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008.”;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 62 del 13 marzo 2008, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 194 del 20 agosto 2008, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 22 aprile 2009, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 146 del 26 giugno 2009, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 189 del 14 agosto 2010, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 170 del 23 agosto 2011, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 137 del 14 giugno 2012, “Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 60 del 12 marzo 2013, “Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 141, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2012 ed in particolare l’art. 12, comma 20;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, pubblicato pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 173 alla Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 186 del 9 agosto 2013, “Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 241 del 14 ottobre 2013, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 127 del 4 giugno 2014, "Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 258 del 6 novembre 2014, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed in particolare l'art. 8, così come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 con l'art. 2, comma 1-*ter*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Viste le richieste di iscrizione di nuove varietà di vite e le richieste di omologazione di nuovi cloni inviate al Ministero;

Ritenuto comunque opportuno consultare, anche per le vie brevi, esperti del settore in merito alle nuove varietà e selezioni clonali;

Preso atto dei conseguenti pareri espressi in merito alle richieste di cui sopra e considerato che alcune varietà presentate per l'iscrizione al Registro nazionale risultano già iscritte nei Cataloghi nazionali di altri Stati membri dell'Unione europea;

Preso altresì atto, sia di alcuni errori di stampa in decreti precedenti, sia delle variazioni dei proponenti l'omologazione di alcuni cloni, così come comunicato dagli interessati attraverso la propria associazione vivaistica della vite;

Considerata la necessità di rendere individuabili le varietà di vite provenienti da incrocio di Vitis vinifera con altre specie del genere Vitis, iscritte nel Registro nazionale al fine di consentire il corretto uso delle loro uve secondo quanto stabilito dall'art. 8 del citato decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Articolo unico

Il Registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 20 ottobre 2014 viene modificato, all'allegato 1, come segue.

Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Fleurtai B., codice varietà 497, sinonimo UD-34.111;

Julius N., codice varietà 498, sinonimo UD-36.030;

Montanera N., codice varietà 499;

Sorèli B., codice varietà 500, sinonimo UD-34.113.

Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, nelle annotazioni accanto a ciascuna delle seguenti varietà viene aggiunta la dizione "Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di origine ex art. 8, comma 6, d.lgs. 61/2010":

497 - Fleurtai B.;

498 - Jul*ius* N.;

471 - Solaris B.;

499 - Sorèli B.

Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, vengono apportate le seguenti correzioni rispetto ai cloni omologati:

varietà 046 Calabrese N. il clone 006, erroneamente registrato come I – VITIS RG 101, viene rettificato con la denominazione corretta clone I – UNIMI RG101;

varietà 218 Sangiovese N., i cloni 112 e 113 registrati rispettivamente come I - FdB – CAB M 43 e I - FdB - CAB M 18, vengono rettificati con la numerazione progressiva e la denominazione corretta in clone 112 - I - FdB - CAB M 17 e clone 113 - I - FdB - CAB M 43.

Alla sezione II - vitigni ad uve da tavola, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Arrafourteenone N., codice varietà 774;

Arraeighteen N., codice varietà 775;

Arratwentyfive B., codice varietà 776;

Arratwentynine Rs., codice varietà 777;

Arratwentyseven N., codice varietà 778;

Arratwentyeight Rs., codice varietà 779;

Sugrathirtysix N., codice varietà 780;

Sugrathirtyeight N., codice varietà 781;

Sugrafourtyone B., codice varietà 782.

L'elenco delle varietà e dei cloni e dei relativi codici, di cui all'allegato 1, sezione I e sezione II del decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

ALLEGATO

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
046	CALABRESE N.	001	I - AM 39	1987	19/20	NERO D'AVOLA	
		002	I - AM 28	1990	19/20/22		
		003	I - Ampelos VCP 2	2009	60/68		
		004	I - Regione Sicilia 84	2011	84		
		005	I - VFP 12	2014	4		
		006	I - UNIMI RG 101	2014	33		
		007	I - VITIS RG 125	2014	58		
497	FLEURTAI B.						Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
498	JULIUS N.						Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
499	MONTANERA n.						
218	SANGIOVESE N.	001	I - RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole)	1969	2	SANGIOVETO	
		002	I - RAUSCEDO 24 (Medio Predappio)	1969	2		
		003	I - SG 2 T	1976	8		
		004	I - SG 4 T	1976	8		
		006	I - SG 12 T	1976	8		
		007	I - PECCIOLI 1	1976	9		
		008	I - AP-SG 1	1977	13		
		009	I - AP-SG 2	1977	13		
		010	I - SS-F9-A5-48	1978	15		
		011	I - MONTALCINO 42	1980	9		
		012	I - CSV-AP-SG5	1990	13		
		013	I - FEDIT 20-CH	1990	42		
		014	I - FEDIT 21-CH	1990	3		
		015	I - FEDIT 22-CH	1990	3		
		016	I - VCR 4	1995	2		
		017	I - VCR 19	1995	2		
		018	I - UBA 74/C	1992	11/35/36		
		019	I - UBA 79/C	1992	11/35/36		
		020	I - VCR 5	1994	2		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		021	I - VCR 6	1994	2		
		022	I - VCR 30	1994	2		
		023	I - U.S. FI-PI 3	1994	9/15		
		025	I - U.S. FI-PI 172	1994	9/15		
		026	I - B-BS-11	1978	15		
		027	I - VCR 23	1995	2		
		028	I - BF 10	1996	6/7/27/28/33		
		029	I - BF 30	1996	6/7/27/28/33		
		030	I - TIN-10	1996	6/7/27/28/33		
		031	I - TIN-50	1996	6/7/27/28/33		
		032	I - JANUS-10	1996	6/7/27/28/33		
		033	I - JANUS-20	1996	6/7/27/28/33		
		034	I - VCR 16	1996	2		
		035	I - VCR 103	1996	2		
		036	I - UBA 63/F	1996	11/35/36		
		037	I - UBA 63/L	1996	11/35/36		
		038	I - VCR 102	1997	2		
		039	I - CCL 2000/1	1999	9/15/27/30		
		040	I - CCL 2000/2	1999	9/15/27/30		
		041	I - CCL 2000/3	1999	9/15/27/30		
		042	I - CCL 2000/4	1999	9/15/27/30		
		043	I - MI-BF-50	1999	7/33		
		044	I - MI-TIN-20	1999	7/33		
		045	I - MI-TIN-30	1999	7/33		
		046	I - MI-TIN-40	1999	7/33		
		047	I - C.FUTURO 1	2000	9/37/39		
		048	I - C.FUTURO 2	2000	9/37/39		
		049	I - C.FUTURO 3	2000	9/37/39		
		050	I - C.FUTURO 4	2000	9/37/39		
		051	I - VCR 106	2000	2		
		052	I - VCR 108	2000	2		
		053	I - Fedit 30 ESAVE	2000	3/32		
		054	I - Fedit 38 ESAVE	2000	3/32		
		055	I - VCR 105	2001	2		
		056	I - VCR 109	2001	2		
		057	I - VCR 116	2001	2		
		058	I - JANUS 50	2001	7/33		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		059	I - CSV - SG 4	2002	13		
		060	I - CSV - SG 6	2002	13		
		061	I - 9 ISV - CSV	2002	1/13		
		062	I - ISV RC 1	2002	1		
		063	I - ISV 2	2002	1		
		064	I - CCL 2000/5	2002	15/43/9/30/27		
		065	I - CCL 2000/6	2002	15/43/9/30/27		
		066	I - CCL 2000/7	2002	15/43/9/30/27		
		067	I - SG-CDO-4	2003	9/15/50		
		068	I - SG-CDO-6	2003	9/15/50		
		069	I - SG-P.A-1	2003	9/15/51		
		070	I - SG-P.A-8	2003	9/15/51		
		071	I - Fedit 2 ESAVE	2004	3/32		
		072	I - Agri 3	2005	9/15/56		
		073	I - Agri 45	2005	9/15/56		
		074	I - TEA 6	2005	59/60		
		075	I - VCR 207	2006	2		
		076	I - SA-PA-9	2006	15/9		
		077	I - VCR 209	2006	2		
		078	I - VCR 214	2006	2		
		079	I - VCR 218	2006	2		
		080	I - VCR 235	2006	2		
		081	I - VCR 237	2006	2		
		082	I - Agri 6	2007	9/15/56		
		083	I - Ampelos TEA 7	2007	59/60/9		
		084	I - Ampelos TEA 8	2007	59/60/9		
		085	I - Ampelos TEA 9	2007	59/60		
		086	I - Ampelos TEA 10 D	2007	59/60/65		
		087	I - Ampelos TEA 15	2007	59/60		
		088	I - UNIMI-VITIS SANG VV 101	2009	33/58		
		089	I - UNIMI-VITIS SANG VV 110	2009	33/58		
		090	I - SG - VITIS 1	2010	58		
		091	I - SG - VITIS 3	2010	58		
		092	I - CRA VIC BC SF6	2011	82/60/90/91		
		093	I - AGRI-100	2012	56/87/9/15/37		
		094	I - AGRI-200	2012	56/87/9/15/37		
		095	I - CHI 8	2012	87/9/37		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		096	I - CHI 10	2012	87/9/37		
		097	I - CHI 13	2012	87/9/37		
		098	I - CCL-2000/9	2012	30/87/9/15/37		
		099	I - CCL-2000/10	2012	30/87/9/15/37		
		100	I - FUTURO-352	2012	39/87/9/37		
		101	I - FUTURO-398	2012	39/87/9/37		
		102	I - SG-CDO-8	2012	50/87/9/15/37		
		103	I- PRU-RA	2012	40/87/9/15/37		
		104	I - S-PRU-WA	2012	40/87/9/15/37		
		105	I - SG-CAPSI-300	2013	42		
		106	I - SG-CAPSI-301	2013	42		
		107	I - G 76	2014	95		
		108	I - GM 1	2014	95		
		109	I - GM 32	2014	95		
		110	I - GCV 10	2014	95		
		111	I - GCV 12	2014	95		
		112	I - FdB - CAB M 17	2014	8		
		113	I - FdB - CAB M 43	2014	8		
471	SOLARIS B.						Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
500	SORELI B.						Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010

SEZIONE II – vitigni ad uve da tavola

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
774	ARRAFOURTEENONE N.					
775	ARRAEIGHTEEN N.					
776	ARRATWENTYFIVE B.					
777	ARRATWENTYNINE RS.					
778	ARRATWENTYSEVEN N.					
779	ARRATWENTYEIGHT RS.					
780	SUGRATHIRTYSIX N.					
781	SUGRATHIRTYEIGHT N.					
782	SUGRAFOURTYONE B.					

15A03334

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 marzo 2015.

Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere;

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e, in particolare, l'art. 40 che istituisce, alle dipendenze dell'allora Ministero dell'industria e del commercio, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, di integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle mineraria e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che, in particolare all'art. 13, definisce le norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedimentali da adottare per l'intesa tra lo Stato e le Regioni, in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria;

Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e sue modifiche e integrazioni, in particolare il decreto legislativo 26 agosto 2010, n. 128;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, che, all'art. 1, comma 7, ha disposto l'aggiunta, alla denominazione di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, le parole "e le georisorse";

Considerato che l'art. 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, prevede l'aggiornamento del disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 marzo 2011 recante "Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale";

Visto il decreto direttoriale 22 marzo 2011, recante "Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto ministeriale 4 marzo 2011";

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo";

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, di individuazione e organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico e, in particolare, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, Divisioni II, III, IV (Sezioni UNMIG) e V (funzioni e compiti dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, in raccordo con le Sezioni UNMIG, Laboratori UNMIG);

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ("Legge di stabilità 2015") e, in particolare, l'art. 1, commi 551 e 552 di modificazione dell'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al fine di semplificare la realizzazione delle opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali;

Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento del disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 marzo 2011 ed all'attuazione del disposto dell'art 38, comma 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di disciplina del conferimento dei titoli concessori unici;

Decreta:

Capo I

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, nell'ambito delle competenze del Ministero, le modalità di conferimento dei titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché di esercizio delle attività nell'ambito degli stessi titoli minerari.

Art. 2.

Definizioni

a) «attività di coltivazione»: insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) «attività di prospezione»: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino;

c) «attività di ricerca»: insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

d) «CIRM»: Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie di cui si avvale la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;

e) «concessione di coltivazione»: titolo esclusivo che consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 82-*ter*, della legge 20 agosto 2004, n. 239, modificato dal comma 34 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

f) «fase di ricerca»: nell'ambito del titolo concessorio unico, fase dell'attività che consiste nell'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche;

g) «fase di coltivazione»: nell'ambito del titolo concessorio unico, insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi che inizia dopo il riconoscimento del rinvenimento di idrocarburi e l'attestazione del passaggio di fase;

h) «giacimento»: formazione rocciosa sotterranea costituita da uno o più livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria;

i) «permesso di prospezione»: titolo non esclusivo che consente le attività di prospezione, rilasciato ai sensi dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e ai sensi della legge n. 239 del 2004;

j) «pre-qualifica»: procedimento attraverso il quale il Ministero accerta, preventivamente alla presentazione delle istanze, il possesso dei requisiti di ordine generale, capacità tecnica ed economica, in capo ai soggetti che

intendano svolgere nel territorio italiano le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

k) «titolo concessorio unico»: titolo minerario esclusivo per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, conferito dal Ministero, d'intesa per la terraferma con la Regione, sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una fase di ricerca e in una fase di coltivazione comprensiva della fase di ripristino finale, rilasciato ai sensi del comma 5 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

l) «permesso di ricerca»: titolo esclusivo che consente le "attività di ricerca" rilasciato ai sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 77, della legge 20 agosto 2004, n. 239, per ultimo modificato dal comma 34 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

m) «mare continentale»: mare sul quale lo Stato italiano esercita la propria sovranità costituito dalle acque interne, acque territoriali, acque nella zona economica esclusiva, nella zona di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale, come indicate dallo Stato italiano, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994 n. 689;

n) «Ministero»: Ministero dello sviluppo economico;

o) «progetti sperimentali»: progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti finalizzati alla produzione di idrocarburi subordinata alla dimostrazione dell'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici di cui al comma 1-*bis* dell'art. 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed inserito dal comma 10 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

p) «Regione»: Regione a statuto ordinario con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma;

q) «Sezione UNMIG»: uffici dirigenziali della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero competenti in materia di gestione tecnico-amministrativa delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale nonché autorità di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

r) «UNMIG»: Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero.

Capo II

MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE, PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE, DEL TITOLO CONCESSORIO UNICO E DEL PASSAGGIO ALLA FASE DI COLTIVAZIONE NEL TITOLO CONCESSORIO UNICO

Art. 3.

Rilascio titoli minerari, durata, proroghe

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 e dell'art. 38, comma 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento di un titolo minerario. I titoli minerari che abilitano, a seconda dei casi, allo svolgimento di una o più operazioni di cui sopra sono il permesso di prospezione, il permesso di ricerca, la concessione di coltivazione e il titolo concessorio unico.

2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i titoli minerari di cui al comma precedente sono rilasciati dal Ministero d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera *n)* della legge n. 239/2004 o, per i titoli concessori unici, dell' art. 38, comma 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

3. Il permesso di prospezione non esclusivo è accordato con decreto del Ministero, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera *n)*, della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.

4. Il permesso di ricerca è conferito con decreto del Ministero, sentita la Sezione UNMIG competente per territorio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 4, della legge n. 9/1991 e dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera *n)* della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.

5. La concessione di coltivazione è conferita con decreto del Ministero, sentita la Sezione UNMIG competente per territorio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 e dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera *n)* della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.

6. Il titolo concessorio unico è conferito con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la regione territorialmente interessata o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le attività da svolgere

in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e la Sezione UNMIG competente per territorio, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.

7. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, la concessione è accordata al titolare del permesso di ricerca che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati.

8. Qualora il titolare abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi nell'ambito del titolo concessorio unico e ricorrano le stesse condizioni previste per il conferimento della concessione di coltivazione agli art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, il Ministero riconosce il rinvenimento di idrocarburi e attesta il passaggio dalla fase di ricerca alla fase di coltivazione definendo la superficie interessata dal rinvenimento e asservita all'attività di coltivazione.

9. Ai sensi dell'art. 6, comma 4 e 6, della legge n. 9/1991 e dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 625/1996, il permesso di ricerca ha la durata di sei anni e il titolare può ottenere due proroghe triennali e, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 9/1991 un'ulteriore proroga per un periodo non superiore ad un anno, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 e dell'art. 9, comma 8 della legge n. 9/1991, la concessione di coltivazione ha la durata non superiore a venti anni e il titolare ha diritto ad una proroga non superiore a dieci anni e ad ulteriori proroghe, non superiore a cinque anni ciascuna, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati.

11. Ai sensi del comma 5 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, il titolo concessorio unico di cui al comma 6 si articola in una prima fase di ricerca a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione e la fase di ripristino finale. La prima fase di ricerca ha la durata di sei anni ed è prorogabile due volte per un periodo di tre anni. Al termine della fase di ricerca, il Ministero con proprio decreto riduce la superficie del titolo concessorio unico alla sola superficie asservita all'attività di coltivazione di cui al comma 8. La fase di coltivazione ha la durata non superiore a trenta anni ed è prorogabile per una o più volte per un periodo non superiore a dieci anni, ove siano stati adempiuti gli obblighi contenuti nell'atto di riconoscimento del rinvenimento di idrocarburi, o nei provvedimenti di proroga, e il giacimento risulti ancora coltivabile, ed è comprensiva della fase di ripristino. Le proroghe di cui sopra sono accordate dal Ministero dello sviluppo economico.

12. Il procedimento unico per il conferimento del titolo concessorio unico è svolto nel termine di 180 giorni, tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta la valutazione ambientale preliminare del programma lavori complessivo espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e il rilascio dell'intesa di cui al comma 6.

13. I progetti di opere e gli interventi relativi alle attività di ricerca e coltivazione del titolo concessorio unico sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione europea e secondo le modalità e le competenze previste dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

14. I titoli minerari conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa intesa con la regione territorialmente interessata o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le attività da svolgere in terraferma, o le istanze di titoli in corso, possono essere convertiti, rispettivamente in titoli unici, o in istanze per titoli unici, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare al Ministero entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con l'obbligo di presentare la documentazione prevista dal decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6, entro novanta giorni dall'emanazione dello stesso.

Nel periodo intercorrente tra la data dell'istanza del titolare o del richiedente, rispettivamente per la conversione in titoli unici di titoli conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o per la conversione in istanze per titoli unici di istanze precedentemente presentate, e la data del rilascio da parte del Ministero del corrispondente provvedimento di conversione in titolo unico, restano in vigore tutti i provvedimenti autorizzativi ed i procedimenti in corso relativi ai titoli ed alle istanze originari e si trasferiscono ai corrispondenti titoli unici o richieste di titoli unici. In particolare, in tale periodo il titolare può svolgere tutte le attività previste ed autorizzate nell'ambito del titolo originario alla data dell'istanza di conversione in titolo unico.

Art. 4.

Requisiti di ordine generale, capacità tecnica ed economica del richiedente, procedimento di prequalifica

1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e i titoli concessori unici sono accordati agli enti di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecniche, economiche ed organizzative ed offrano garanzie adeguate ai programmi presentati e che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, nonché, a condizioni di reciprocità, ad enti di altri paesi, secondo quanto stabilito con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.

2. Le modalità di presentazione di idonee fidejussioni bancarie o assicurative di cui all'art. 38, comma 6 lettera *c)* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,

n. 164, commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste nel programma lavori presentato sono specificate con il decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.

3. Ai sensi dell'art. 38, comma 6-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i titoli unici e per tutti gli altri titoli, il rilascio di nuove autorizzazioni per lo svolgimento delle attività è subordinato alla dimostrazione, da parte della società richiedente, dell'esistenza di tutte le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati nell'analisi dei rischi del progetto per cui si richiede l'autorizzazione, secondo le modalità specificate nel decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.

4. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 si svolge nell'ambito del procedimento di conferimento del titolo, prima dell'avvio dell'esame tecnico dell'istanza. L'accertamento può essere svolto in via preventiva, su richiesta dei soggetti che intendono svolgere nel territorio italiano le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, attraverso un procedimento di pre-qualifica, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.

Art. 5.

Decadenza del titolare, revoca e cessazione del permesso e della concessione e del titolo concessorio unico

1. Il Ministero dichiara la decadenza del titolare del permesso di prospezione o di ricerca, o della concessione, o del titolo concessorio unico quando:

a) il titolare non adempia agli obblighi imposti con l'atto di conferimento;

b) il titolare non abbia osservato le disposizioni contenute nel presente decreto od impartite dal Ministero o dagli uffici territoriali competenti;

c) sia stata omessa richiesta al Ministero di apposita autorizzazione in tutti i casi previsti;

d) non siano stati corrisposti il canone, i tributi e quanto altro stabilito dal decreto di conferimento.

2. La pronuncia della decadenza è disposta, sentito il titolare e previo parere della CIRM, con decreto del Ministero.

3. In caso di pronuncia di decadenza di cui al comma 2, il Ministero provvede all'attribuzione della concessione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione ad altro titolare secondo modalità di gara ovvero, in caso di non economicità della coltivazione ne dispone la revoca previo ripristino a carico del titolare.

4. Il permesso di prospezione e di ricerca, la concessione e il titolo concessorio unico cessano:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza del titolare;

d) qualora al termine della fase di ricerca nell'ambito del titolo concessorio unico non sia stato riconosciuto dal Ministero il rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, ai sensi dell'art. 38, comma 6-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

5. In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

6. Tutti i dati (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geofisici e geologici e sulle perforazioni, acquisiti nell'ambito di titoli cessati di cui al comma 4 sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla cessazione del titolo. Per le finalità di interesse pubblico individuate dal Ministero, tali dati possono essere messi a disposizione degli operatori, secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.

Capo III

ESERCIZIO DEL TITOLO

Art. 6.

Concessioni di stoccaggio di gas naturale e concessioni di coltivazione di idrocarburi

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, art. 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, su una stessa area possono coesistere una concessione di stoccaggio di gas naturale ed una concessione di coltivazione di idrocarburi, o un titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, relative a distinti livelli nel sottosuolo.

2. Gli impianti della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione di cui al comma 1 devono essere distinti e indipendenti da quelli della concessione di stoccaggio di gas naturale che insiste sulla stessa area.

Art. 7.

Modifiche programma lavori

1. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico, in caso di necessità di integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione e comunque tali da modificare il profilo di produzione e il quadro emissivo originariamente previsto, è tenuto a presentare preventivamente il programma al Ministero.

2. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico non può sospendere o modificare il programma lavoro senza giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza la preventiva autorizzazione del Ministero secondo quanto previsto nel decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.

3. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, ai sensi del comma 82-*sexies* della legge 20 agosto 2004, n. 239, introdotto dall'art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'art. 38, comma 11, del decreto-legge

12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalle Sezioni UNMIG competenti per territorio, secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi, secondo quanto previsto nel decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.

4. Le attività di straordinaria manutenzione degli impianti e dei pozzi che non comportino modifiche impiantistiche sono soggette a comunicazione, da parte del titolare, alla Sezione UNMIG competente per territorio. Nel decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6 sono stabiliti gli interventi e le tipologie di attività da classificare quali manutenzione straordinaria.

5. Il titolare della concessione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, in seguito alla cessazione della stessa per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, del giacimento e delle relative pertinenze sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna degli stessi allo Stato.

6. Ai fini della cancellazione del titolo minerario, la Sezione UNMIG competente attesta la cessazione dell'attività mineraria previo accertamento della rimozione degli impianti di coltivazione.

Art. 8.

Giacimenti che si estendono oltre la linea di delimitazione della piattaforma continentale nazionale

1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti della linea di delimitazione della piattaforma continentale con altro Stato frontista, con la conseguenza che il giacimento può essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare rivolge istanza al Ministero per la più opportuna azione diplomatica presso le autorità dello Stato frontista per convenire le modalità con le quali sarà coltivato il giacimento predetto.

Art. 9.

Attività di coltivazione nel mare continentale in prossimità di aree di altri paesi rivieraschi

1. Al fine di tutelare risorse nazionali idrocarburi in mare, assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nelle aree dove i titoli minerari sono sospesi a seguito del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti nel mare continentale in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici.

3. Il progetto è corredato di studio tecnico scientifico che dimostri l'assenza di effetti di cui al comma 2 e del progetto e programma di monitoraggio e verifica da svolgere sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'autorizzazione alla sperimentazione di cui al comma 1 decade qualora nel corso delle attività vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa causati dalle stesse attività.

4. Alla scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 1, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per un periodo di cinque anni, se si accerta, con le stesse modalità di controllo di cui al comma 3, che le attività non hanno prodotto fenomeni di subsidenza sulla costa.

Art. 10.

Responsabilità per danni

1. I titolari di permessi o di concessioni o di titoli unici devono risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della loro attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell'ambito dei permessi, delle concessioni e dei titoli concessori unici, ai sensi degli articoli 10 e 31 del regio decreto n. 1443/1927.

Art. 11.

Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuità dell'esercizio

1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e successive modifiche, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979 nonché nel rispetto delle norme di cui ai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624 e 9 aprile 2008, n. 81 e successive loro modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la vigilanza sull'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ivi compresa l'emanazione di atti polizia giudiziaria è svolta, per quanto di specifica competenza, dalle Sezioni UNMIG.

3. Il titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico deve fornire alle Sezioni UNMIG i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni e presso gli impianti destinati ad operare in Italia. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare tipo o dal decreto direttoriale di cui al successivo art. 19, comma 6, resta ferma la facoltà da parte delle Sezioni UNMIG di disporre, a carico del richiedente, l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli impianti.

4. Il titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico deve fornire al Ministero le informazioni richieste di carattere economico e tecnico relative alla propria attività.

5. L'esplorazione, l'estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 334/1999 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I dello stesso decreto.

6. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione si svolgono nel rispetto di ogni altra prescrizione imposta dalle altre amministrazioni interessate, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze.

7. Nel caso di evento che provochi interruzioni o modifiche significative allo svolgimento dell'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, non dipendente dalla volontà del titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico, deve essere data comunicazione tempestiva al Ministero.

Art. 12.

Attività vietate

1. Ai sensi del comma 11-*quater*, dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. È vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil.

Art. 13.

Monitoraggi

1. Il Ministero, nell'ambito dei provvedimenti di conferimento delle concessioni di coltivazione e nell'attestazione del passaggio di fase dei titoli concessori unici, prevede l'attuazione di programmi di monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro ed i relativi interventi secondo le specifiche tecniche più avanzate come definite nel decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. Tali misure sono progressivamente applicate anche alle attività in corso di esercizio dopo un idoneo periodo di sperimentazione e verifica in campi pilota.

2. Gli "Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche" predisposto dal Gruppo di lavoro istituito con delibera 27 febbraio 2014 del Presidente della CIRM e pubblicato sul sito internet della DGRME sono considerati specifiche tecniche avanzate.

Art. 14.

Attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative autorizzazioni

1. Ai sensi del combinato disposto dell' art. 1, commi da 78 a 82-*sexies* della legge 23 agosto 2004, n. 239, dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e del comma 552 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere previste nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica.

Art. 15.

Verifica esecuzione programmi

1. Il Ministero può imporre particolari prescrizioni sia all'atto del conferimento che successivamente per la tutela del giacimento qualora dall'esercizio della concessione, o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal presente disciplinare e dal decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6, derivi pregiudizio al giacimento stesso.

Art. 16.

Conseguenza degli inadempimenti

1. L'inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare è motivo di decadenza del titolare secondo quanto stabilito nell'art. 5.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Rapporti Stato-Regioni

1. Nei procedimenti del presente decreto in cui è richiesta l'intesa con le Regioni, in caso di mancato raggiungimento della stessa, si provvede con le modalità di cui all'art. 1, comma 8-*bis* della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all'art. 14-*quater*, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 18.

Canoni e aliquote del prodotto di coltivazione nell'ambito del titolo unico concessorio

1. Il titolare del titolo concessorio unico deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della titolo concessorio unico, un canone relativo alla superficie dell'area asservita alla fase di ricerca con le stesse modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 625/96 per il permesso di ricerca ed un canone relativo alla superficie dell'area asservita alla fase di coltivazione con le stesse modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 625/96 per la concessione di coltivazione.

2. Per le produzioni ottenute durante la fase di coltivazione, il titolare del titolo concessorio unico è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione con le modalità previste dal art. 19 del decreto legislativo 625/96, come modificate ed integrate successivamente.

Art. 19.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto 4 marzo 2011, si applica ai titoli minerari vigenti, ai procedimenti in corso o attivati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. È abrogato il decreto ministeriale 4 marzo 2011, recante «Approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi».

3. Nelle more dell'emanazione del decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6, si applica il decreto direttoriale 22 marzo 2011 "Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell'art. 15, comma 5 del decreto ministeriale 4 marzo 2011".

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

6. Con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche sono disposte le procedure operative di attuazione della presente disciplina e le modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1212

15A03196

DECRETO 26 marzo 2015.

Revoca e contestuale sostituzione del commissario liquidatore della «Casello società cooperativa a r.l.», in Altomonte.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 9 gennaio 2001, n. 27, con il quale la società cooperativa «Casello Società Cooperativa a r.l.» (c.f. 02086440787) con sede in Altomonte (CS) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Paolo Canonaco ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo e nonostante la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dall'incarico di commissario liquidatore del 23 gennaio 2014;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario revocato;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Paolo Canonaco, già nominato commissario liquidatore della società «Casello Società Cooperativa a r.l.», con sede in Altomonte (CS), con decreto ministeriale del 9 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 37 l.fall., è revocato dall'incarico.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Angela Baldo, nata a Cosenza il 17 giugno 1962 ed ivi domiciliata, Corso Luigi Fera, n. 190 è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Paolo Canonaco, revocato.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03221

DECRETO 26 marzo 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Arcobaleno cooperativa sociale in liquidazione», in Andria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 30 luglio 2013, n. 357, con il quale la società cooperativa «Arcobaleno Cooperativa Sociale in liquidazione», con sede in Andria (BA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Alessia Piscazzi ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che il suddetto commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Pasquale Caso, nato a Altamura (BA) il 2 agosto 1952, ivi domiciliato in via G. Giusti n. 16, in sostituzione della dott.ssa Alessia Piscazzi, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03222

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 aprile 2015.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera. (Ordinanza n. 242).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2014 con la quale sono state stanziate ulteriori risorse per fronteggiare lo stato di emergenza di che trattasi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 151 del 21 febbraio 2014 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera.";

Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 151 del 21 febbraio 2014, che demanda al Commissario delegato di raccordare le attività previste dal medesimo provvedimento con quelle contemplate dalla ordinanza n. 145/2014;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2014 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato per ulteriori centoottanta giorni;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della regione Basilicata con nota del 17 febbraio 2015;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Basilicata è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il dirigente dell'Ufficio regionale di protezione civile della regione Basilicata è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, già in possesso dello stesso, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il dirigente dell'Ufficio regionale di protezione civile provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza può avvalersi delle strutture organizzative della regione Basilicata, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente di cui al comma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5805 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 151 del 21 febbraio 2014, che viene al medesimo intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui alla presente ordinanza residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente di cui al comma 2 può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Basilicata ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2015

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

15A03335

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 aprile 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cardura» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 435/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Four Pharma Clinical Research Organization è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale CARDURA;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Four Pharma Clinical Research Organization ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. AIC 043513011 e 043513023;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 16 febbraio 2015;

Vista la deliberazione n. 6 del 25 marzo 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CARDURA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«4 mg compresse» 20 compresse - AIC n. 043513011 (in base 10) 19HX5M (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 5,70

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 9,40

Confezione

«2 mg compresse» 30 compresse - AIC n. 043513023 (in base 10) 19HX5Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 6,33

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 10,45.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CARDURA è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

15A03287

DETERMINA 17 aprile 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 436/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società FOUR PHARMA CLINICAL RESEARCH ORGANIZATION è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale PANTORC;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta FOUR PHARMA CLINICAL RESEARCH ORGANIZATION ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 043559018 e AIC n. 043559020;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 16 febbraio 2015;

Vista la deliberazione n. 6 del 25 marzo 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTORC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - AIC n. 043559018 (in base 10) 19KB3B (in base 32)

Classe di rimborsabilità A Nota 1-48

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 7,14

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 11,78

Confezione

14 compresse gastroresistenti 20 mg blister - AIC n. 043559020 (in base 10) 19KB3D (in base 32)

Classe di rimborsabilità A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7,06.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PANTORC è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

15A03288

DETERMINA 17 aprile 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 448/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Medifarm S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale PANTORC;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Medifarm S.R.L. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. AIC 042565022 e 042565034;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 16 febbraio 2015;

Vista la deliberazione n. 6 del 25 marzo 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTORC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - AIC n. 042565022 (in base 10) 18LZDY (in base 32)

Classe di rimborsabilità A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 7,14.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 11,78.

Confezione

14 compresse gastroresistenti 20 mg blister - AIC n. 042565034 (in base 10) 18LZFB (in base 32)

Classe di rimborsabilità A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7,06.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PANTORC è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

15A03289

DETERMINA 17 aprile 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 449/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.p.A. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale PANTORC;

Viste le determinazioni di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions S.p.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 043517010 e AIC n. 043517022;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 16 febbraio 2015;

Vista la deliberazione n. 6 del 25 marzo 2015 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTORC nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione

14 compresse gastroresistenti 20 mg blister - AIC n. 043517010 (in base 10) 19J12L (in base 32)

Classe di rimborsabilità A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7,06.

Confezione

14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - AIC n. 043517022 (in base 10) 19J12Y (in base 32)

Classe di rimborsabilità A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 7,14.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 11,78.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PANTORC è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

15A03290

DETERMINA 20 aprile 2015.

Classificazione dei medicinali per uso umano «Cosentyx», «Otezla», «Senshio» e «Zontivity», ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 453/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'Economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'Economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 27 febbraio 2015 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2015;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data 23-25 marzo 2015;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

COSENTYX;

OTEZLA;

SENSHIO;

ZONTIVITY,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio prezzi & rimborso, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Farmaci di nuova registrazione

COSENTYX;

codice ATC - principio attivo: L04AC10 - Secukinumab;

titolare: «Novartis Europharm Ltd»;

GUUE 27 febbraio 2015.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Cosentyx» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo in adulti che sono candidati alla terapia sistemica.

Modo di somministrazione.

«Cosentyx» deve essere usato sotto la guida e supervisione di un medico specialista esperto nella diagnosi e nel trattamento della psoriasi.

Pazienti anziani (65 anni e oltre): non è richiesto l'aggiustamento del dosaggio (vedere paragrafo 5.2).

Compromissione renale/compromissione epatica: «Cosentyx» non è stato studiato in queste popolazioni di pazienti. Non possono essere effettuate raccomandazioni posologiche.

Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di «Cosentyx» nei bambini di età inferiore ai 18 anni non sono ancora state stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Modo di somministrazione - Polvere per soluzione iniettabile.

«Cosentyx» è da somministrare mediante iniezione sottocutanea. Se possibile, le aree cutaneee affette da psoriasi devono essere evitate come sede di iniezione. La polvere per soluzione iniettabile deve essere ricostituita prima della somministrazione. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6 e le istruzioni per l'uso nel foglio illustrativo.

Modo di somministrazione - Soluzione iniettabile in siringa/penna preriempita.

«Cosentyx» è da somministrare mediante iniezione sottocutanea. Se possibile, le aree cutanee affette da psoriasi devono essere evitate come sede di iniezione. Dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulla modalità di somministrazione sottocutanea, i pazienti possono somministrarsi «Cosentyx» da soli se il medico lo ritiene appropriato. Comunque il medico dovrà assicurare un adeguato controllo periodico dei pazienti. Ai pazienti deve essere spiegato di autosomministrarsi l'intera quantità di «Cosentyx», secondo le istruzioni fornite nel foglio illustrativo. Le istruzioni complete per la somministrazione sono riportate nel foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/980/001 - A.I.C. n. 3873013/E - in base 32: 19UWRP - 150 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/14/980/002 - A.I.C. n. 3873025/E - in base 32: 19UWS1 - 150 mg - soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso sottocutaneo - siringa (vetro) 1 ml (150 mg/ml) - 1 siringa preriempita;

EU/1/14/980/003 - A.I.C. n. 3873037/E - in base 32: 19UWSF - 150 mg - soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso sottocutaneo - siringa (vetro) 1 ml (150 mg/ml) - 2 siringhe preriempite;

EU/1/14/980/004 - A.I.C. n. 3873049/E - in base 32: 19UWST - 150 mg - soluzione iniettabile in penna preriempita - uso sottocutaneo - siringa (vetro) 1 ml (150 mg/ml) - 1 penna preriempita;

EU/1/14/980/005 - A.I.C. n. 3873052/E - in base 32: 19UWSW - 150 mg - soluzione iniettabile in penna preriempita - uso sottocutaneo - siringa (vetro) 1 ml (150 mg/ml) - 2 penne preriempite.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, dermatologo (RRL).

Farmaci di nuova registrazione

OTEZLA;

codice ATC - principio attivo: L04AA32 - Apremilast;

titolare: «Celgene Europe Limited».

GUUE 27 febbraio 2015.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

Artrite psoriasica: «Otezla», da solo o in associazione a farmaci antireumatici modificanti la malattia (Disease Modifying Antirheumatic Drugs, DMARD), è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica (PsA) attiva in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o sono risultati intolleranti a una precedente terapia con DMARD (vedere paragrafo 5.1).

Psoriasi: «Otezla» è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche da moderata a grave in pazienti adulti che non hanno risposto, che hanno una controindicazione o che sono intolleranti ad altra terapia sistemica comprendente ciclosporina, metotrexato o psoralene e raggi ultravioletti di tipo A (PUVA).

Modo di somministrazione.

«Otezla» è per uso orale. Le compresse rivestite con film devono essere ingerite intere e possono essere assunte con o senza cibo.

Il trattamento con «Otezla» deve essere iniziato da specialisti esperti nella diagnosi e nel trattamento della psoriasi o dell'artrite psoriasica.

Popolazioni speciali.

Pazienti con compromissione renale: la dose di apremilast deve essere ridotta a 30 mg una volta al giorno nei pazienti con grave compromissione renale (clearance della creatinina inferiore a 30 ml al minuto, stimata secondo l'equazione di Cockcroft-Gault). Per la titolazione iniziale della dose in questa popolazione, si raccomanda di titolare «Otezla» utilizzando solo lo schema previsto per la mattina riportato nella tabella 1 e di saltare le dosi del pomeriggio (vedere paragrafo 5.2).

Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di apremilast nei bambini di età compresa tra 0 e 17 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/981/001 - A.I.C. n. 3867011/E - in base 32: 19UQW3 - 10 mg + 20 mg + 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) in un astuccio - 4 compresse da 10 mg + 4 compresse da 20 mg +19 compresse da 30 mg;

EU/1/14/981/002 A.I.C. n. 3867023/E - in base 32: 19UQWH - 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) - 56 compresse;

EU/1/14/981/003 A.I.C. n. 3867035/E - in base 32: 19UQWV - 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) - 168 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Quando la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, dermatologo, reumatologo (RRL).

Farmaci di nuova registrazione

SENSHIO;

codice ATC - principio attivo: G03XC05 - Ospemifene;

titolare: «Shionogi Limited»;

GUUE 27 febbraio 2015.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Senshio» è indicato per il trattamento dell'atrofia vulvare e vaginale sintomatica (AVV) da moderata a severa nelle donne in postmenopausa che non sono candidate alla terapia estrogenica vaginale locale (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione.

Uso orale.

Pazienti con compromissione epatica: non è necessario alcun adattamento della dose nelle pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata. Ospemifene non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica grave; pertanto, l'uso di «Senshio» non è raccomandato in queste pazienti (vedere paragrafo 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/978/001 - A.I.C. n. 3868013/E - in base 32: 19URVF - 60 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC-alluminio) - 7 compresse;

EU/1/14/978/002 - A.I.C. n. 3868025/E - in base 32: 19URVT - 60 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC-alluminio) - 28 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Obbligo di condurre misure post-autorizzative.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

descrizione: uno studio osservazionale, retrospettivo, di coorte su ospemifene per valutare l'incidenza del tromboembolismo venoso e altri problemi di sicurezza, come concordato nel piano di gestione del rischio, in pazienti con AVV trattate con ospemifene in confronto con 1) pazienti alle quali sono stati recentemente prescritti SERM per malattie associate al deficit di estrogeni o per la prevenzione del carcinoma mammario e 2) l'incidenza in pazienti con AVV non sottoposte a trattamento;

termine: 28 febbraio 2021.

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica. RNR.

Farmaci di nuova registrazione

ZONTIVITY;

codice ATC - principio attivo: pending - vorapaxar;

titolare: «Merck Sharp & Dohme Limited;

GUUE 27 febbraio 2015.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche: «Zontivity», somministrato in concomitanza con acido acetilsalicilico (ASA) e, laddove appropriato, con clopidogrel, è indicato per la riduzione degli eventi aterotrombotici in pazienti adulti con una storia di infarto del miocardio (IM).

Modo di somministrazione.

Uso orale. La compressa può essere assunta con o senza cibo.

Somministrazione concomitante con altri antiaggreganti piastrinici: i pazienti in trattamento con «Zontivity» devono assumere anche acido acetilsalicilico con o senza clopidogrel secondo le indicazioni d'uso o lo standard terapeutico. L'esperienza clinica in studi di fase 3 III è limitata in relazione a prasugrel e del tutto assente per ticagrelor. Pertanto, vorapaxar non deve essere usato con prasugrel o ticagrelor. Vorapaxar non deve essere iniziato in pazienti che prendono prasugrel o ticagrelor e in caso ci sia la necessità di una terapia addizionale con questi agenti, il trattamento con vorapaxar deve essere interrotto.

Danno renale: non è richiesto un aggiustamento della dose nei pazienti con danno renale (vedere paragrafo 5.2).

Tuttavia, una ridotta funzionalità renale costituisce un fattore di rischio per il sanguinamento e occorre tenerne conto prima di iniziare il trattamento con «Zontivity». L'esperienza terapeutica in pazienti con grave danno renale o malattia renale allo stadio terminale è limitata. Pertanto, «Zontivity» deve essereusato con cautela in tali pazienti.

Compromissione epatica: una ridotta funzionalità epatica costituisce un fattore di rischio per il sanguinamento e occorre tenerne conto prima di iniziare il trattamento con «Zontivity». Non è richiesto un aggiustamento della dose nei pazienti con compromissione epatica lieve. «Zontivity» deve essere usato con cautela in pazienti con compromissione epatica moderata. A causa dell'esperienza terapeutica limitata e dell'aumentato rischio intrinseco di sanguinamento nei pazienti con grave compromissione epatica, l'uso di «Zontivity» è controindicato in tali pazienti (vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 5.2).

Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di «Zontivity» nei pazienti di età inferiore ai 18 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/976/001 - A.I.C. n. 3871019/E - in base 32: 19UUTC - 2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (AL/AL) - 7 compresse;

EU/1/14/976/002 - A.I.C. n. 3871021/E - in base 32: 19UUTF - 2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (AL/AL) - 10×1 compresse (monodose);

EU/1/14/976/003 - A.I.C. n. 3871033/E - in base 32: 19UUTT - 2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (AL/AL) - 28 compresse;

EU/1/14/976/004 - A.I.C. n. 3871045/E - in base 32: 19UUU5 - 2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (AL/AL) - 30 compresse;

EU/1/14/976/005 - A.I.C. n. 3871058/E - in base 32: 19UUUL - 2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (AL/AL) - 50×1 compresse (monodose);

EU/1/14/976/006 - A.I.C. n. 3871060/E - in base 32: 19UUUN - 2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (AL/AL) - 100 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica. RR.

15A03298

DETERMINA 20 aprile 2015.

Classificazione del medicinale per uso umano «Adasuve», ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 456/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 marzo 2013 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio al 28 febbraio 2013 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 25 luglio 2014 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° giugno al 30 giugno 2014 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2015;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 10-12 aprile 2013;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 15-17 settembre 2014;

Vista la lettera dell'Ufficio di farmacovigilanza del 25 marzo 2015 (protocollo FV 0030321/P) con la quale viene autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Adasuve»;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: ADASUVE, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio prezzi & rimborso, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Nuove confezioni

ADASUVE;

codice ATC - principio attivo: N05AH01 - Loxapina;

titolare: «Alexza UK Ltd»;

GUUE 28 marzo 2013, confezione: EU/1/13/823/001-002;

GUUE 25 luglio 2014, confezione: EU/1/13/823/003-004.

Indicazioni terapeutiche.

«Adasuve» è indicato per il controllo rapido dello stato di agitazione da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare. I pazienti devono ricevere il trattamento abituale immediatamente dopo il controllo dei sintomi acuti di agitazione.

Modo di somministrazione.

«Adasuve» deve essere somministrato soltanto in ambiente ospedaliero sotto la supervisione del personale sanitario.

Deve essere disponibile un broncodilatatore ad azione rapida per trattare possibili effetti indesiderati respiratori gravi (broncospasmo).

Uso inalatorio. Il prodotto è confezionato in un astuccio sigillato. Importante: il prodotto deve rimanere nell'astuccio fino al momenti dell'uso.

Al momento dell'uso, il prodotto viene rimosso dall'astuccio. Quando la linguetta a strappo è rimossa, si accende una luce verde che indica che il prodotto è pronto per l'uso (nota: il prodotto deve essere usato entro 15 minuti dalla rimozione della linguetta). Per erogare il medicinale, il paziente inala attraverso il boccaglio con un respiro profondo e costante. Alla fine dell'inalazione, il paziente rimuove il boccaglio dalla bocca e trattiene brevemente il respiro. Il medicinale è stato erogato quando la luce verde si spegne. La parte esterna del dispositivo si può scaldare durante l'uso. Questo è normale.

Per le istruzioni complete su come usare «Adasuve» vedere il paragrafo delle informazioni per il personale sanitario nel foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/823/001 - A.I.C. n. 042696017/E - in base 10 (18QZBK), in base 32 - 4,5 mg polvere per inalazione, contenitore monodose - uso inalatorio - inalatore (policarbonato/acciaio inossidabile) - 5×1 inalatori (dose unitaria);

EU/1/13/823/002 - A.I.C. n. 042696029/E - in base 10 (18QZBX), in base 32 - 9,1 mg - polvere per inalazione, contenitore monodose - uso inalatorio - inalatore (policarbonato/acciaio inossidabile) - 5×1 inalatori (dose unitaria);

EU/1/13/823/003 - A.I.C. n. 042696031/E - in base 10 (18QZBZ), in base 32 - 4,5 mg polvere per inalazione, contenitore monodose - uso inalatorio - inalatore (policarbonato/acciaio inossidabile) - 1 inalatore;

EU/1/13/823/004 - A.I.C. n. 042696043/E - in base 10 (18QZCC), in base 32 - 9,1 mg polvere per inalazione, contenitore monodose - uso inalatorio - inalatore (policarbonato/acciaio inossidabile) - 1 inalatore.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RPM concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Un RPM aggiornato deve essere presentato annualmente fino al rinnovo.

Quando la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento di un RMP coincidono, essi devono essere presentati allo stesso tempo.

Inoltre, il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Prima del lancio in ciascuno Stato membro il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare un programma educativo con l'Autorità nazionale competente.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che, in seguito a discussione e accordo con le Autorità nazionali competenti in ciascuno Stato membro in cui «Adasuve» sia immesso in commercio, al lancio e dopo il lancio, sia fornito a tutti gli operatori sanitari che si prevede usino «Adasuve», il pacchetto informativo contenente i seguenti voci:

riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglio illustrativo ed etichettatura;

materiale educativo per gli operatori sanitari.

Elementi chiave da includere nel materiale educativo:

generale:

dichiarazione introduttiva sullo scopo del materiale educativo;

dichiarazione sull'indicazione terapeutica in casi acuti;

rischio di broncospasmo:

citazione delle controindicazioni e relative avvertenze:

una chiara raccomandazione di non iniziare il trattamento con «Adasuve» in pazienti con storia clinica di tipo respiratorio;

il trattamento con «Adasuve» deve essere limitato all'ambiente ospedaliero;

disponibilità di medicinali di emergenza (broncodilatatore ad azione rapida beta-agonista) durante il trattamento;

osservazione dei pazienti per un ora dopo ciascuna dose di «Adasuve»;

rischio di prolungamento del QT:

somministrazione di un massimo di 2 dosi al giorno;

cautela da esercitare quando «Adasuve» è somministrato in pazienti con malattia cardiovascolare nota o con storia familiare di prolungamento del QT, e nell'uso concomitante con altri medicinali noti per prolungare l'intervallo QT.

Regime di prescrizione: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

15A03299

DETERMINA 20 aprile 2015.

Classificazione dei medicinali per uso umano «Vipdomet» e «Vipidia», ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 458/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 27 febbraio 2015 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2015 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 23-25 marzo 2015;

Determina:

Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

VIPDOMET;

VIPIDIA,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio prezzi & rimborso, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Nuove confezioni

VIPDOMET;

codice ATC - principio attivo: A10BD13 - Metformin and alogliptin;

titolare: «Takeda Pharma A/S»;

GUUE 27 febbraio 2015.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa

sospetta. Vedere paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Vipdomet» è indicato come trattamento in pazienti adulti di età pari o superiore a 18 anni affetti da diabete mellito di tipo 2:

come aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti adulti non adeguatamente controllati dalla dose massima tollerata di metformina da sola o in pazienti già in trattamento con la combinazione di alogliptin e metformina;

in combinazione con pioglitazone (terapia di combinazione triplice) come aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico in pazienti adulti non adeguatamente controllati dalla dose massima tollerata di metformina e pioglitazone;

in combinazione con insulina (terapia di combinazione triplice) come aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti in cui l'insulina a un dosaggio stabile e la metformina da sola non forniscono un controllo glicemico adeguato.

Modo di somministrazione.

Uso orale.

«Vipdomet» deve essere assunto due volte al giorno a causa della farmacocinetica del suo componente metformina. Deve inoltre essere assunto con i pasti per ridurre le reazioni avverse gastrointestinali associate alla metformina. Le compresse devono essere deglutite intere con acqua. Se si dimentica una dose, questa deve essere assunta non appena il paziente se ne ricorda. Non deve essere assunta una dose doppia nello stesso momento; la dose dimenticata deve essere saltata.

Popolazioni speciali: anziani (età ≥ 65 anni).

Non è necessario alcun aggiustamento della dose in base all'età. Tuttavia, la dose di alogliptin deve essere stabilita con prudenza in pazienti di età avanzata a causa della potenziale ridotta funzionalità renale in questa popolazione.

Poiché «Vipdomet» contiene metformina, non deve essere usato in pazienti con insufficienza renale moderata o grave o malattia renale in fase terminale che richiede dialisi (clearance della creatinina < 60 mL/min) (vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 5.2).).

Insufficienza epatica: «Vipdomet» non deve essere usato per pazienti con insufficienza epatica (vedere paragrafi 4.3 e 5.2).

Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di «Vipdomet» nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono ancora state stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/843/025 - A.I.C. n. 043045259/E - in base 32: 191NDC - 12,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PCTFE/PVC/ALU) - 196 (2×98) compresse (confezione multipla);

EU/1/13/843/026 - A.I.C. n. 043045261/E - in base 32: 191NDF - 12,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PCTFE/PVC/ALU) - 196 (2×98) compresse (confezione multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, endocrinologo, geriatra (RRL).

Nuove confezioni

VIPIDIA;

codice ATC - principio attivo: A10BH04 - Alogliptin;

titolare: «Takeda Pharma A/S»;

GUUE 27 febbraio 2015.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Vipidia» è indicato negli adulti di età pari o superiore a 18 anni affetti da diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo glicemico in combinazione con altri medicinali ipoglicemizzanti inclusa insulina, quando questi, unitamente a dieta ed esercizio fisico, non forniscono un adeguato controllo glicemico (vedere paragrafi 4.4, 4.5 e 5.1 per i dati disponibili sulle diverse combinazioni).

Modo di somministrazione.

Uso orale.

«Vipidia» deve essere assunto una volta al giorno indipendentemente dai pasti. Le compresse devono essere deglutite intere con acqua.

Se si dimentica una dose, questa deve essere assunta non appena il paziente se ne ricorda. Non deve essere assunta una dose doppia nello stesso giorno.

Popolazioni speciali: anziani (età ≥ 65 anni).

Non è necessario alcun aggiustamento della dose in base all'età. Tuttavia, la dose di alogliptin deve essere stabilita con prudenza in pazienti di età avanzata a causa della potenziale ridotta funzionalità renale in questa popolazione.

Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di «Vipidia» nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/844/028 - A.I.C. n. 043051287/E - in base 32: 191U8R - 6,25 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister PCTFE/PVC/ALU - 84 compresse;

EU/1/13/844/029 - A.I.C. n. 043051299/E - in base 32: 191U93 - 12,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister PCTFE/PVC/ALU - 84 compresse;

EU/1/13/844/030 - A.I.C. n. 043051301/E - in base 32: 191U95 - 25 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister PCTFE/PVC/ALU - 84 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, endocrinologo, geriatra (RRL).

15A03300

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 19 marzo 2015.

Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione *on line*. (Delibera n. 161).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di "attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico";

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori";

Vista la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 13 maggio 2014, nella causa C-131/12;

Visto il provvedimento del Garante n. 229, dell'8 maggio 2014, relativo alla "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 3 giugno 2014 (in www.garanteprivacy.it; doc. web n. 3118884);

Visto il provvedimento del Garante n. 353, del 10 luglio 2014, nei confronti di Google Inc. sulla "conformità al Codice dei trattamenti di dati personali effettuati ai sensi della nuova privacy policy" (doc. web n. 3283078);

Visti l'Opinion del WP 29 n. 04/2012 in materia di Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, ed il Working Document del medesimo WP 29 n. 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/opinionrecommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

Vista l'Opinion del WP 29 n. 2/2006 sugli aspetti di tutela della vita privata inerenti ai servizi di screening dei messaggi di posta elettronica adottata il 21 febbraio 2006 e disponibile al link http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2006/wp118_it.pdf;

Vista l'Opinion del WP 29 n. 10/2004 sulla maggiore armonizzazione della fornitura di informazioni adottata il 25 novembre 2004 e disponibile al link http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2004/wp100_it.pdf#h2-11;

Vista l'Opinion del WP 29 n. 9/2014 sull'applicazione della direttiva 2002/58/EC al device fingerptinting adottata il 25 novembre 2014 e disponibile al link http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp224_en.pdf;

Vista la comunicazione del WP 29 del 23 settembre 2014 indirizzata a Google Inc. contenente l'indicazione delle possibili misure da implementare per rendere i trattamenti di dati effettuati dalla società conformi al quadro normativo europeo in materia di protezione dei dati personali, disponibile al link http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-document/files/2014/20140923_letter_on_google_privacy_policy_appendix.pdf;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Premesso:

1. All'interno dell'attuale società dell'informazione operano diversi fornitori di servizi identificabili ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, o altrimenti definibili come quei soggetti che comunque offrono servizi on line accessibili al pubblico attraverso reti di comunicazione elettronica.

Occorre innanzitutto considerare che, a differenza di quanto accade per quelli non stabiliti su territorio nazionale, con riguardo ai quali soltanto le più recenti tendenze interpretative espresse dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea hanno statuito, al ricorrere di determinate condizioni, la piena applicabilità del quadro normativo in materia di protezione dei dati personali sia europeo sia nazionale, i fornitori dei servizi della società dell'informazione, stabiliti su territorio nazionale, già risultano tenuti, proprio in virtù della diretta applicabilità del principio di stabilimento di cui agli artt. 4 della direttiva 95/46/CE, nonché 5, comma 1, del Codice, al pieno rispetto delle prescrizioni e degli obblighi derivanti dalla menzionata disciplina.

Per questa ragione, considerate anche le esigenze di tutela della competitività all'interno del mercato di riferimento, di uniformità di trattamento tra tutti i soggetti tenuti agli adempimenti di specie, nonché la loro complessità, soprattutto in un settore, quale quello in questione, nel quale le soluzioni adottabili sono funzione anche dei rapidissimi sviluppi delle diverse tecnologie applicabili, l'Autorità si è determinata all'adozione delle presenti "Linee guida in materia di trattamento dati personali per profilazione on line" (di seguito Linee guida) con l'intento di armonizzare, semplificandole, le diverse modalità attraverso le quali è possibile garantire il rispetto dei principi applicabili in materia di protezione dei dati personali nell'espletamento delle attività che caratterizzano la fornitura di servizi on line.

L'Autorità intende cioè fornire, con le presenti Linee guida, regole di condotta uniformi che attuino quei canoni e quei principi di semplificazione i quali costituiscono uno degli obiettivi dell'azione istituzionale del Garante.

2. La gamma dei servizi offerti, sul mercato ed in base alla tecnologia attuale, è certamente ampia.

Le diverse funzionalità cui si fa riferimento possono infatti variare dal motore di ricerca sul web alla posta elettronica, dalle mappe on line alla commercializzazione di spazi pubblicitari, dai social network alla gestione di pagamenti on line, dai negozi virtuali per l'acquisto di applicazioni, musica, film, libri e riviste, alla ricerca, visualizzazione e diffusione di filmati, da servizi di immagazzinamento, condivisione e revisione di testi, a software per la visualizzazione di immagini o per la gestione di agende e calendari, da funzionalità per il controllo e la gestione dei profili dell'utente, all'immagazzinamento (servizi cloud/storage), a strumenti di analisi statistica e di monitoraggio dei visitatori di siti web e così via.

Si tratta, per lo più, di funzionalità offerte a titolo gratuito agli utenti finali, dal momento che il modello imprenditoriale delle società coinvolte nella prestazione di tali servizi si fonda spesso su modelli di business che valorizzano gli introiti ad esse derivanti dalla pubblicità.

In un numero considerevole di casi, i dati raccolti vengono utilizzati per finalità di profilazione, cioè per l'analisi e l'elaborazione di informazioni relative a utenti o clienti, al fine di suddividere gli interessati in "profili", ovvero in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche sempre più specifici, con l'obiettivo di pervenire all'identificazione inequivoca del singolo utente (cd. single *out)* ovvero del terminale e, per il suo tramite, anche del profilo, appunto, di uno o più utilizzatori di quel dispositivo.

La menzionata categorizzazione è generalmente strumentale sia alla messa a disposizione di servizi sempre più mirati e conformati sulle specifiche esigenze dell'utente, sia alla fornitura di pubblicità personalizzata, che pertanto abbia un grado di probabilità di successo (ma, al tempo stesso, anche un livello di pervasività) molto più elevati rispetto a messaggi promozionali generici, sia all'analisi e monitoraggio dei comportamenti dei visitatori dei siti web, sia allo sfruttamento commerciale dei profili ottenuti, i quali possono avere un significativo valore di mercato in ragione della loro capacità di fornire indicazioni sulle propensioni al consumo di beni e servizi.

Gli utenti delle funzionalità prese in considerazione possono essere distinti a seconda che dispongano di un account creato a seguito di una procedura di registrazione per l'accesso "autenticato" ai servizi (cd. utenti autenticati, ad esempio per il servizio di posta elettronica), ovvero che utilizzino le medesime funzionalità in assenza di previa autenticazione (cd. utenti non autenticati).

Le indagini di carattere istruttorio condotte dall'Ufficio, nonché il quadro complessivo oggetto di approfondimento, hanno consentito di identificare diversi ambiti, con riferimento ai quali pare opportuno richiamare i soggetti coinvolti - sia quelli già presenti ed operanti sul mercato, sia quelli che intendano intraprendere un'attività di trattamento dati connessa alla fornitura di servizi on line - ad un puntuale rispetto delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati, pur considerate le specificità dei contesti nei quali tali soggetti operano e, dunque, prendendo in considerazione possibili, particolari modalità idonee a garantire la necessaria tutela degli utenti.

Tra essi:

A) modalità e contenuto dell'informativa resa agli interessati, anche in relazione all'esplicitazione delle diverse finalità e alle modalità del trattamento dei loro dati personali (art. 13 del Codice);

B) richiesta del consenso degli interessati per finalità di profilazione, nonché rispetto del diritto di opposizione degli interessati (artt. 7, 23, 24 e 122 del Codice).

La profilazione in questione può essere effettuata essenzialmente mediante:

a) trattamento, in modalità automatizzata, dei dati personali degli utenti autenticati in relazione all'utilizzo del servizio per l'inoltro e la ricezione di messaggi di posta elettronica;

b) incrocio dei dati personali raccolti in relazione alla fornitura ed al relativo utilizzo di più funzionalità diverse tra quelle messe a disposizione dell'utente;

c) ad eccezione dell'utilizzo dei cookie (per i quali si fa espresso richiamo, oltre alla disciplina di legge, alle prescrizioni rese dall'Autorità con il provvedimento n. 229, dell'8 maggio 2014, relativo alla "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie", nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 3 giugno 2014), utilizzo di altri identificatori (credenziali di autenticazione, fingerprinting etc.), necessari per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell'uso delle funzionalità offerte (pattern);

C) rispetto del principio di finalità nella conservazione dei dati personali degli utenti (art. 11, comma 1, lett. *e)*, del Codice).

3. Quanto alla lettera *A)* del paragrafo che precede, relativa agli obblighi di cui all'art. 13 del Codice, l'Autorità intende porre l'accento sulla circostanza che l'informativa che deve essere resa agli utenti, e dunque la loro preventiva consapevolezza circa i possibili impieghi delle informazioni loro riferibili, costituisce l'ineludibile presupposto per consentire agli interessati medesimi di esprimere o meno il proprio consenso ai trattamenti di dati che li riguardano, a seguito della necessaria e personale valutazione sull'impatto che tali trattamenti potranno avere sul proprio diritto alla protezione dei dati personali.

È opportuno pertanto ricordare a tutti i soggetti titolari che costituisce un preciso obbligo ed una condizione necessaria di conformità alla disciplina di legge garantire che l'informativa da rendere ai propri utenti sia facilmente accessibile, ad esempio con un solo click dalla pagina del dominio cui l'utente accede, formulata in modo chiaro, completo ed esaustivo.

Al pari è necessario che, a fronte di eventuali aggiornamenti o modifiche di tale documento, gli interessati siano posti nella condizione di comprendere e valutare i cambiamenti apportati, anche mediante raffronto tra le diverse versioni dell'informativa eventualmente sussegguitesi nel tempo.

Al riguardo, e con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità ed efficacia dell'informativa, i soggetti tenuti potranno conformarsi alle raccomandazioni espresse dal WP 29 nell'Opinion n. 10/2004 sulla maggiore armonizzazione della fornitura di informazioni, adottata il 25 novembre 2004, e strutturarla su più livelli, in quanto: "Le avvertenze multistrato possono contribuire a migliorare la qualità delle informazioni sulla tutela dei dati; ciascuno strato privilegia le informazioni necessarie alla persona per capire la propria posizione e assumere decisioni. In caso di spazio/tempo di comunicazione limitato, i formati multistrato possono migliorare la leggibilità delle avvertenze".

È bene tuttavia precisare che una tale architettura dovrebbe essere comunque configurata evitando un'eccessiva frammentazione in un numero troppo elevato di livelli, pena la dispersione delle informazioni rese che ovviamente ne comprometterebbe la fruibilità. Nel caso, pertanto, in cui venga utilizzata una struttura dell'informativa su più livelli, il Garante ritiene opportuno che le informazioni siano distribuite in accordo con il seguente criterio:

un primo livello immediatamente accessibile (con un solo click dalla pagina visitata) all'interno del quale ospitare tutte le informazioni di carattere generale di maggiore importanza per gli utenti, relative tra l'altro ai trattamenti di dati personali effettuati, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento, anche per categorie (ad es., se del caso, dati di localizzazione dei terminali degli utenti e dei punti di accesso wi-fi, indirizzi IP, MAC address, dati relativi a transazioni finanziarie e così *via)*, alla qualifica di titolare ed ai relativi estremi identificativi, nonché l'indicazione degli eventuali responsabili e di un indirizzo presso cui gli utenti possano esercitare in modo agevole i propri diritti.

In questo primo livello di informativa è inoltre necessario sia riportata almeno l'indicazione della finalità di profilazione perseguita, a seconda dei casi, attraverso le diverse modalità utilizzate dal titolare.

In linea con l'indicazione della menzionata finalità di profilazione e delle modalità attraverso cui il titolare la persegue, il primo livello dovrà inoltre indicare dettagliatamente le modalità di acquisizione del consenso al trattamento, ove necessario. Sul punto si tornerà nel prosieguo.

Il secondo livello, accessibile dal primo, può essere invece destinato a contenere l'informativa relativa alle specifiche funzionalità ovvero diversi esempi per chiarire le modalità del trattamento delle informazioni personali. In questo secondo livello potrebbero anche essere archiviate le eventuali precedenti versioni dell'informativa, ancorché non più in vigore, l'indicazione dei rischi specifici che possono derivare per gli interessati dall'utilizzo dei servizi (ad esempio in caso di scelta di password non sufficientemente sicure poiché di agevole identificazione etc.) e tutte le altre indicazioni di dettaglio idonee a consentire il più efficace esercizio dei diritti riconosciuti agli utenti.

Le regole che determinano l'efficacia e la correttezza dell'informativa resa all'utente devono applicarsi in modo identico per ciascun tipo di terminale (mobile, tablet, desktop computer, dispositivi portatili e TV plug-in) e per ogni applicazione resa disponibile agli utenti.

4. Quanto alla lettera *B)* del paragrafo 2, è necessario preliminarmente richiamare il principio di carattere generale di cui all'art. 23 del Codice, ai sensi del quale "Il trattamento di dati personali da parte di privati … è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato"; inoltre tale consenso è valido solo "se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto,

e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 13". Il successivo art. 24 disciplina, poi, una serie di presupposti considerati equipollenti al consenso, al ricorrere dei quali il trattamento può essere pertanto effettuato anche in assenza di esso. Tra questi, a titolo esemplificativo, l'adempimento di obblighi di legge, l'esecuzione di obblighi contrattuali, il perseguimento di un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati etc.

La portata generale di questo principio trova poi specificazione nella disposizione dell'art. 122 contenuto nella parte speciale del Codice, ai sensi del quale "L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'art. 13, comma 3. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio".

4.1. Se si esamina la specifica attività di fornitura del servizio di posta elettronica per l'inoltro e la ricezione di messaggi, di cui al caso *a)*, lettera *B)*, del paragrafo 2) che precede, se ne trae che i fornitori di tale funzionalità effettuano attività di trattamento, in modalità automatizzata, dei dati personali degli utenti autenticati che utilizzano il servizio; e ciò per il conseguimento di diverse finalità. Alcune di esse, anche di carattere strettamente tecnico, sono direttamente riconducibili alla fornitura del servizio in questione secondo specifiche modalità, quali ad esempio l'impiego di filtri antispam, la rilevazione di virus, la possibilità, garantita all'utente, di effettuare ricerche testuali, utilizzare il controllo ortografico, far ricorso all'inoltro selettivo di messaggi o di risposte automatiche in caso di assenza, gestire le preferenze e la creazione di regole per l'assegnazione del messaggio a cartelle determinate in base al suo contenuto, fare uso di flag per marcare messaggi segnati da carattere di urgenza, consentire la lettura vocale dei messaggi per soggetti non vedenti, la conversione delle e-mail in entrata in messaggi di testo per telefoni cellulari etc.

In questo caso, il trattamento dei dati degli interessati per le richiamate finalità - effettuato verosimilmente in modo automatizzato e dunque senza alcun intervento umano -, come pure per salvaguardare la sicurezza dei servizi offerti all'utente, è, ai sensi delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE prima, e del Codice poi, sottratto all'obbligo della preventiva acquisizione del consenso, dal momento che rientra nell'ipotesi di deroga che attiene l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di fornitura del servizio di posta elettronica.

Per il conseguimento, invece, di eventuali finalità di profilazione, ulteriori rispetto a quelle direttamente e strettamente inerenti la messa a disposizione della specifica funzionalità del servizio di posta elettronica, ed in particolare per la visualizzazione, da parte dell'utente autenticato, di messaggi di testo tesi alla fornitura di pubblicità comportamentale personalizzata, è invece necessario che i titolari provvedano ad acquisire il preventivo ed informato consenso dei propri utenti.

A tale riguardo, si richiamano anche le conclusioni del WP 29 nel parere n. 2/2006 sugli aspetti della vita privata inerenti ai servizi di screening dei messaggi di posta elettronica, del 21 febbraio 2006 che, nell'indagare proprio il delicato bilanciamento tra le esigenze di tutela della riservatezza delle comunicazioni e quelle della fornitura di servizi connessi all'utilizzo della posta elettronica, ed in linea con il dichiarato obiettivo di "promuovere tecnologie che integrino i requisiti di protezione dei dati e tutela della privacy nella realizzazione di infrastrutture e sistemi di informazione, ivi comprese le apparecchiature terminali", ha espressamente invitato gli operatori del settore a "progettare e mettere a punto sistemi rispettosi della vita privata, riducendo al minimo il trattamento di dati personali e limitandolo a quanto strettamente necessario e proporzionato alle finalità del trattamento". Nella medesima Opinion il Gruppo si è, peraltro, espresso anche in ordine alla possibilità di ricercare una linea di demarcazione tra le attività di trattamento dei dati effettuate per finalità di gestione del servizio o di sicurezza delle reti, che non necessitano di essere preventivamente autorizzate dall'interessato, e quelle tese invece al conseguimento di finalità ulteriori, stabilendo peraltro che quando il trattamento non trova legittimazione nella necessità del provider di salvaguardare la sicurezza del servizio, in forza dell'art. 5, paragrafo 1 della direttiva e-privacy, deve intendersi fatto divieto ai provider di procedere in altre operazioni del trattamento "senza il consenso degli utenti".

Così delineato il quadro giuridico di riferimento se ne induce allora che, per le attività di profilazione mediante trattamento, in modalità automatizzata, dei dati personali degli utenti autenticati in relazione all'utilizzo del servizio per l'inoltro e la ricezione di messaggi di posta elettronica, è necessario, lo si ribadisce, che il titolare ne acquisisca il preventivo ed informato consenso.

Con riferimento all'utilizzo della specifica funzionalità di posta elettronica, l'Autorità si riserva comunque l'adozione di ogni iniziativa ritenuta opportuna a tutela degli interessati.

4.2. Con riguardo a quanto indicato sub *b)*, lettera *B)* del paragrafo 2) che precede, occorre considerare la possibilità che i titolari procedano all'incrocio dei dati personali degli interessati anche relativi all'utilizzo di più funzionalità diverse tra quelle messe a disposizione.

Anche tale condotta deve essere valutata alla luce del quadro giuridico di riferimento e, in questa prospettiva, deve essere chiarito che le operazioni di trattamento tese alla profilazione dell'utente realizzate anche attraverso l'incrocio di dati raccolti in relazione a funzionalità diverse, non rientrando in alcuno dei casi di esonero dall'obbligo di acquisizione del consenso di cui all'art. 24 del Codice, possono essere effettuate soltanto previa espressa manifestazione di volontà dell'utente stesso.

Né è sufficiente, a tal fine, la sola menzione di questa finalità tra quelle oggetto dell'informativa resa agli interessati per esimere i titolari dall'obbligo di acquisirne un valido consenso.

4.3. Con riferimento, poi, alle attività poste in essere dai titolari e richiamate sub *c)*, lettera *B)*, del paragrafo 2) che precede (utilizzo di altri identificatori diversi dai cookie quali credenziali di autenticazione, fingerprinting etc.), si osserva che il ricorso a tali tecniche di identificazione si basa sul trattamento, da parte dei titolari, di dati personali ovvero anche di informazioni o parti di informazioni (che non sono o non sono ancora dati personali ma che, poste in associazione tra loro ovvero con altre informazioni, possono diventarlo), con l'obiettivo di pervenire all'identificazione inequivoca del terminale (cd. single *out)* e, per il suo tramite, anche del profilo di uno o più utilizzatori di quel dispositivo. Tale tecnica, denominata fingerprinting, utilizzata per il conseguimento delle medesime finalità di profilazione, risulta anch'essa disciplinata, al pari dell'impiego dei cookie, dall'art. 122 del Codice; con ogni riflesso in ordine all'obbligo di acquisizione del consenso preventivo dell'interessato, tranne i casi di esenzione previsti (nella specie, trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o erogazione del servizio su richiesta dell'utente).

La sola differenza apprezzabile, sulla quale l'Autorità intende comunque porre l'accento, tra l'impiego dei cookie e del fingerprinting, consiste nel fatto che mentre nel primo caso l'utente che non intenda essere profilato, oltre alle tutele di carattere giuridico connesse all'esercizio del diritto di opposizione, ha anche la possibilità pragmatica di rimuovere direttamente i cookie, in quanto archiviati all'interno del proprio dispositivo, con riguardo al fingerprinting il solo strumento nella sua disponibilità consiste nella possibilità di rivolgere una specifica richiesta al titolare, confidando che essa venga accolta. Ciò in quanto il fingerprinting non risiede nel terminale dell'utente, bensì presso i sistemi del provider, ai quali l'interessato non ha, ovviamente, alcun accesso libero e diretto.

In definitiva, appare allora evidente che, affinché i trattamenti di dati effettuati per finalità di profilazione, anche realizzata con diverse modalità, soddisfino i requisiti degli artt. 23, 24 e 122 del Codice, è necessario il consenso dell'interessato. Tale consenso deve inoltre rispondere, ai fini della sua validità, ai requisiti di legge e pertanto deve essere libero, acquisito in via preventiva rispetto al trattamento medesimo, riferibile a trattamenti che perseguono finalità esplicite e determinate, informato e documentato per iscritto.

È dunque al pari necessario, in tal senso, che la sua espressione costituisca una inequivoca manifestazione di volontà da parte dell'interessato.

5. I destinatari del presente provvedimento, nella loro autonomia imprenditoriale e nella qualifica di titolari del trattamento cui competono, tra l'altro, proprio "le decisioni in ordine alle … modalità del trattamento di dati personali" (art. 4, comma 1, lett. *f)* del Codice), possono scegliere in ordine ai criteri ed alle misure da adottare per assicurare la necessaria conformità alla legge dei trattamenti di dati degli utenti volti alla loro profilazione, comunque effettuata.

Considerata tuttavia la specificità dei servizi offerti da tali soggetti, il Garante propone comunque, anche in linea con le richiamate finalità di semplificazione, una soluzione di acquisizione del consenso on line idonea a soddisfare i menzionati requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, segnatamente dagli artt. 7, 23 e 122 del Codice, sul presupposto naturalmente che tale consenso non sia stato già altrimenti acquisito sulla base di modalità più tradizionali (ad es. coupon, form on line, moduli cartacei etc.).

In questa prospettiva, si ritiene che debba necessariamente sussistere uno stadio ovvero un momento, nel corso dell'esperienza di navigazione dell'utente e ovviamente preliminare rispetto alla fruizione delle funzionalità, nel quale gli sia appunto consentito scegliere tra più, diverse alternative.

Considerata d'altro canto la distinzione, richiamata in premessa, tra utenti autenticati e non autenticati, le forme di acquisizione di tale consenso potranno, di riflesso, essere diversificate proprio in relazione alla tipologia di utente considerata.

5.1. In tal senso, con specifico riguardo agli utenti non autenticati, occorre indagare se in un determinato momento della fruizione di una o più diverse funzionalità esista uno spazio, fisico ovvero virtuale, idoneo a consentire loro, da un lato, di esprimere un eventuale consenso al trattamento come più sopra identificato; dall'altro e allo stesso tempo al titolare di prendere atto e tenere traccia delle scelte manifestate.

In caso di risposta negativa, sarà dunque necessario che il titolare implementi un tale meccanismo, ad esempio facendo sì che l'utente non autenticato, accedendo alla home page (o ad altra pagina) del sito web, visualizzi immediatamente in primo piano un'area di idonee dimensioni, ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che sta visitando, contenente almeno le seguenti indicazioni:

i) che il sito effettua attività di trattamento dei dati per finalità di profilazione mediante trattamento dei dati personali degli utenti secondo le specifiche modalità prescelte (ad es. tramite incrocio dei dati tra funzionalità diverse ovvero utilizzando altri identificatori diversi dai cookie anche al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente stesso nell'ambito dell'utilizzo delle funzionalità e della navigazione in rete, nonché allo scopo di effettuare analisi e monitoraggio dei comportamenti dei visitatori di siti web o anche, per gli utenti autenticati, in relazione all'utilizzo del servizio per l'inoltro e la ricezione di messaggi di posta elettronica etc.);

ii) il link all'informativa, ove vengono fornite tutte le indicazioni di cui al paragrafo 3);

iii) il link ad una ulteriore area dedicata nella quale sia possibile negare il consenso alla profilazione ovvero, se del caso, selezionare, in modo esaustivamente anali-

tico, soltanto la (oppure *le)* funzionalità e le modalità in relazione all'utilizzo delle quali l'utente sceglie di essere profilato;

iv) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso o selezione di un elemento sottostante o comunque esterno all'area in primo piano (ad esempio, di un form di ricerca, di una mappa, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso alla profilazione.

La menzionata area deve essere parte integrante di un meccanismo idoneo a consentire l'espressione di una azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'interessato. In altre parole, essa deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza dell'area visualizzata deve cioè essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante l'area stessa).

Ed è di tutta evidenza che, sia da un punto di vista giuridico, sia da un punto di vista tecnico, non sarà possibile attribuire il medesimo significato né all'azione, alternativa, che si sostanzia nell'accesso all'ulteriore area nella quale modulare le scelte né alla selezione, per il tramite dell'apposito link, della pagina che contiene l'informativa.

È opportuno sottolineare che ciascuna delle possibili azioni nella disponibilità dell'utente genera uno specifico evento informatico il quale, per le descritte caratteristiche, è dunque inequivocamente riconoscibile dal fornitore del servizio che può pertanto agevolmente tenerne traccia.

Nel caso l'utente abbia acconsentito all'utilizzo dei propri dati per la finalità esplicitata, tale operazione soddisferà allora pienamente il requisito dell'art. 23 del Codice il quale esige che l'avvenuto consenso sia "documentato per iscritto".

La presenza di tale "documentazione" dell'avvenuta acquisizione del consenso dell'interessato consentirà poi al fornitore di servizi di non riproporre alcuna forma di discontinuità nella navigazione alle ulteriori visite dell'utente, che utilizzi il medesimo terminale, sul ovvero sui domini nella propria titolarità, ferma restando naturalmente la possibilità per quest'ultimo di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni (*cfr.* art. 7, comma 4, del Codice). Per consentire, proprio, l'effettività di tale diritto di autodeterminazione, è allora altresì necessario che tutte le pagine web eventualmente riconducibili al titolare rechino un collegamento all'area dedicata all'interno della quale l'utente potrà esercitare compiutamente i propri diritti.

Nel caso in cui, invece, l'utente si sia limitato a selezionare il collegamento all'informativa, proprio per ricevere maggiori informazioni al fine di compiere scelte ancor più consapevoli, il meccanismo in discussione gli dovrà essere riproposto alla prima azione successiva a tale presa visione, per consentirgli di esprimere il proprio consenso o diniego al trattamento.

Qualora, infine, abbia scelto di accedere all'area dedicata all'eventuale modulazione delle scelte, poiché anche questa azione, al pari della selezione del link all'informativa - lo si è anticipato - non equivale ancora a consenso, il fornitore dovrà registrarla, integrando poi questa informazione con quelle, ulteriori, relative alle specifiche scelte poste in essere dall'utente, anche in modo dettagliatamente analitico.

Per realizzare il tracciamento delle azioni e delle scelte, anche di dettaglio (espressione ovvero negazione, in tutto o in parte, del consenso, come pure esercizio del diritto di opposizione alla profilazione) rimesse all'interessato, il titolare potrebbe avvalersi o di appositi cookie tecnici (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE), oppure di altri identificatori diversi dai cookie.

Con l'ovvia, ulteriore avvertenza tuttavia che, qualora la menzionata "documentazione" sia stata effettuata mediante utilizzo di cookie, se l'utente scegliesse, come è nella sua disponibilità, di rimuovere tutti quelli installati sul proprio dispositivo, incluso il menzionato marcatore "tecnico", poiché questa operazione, non coinvolgendo il titolare, non equivale all'esercizio del diritto di opposizione, questi dovrebbe nuovamente, anche in questo caso, far ricorso al meccanismo di acquisizione del consenso sopra rappresentato.

Qualora, invece, ci si sia avvalsi di altri identificatori diversi dai cookie, e dunque non archiviati all'interno del dispositivo nella disponibilità dell'utente, bensì presso i server nella disponibilità del fornitore, al mutare delle preferenze espresse dall'interessato, essenzialmente sempre revocabili, non si dovrà fare ulteriormente ricorso al meccanismo di riproposizione della discontinuità, bensì procedere all'aggiornamento, proprio, delle indicazioni già registrate.

5.2. Il meccanismo descritto intende realizzare uno spazio fisico ovvero virtuale deputato alla raccolta ed alla gestione del consenso degli utenti non autenticati.

Anche agli utenti autenticati dovranno, naturalmente, essere garantite le stesse tutele; ed è opportuno che, con l'obiettivo di assicurare la medesima fruibilità dell'esperienza di navigazione (user experience), coloro che dispongono di un account ovvero siano già registrati come utenti dei servizi di uno specifico fornitore siano posti nella condizione di utilizzare i meccanismi di espressione, negazione e revoca del consenso già descritti a proposito degli utenti non autenticati. Le principali differenze tra le menzionate tipologie di interessati consistono nella diretta ovvero indiretta riconducibilità delle scelte effettuate a soggetti appartenenti all'una ovvero all'altra categoria, essendo l'utente autenticato, per così dire, già pienamente identificato in re ipsa, nonché nella possibilità di fruire di tutti o solo di alcuni dei servizi offerti, considerato che appunto alcuni di essi (ad esempio la posta elettronica) sono necessariamente riservati in via esclusiva agli utenti che dispongono di uno specifico account.

Occorre considerare inoltre che anche gli utenti autenticati - sia chi si accinga a creare un nuovo account sia chi già ne disponga e si appresti, nella prima sessione utile, a fruire delle funzionalità mediante autenticazione e relativa digitazione delle proprie credenziali - devono

necessariamente attraversare una fase della navigazione nella quale, appunto preliminarmente rispetto alla creazione dell'account oppure all'accesso autenticato alle funzionalità, non sono ancora riconoscibili dal sistema. Pare allora opportuno che, appunto in tale fase preliminare, ad essi, al pari dei non autenticati, venga proposto il medesimo meccanismo di acquisizione del consenso come sopra ipotizzato; con la differenza, tuttavia, che se tali utenti accettano di proseguire nella navigazione e dunque esprimono il proprio consenso superando la discontinuità artificialmente indotta per approdare, alternativamente, o alla pagina di creazione dell'account (per i nuovi autenticati) ovvero a quella nella quale viene visualizzata la schermata in cui digitare le credenziali di autenticazione (per quelli che già dispongono di un account), questa fase della navigazione, che è il momento tipico nel quale il sistema è in grado, in modo diretto ed inequivoco, di attribuire comportamenti e scelte a soggetti determinati, non venga gravata di ulteriori complessità.

Anche in linea con il principio di finalità disciplinato dal Codice, si ritiene pertanto che nella delineata situazione l'ulteriore passaggio oggetto di descrizione, configurandosi come specificazione del precedente, possa essere gestito annettendo prioritaria rilevanza alle scelte già consapevolmente manifestate dall'utente non autenticato e dunque estendendo la validità di quelle stesse volontà anche al momento, logicamente e cronologicamente successivo, nel quale questi subisca un mutamento di status, da non autenticato ad autenticato; alla duplice, rigorosa condizione, tuttavia, che da un lato l'utente sia reso pienamente edotto della modalità, come indicata, di conferma delle manifestazioni di volontà già espresse in qualità di utente non autenticato e del fatto che, essendo talune funzionalità riferibili esclusivamente ad un utente autenticato, le relative scelte sono dunque nell'esclusiva disponibilità di quest'ultimo. Dall'altro lato, che gli siano sempre pienamente garantiti sia il diritto di revoca (del consenso o del diniego espressi in precedenza) sia quello di integrare le proprie preferenze anche con riguardo alle funzionalità fruibili solo da un utente autenticato (ad esempio, la posta elettronica); e ciò mediante la predisposizione di apposito e ben visibile link all'area dedicata in cui esercitare tali diritti, anche in maniera esaustivamente analitica; includendo, pertanto, in tale area anche l'elencazione delle funzionalità che, essendo appunto utilizzabili solo previa sottoscrizione dell'account, possono costituire oggetto della scelta del solo utente autenticato.

Resta inteso che le scelte in ordine al trattamento dei propri dati per finalità di profilazione espresse da un utente non autenticato, proprio perché non riconducibili ad un account, avranno validità esclusivamente con riferimento allo specifico dispositivo utilizzato, tanto nella prima quanto nelle successive sessioni, fino ad una eventuale revoca; non altrettanto può dirsi, invece, per la manifestazione di volontà espressa dall'utente autenticato, la quale, per l'essenziale, menzionata caratteristica di diretta riconducibilità delle scelte ad un soggetto individuato in re ipsa, è destinata ad estendere la propria validità anche nell'ipotesi nella quale l'utente autenticato fruisca delle funzionalità e dei servizi mediante utilizzo di più, diversi dispositivi.

In altri termini, mentre la documentazione delle scelte espresse dall'utente non autenticato è efficace soltanto con riferimento al dispositivo utilizzato, quella relativa alle scelte di chi dispone di un account permane, anche se tale utente faccia uso di più di un dispositivo.

Pur ribadendo la facoltà per i fornitori di adottare la procedura tecnica che ritengono preferibile per assicurare la conformità dei trattamenti di dati personali effettuati alla disciplina applicabile, l'Autorità ritiene, anche tenute presenti le più volte richiamate esigenze di semplificazione, che la soluzione illustrata sia qualificabile come quella che presenta, a tecnologia vigente su internet, il minor livello di discontinuità nell'esperienza di navigazione dell'utente.

Tutto ciò premesso, il Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *h)*, del Codice,

delibera

di adottare le presenti Linee guida affinché tutti i fornitori dei servizi della società dell'informazione di cui all'art. 2, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché tutti i soggetti che comunque offrono ai propri utenti servizi on line accessibili al pubblico attraverso reti di comunicazione elettronica, con specifico riguardo ai trattamenti di dati personali relativi all'utilizzo delle funzionalità offerte, tengano conto delle indicazioni e delle semplificazioni illustrate; segnatamente, per quanto concerne:

l'informativa agli interessati di cui all'art. 13 del Codice (secondo quanto indicato al paragrafo 3 delle presenti Linee guida);

il consenso preventivo degli utenti, sia autenticati che non autenticati, in relazione al trattamento, per finalità di profilazione on line, delle informazioni che li riguardano, anche derivanti, a seconda dei casi, dal trattamento, in modalità automatizzata, dei dati personali degli utenti autenticati in relazione all'utilizzo del servizio per l'inoltro e la ricezione di messaggi di posta elettronica, tramite incrocio dei dati personali raccolti in relazione alla fornitura ed al relativo utilizzo di più funzionalità tra quelle messe a disposizione, nonché per l'utilizzo di altri identificativi diversi dai cookie, ai sensi degli artt. 23 e 122 del Codice (secondo i criteri e le modalità indicate al paragrafo 4);

il rispetto del diritto di opposizione di cui all'art. 7 del Codice;

l'adozione di una policy di data retention conforme al principio di finalità di cui all'art. 11 del Codice.

Si dispone la trasmissione di copia delle presenti Linee guida al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2015

Il presidente e relatore: SORO

Il segretario generale: BUSIA

15A03333

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lodotra», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 109/2015 del 14 aprile 2015

Medicinale: LODOTRA.

Confezioni:

038986 016 "1 mg compresse a rilascio modificato" 30 compresse in flacone HDPE

038986 028 "1 mg compresse a rilascio modificato" 100 compresse in flacone HDPE

038986 030 "1 mg compresse a rilascio modificato" 30 compresse in flacone HDPE (Confezione Ospedaliera)

038986 042 "1 mg compresse a rilascio modificato" 100 compresse in flacone HDPE (Confezione Ospedaliera)

038986 055 "1 mg compresse a rilascio modificato" 500 compresse in flacone HDPE (Confezione Ospedaliera)

038986 067 "2 mg compresse a rilascio modificato" 30 compresse in flacone HDPE

038986 079 "2 mg compresse a rilascio modificato" 100 compresse in flacone HDPE

038986 081 "2 mg compresse a rilascio modificato" 30 compresse in flacone HDPE (Confezione Ospedaliera)

038986 093 "2 mg compresse a rilascio modificato" 100 compresse in flacone HDPE (Confezione Ospedaliera)

038986 105 "2 mg compresse a rilascio modificato" 500 compresse in flacone HDPE (Confezione Ospedaliera)

038986 117 "5 mg compresse a rilascio modificato" 30 compresse in flacone HDPE

038986 129 "5 mg compresse a rilascio modificato" 100 compresse in flacone HDPE

038986 131 "5 mg compresse a rilascio modificato" 30 compresse in flacone HDPE (Confezione Ospedaliera)

038986 143 "5 mg compresse a rilascio modificato" 100 compresse in flacone HDPE (Confezione Ospedaliera)

038986 156 "5 mg compresse a rilascio modificato" 500 compresse in flacone HDPE (Confezione Ospedaliera)

Titolare AIC: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l.

Procedura Mutuo Riconoscimento DE/H/0844/001-003/R/001

con scadenza il 04/03/2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A03276

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Abstral», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 110/2015 del 14 aprile 2015

Medicinale: ABSTRAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 038736 031 «100 MCG compresse sublinguali» 10 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL;

A.I.C. n. 038736 043 «100 MCG compresse sublinguali» 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL;

A.I.C. n. 038736 056 «200 MCG compresse sublinguali» 10 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL;

A.I.C. n. 038736 068 «200 MCG compresse sublinguali» 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL;

A.I.C. n. 038736 070 «300 MCG compresse sublinguali» 10 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL;

A.I.C. n. 038736 082 «300 MCG compresse sublinguali» 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL;

A.I.C. n. 038736 094 «400 MCG compresse sublinguali» 10 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL;

A.I.C. n. 038736 106 «400 MCG compresse sublinguali» 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL;

A.I.C. n. 038736 118 «600 MCG compresse sublinguali» 10 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL;

A.I.C. n. 038736 120 «600 MCG compresse sublinguali» 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL;

A.I.C. n. 038736 132 «800 MCG compresse sublinguali» 10 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL;

A.I.C. n. 038736 144 «800 MCG compresse sublinguali» 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL.

Titolare A.I.C.: Prostrakan Limited.

Procedura decentrata SE/H/0575/002-007/R/001,

con scadenza il 28 febbraio 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A03283

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Micofenolato Mofetile Actavis», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 111/2015 del 14 aprile 2015

Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE ACTAVIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 038895 013 «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038895 025 «500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038895 037 «500 mg compresse rivestite con film» 150 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare AIC: Actavis Group PTC EHF.

Procedura: Decentrata SE/H/0709/001/R/001

Con scadenza il 18 dicembre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione SE/H/0709/001/IB/011 - C1B/2012/2868, relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

È approvata altresì la variazione SE/H/0709/001/IB/013 - C1B/2013/3146, relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

È approvata altresì la variazione SE/H/0709/001/IB/015 - C1B/2014/2205, relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A03284

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unifol».

Estratto determina n. 433/2015 del 17 aprile 2015

Medicinale: UNIFOL.

Titolare AIC: Claris Lifesciences (UK) Limited - Golden Gate Lodge, Crewe Hall, Crewe, Cheshire, CWI6UL - Regno Unito.

Confezione:

«10 mg/ml, emulsione iniettabile/infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 039184066 (in base 10) 15CTQ2 (in base 32).

Confezione:

«10 mg/ml, emulsione iniettabile/infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 039184078 (in base 10) 15CTQG (in base 32).

Forma farmaceutica: Emulsione iniettabile/infusione.

Composizione:

Principio attivo: Propofol.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«10 mg/ml, emulsione iniettabile/infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 039184066 (in base 10) 15CTQ2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 14,98;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 24,72.

Confezione:

«10 mg/ml, emulsione iniettabile/infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 039184078 (in base 10) 15CTQG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale UNIFOL è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03285

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracalcitolo Sun».

Estratto determina n. 434/2015 del 17 aprile 2015

Medicinale: PARACALCITOLO SUN.

Titolare AIC: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. - Polaris avenue 87 - 2132 JH Hoofddorp - Paesi Bassi.

Confezione

«2 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 1 ml - AIC n. 043557014 (in base 10) 19K84Q (in base 32)

Confezione

«5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 1 ml - AIC n. 043557026 (in base 10) 19K852 (in base 32)

Confezione

«5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 2 ml - AIC n. 043557038 (in base 10) 19K85G (in base 32)

Forma farmaceutica: Soluzione iniettabile

Composizione: Un ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio attivo: 2 microgrammi, 5 microgrammi di paracalcitolo

Eccipienti:

Etanolo anidro

Glicole propilenico

Acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione del principio attivo:

Formosa Laboratories, Inc. Louchu Plant

36 Hoping Street, Louchu County, Taoyuan, 338

Taiwan

Produzione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario:

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - Baroda Highway, Halol, 389350, Gujarat - India.

Controllo dei lotti:

Alkaloida Chemical Company, Kabay János út 29, Tiszavasvári 4440 - Ungheria

Rilascio dei lotti:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87, 2132JH Hoofddorp, Paesi Bassi

Confezionamento secondario: PHARM@IDEA S.R.L., Via del Commercio 5, Travagliato (BS) 25039 - Italia

Indicazioni terapeutiche: Il Paracalcitolo è indicato per la prevenzione ed il trattamento dell'iperparatiroidismo secondario nei pazienti affetti da insufficienza renale cronica sottoposti ad emodialisi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 1 ml - AIC n. 043557026 (in base 10) 19K852 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 46,66.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 87,51.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PARACALCITOLO SUN è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR)

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03286

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flumechina 40% Liquida DOX-AL», 400 mg/g soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne e tacchini.

Provvedimento n. 225 dell'8 aprile 2015

Medicinale veterinario FLUMECHINA 40% Liquida DOX-AL, 400 mg/g soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne e tacchini.

Confezioni:

Flacone da kg 1: A.I.C. n. 102827019

Vescica da kg 5: A.I.C. n. 102827021

Titolare A.I.C: DOX-AL ITALIA S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Largo Donegani, 2 - 20121 Milano - C.F. 02117690152

Oggetto: modifica tempi di attesa (Revisione D.M. 4 marzo 2005)

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la revisione del medicinale veterinario indicato in oggetto (D.M. 4 marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa per i tacchini: carne e visceri: da 5 giorni a 4 giorni.

Inoltre, si confermano i tempi di attesa per i polli da carne - carne e visceri 2 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Polli da carne

Carne e visceri: 2 giorni (confermato)

Tacchini

Carne e visceri: 4 giorni

Uso non consentito in animali che producono uova destinate al consumo umano.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento n. 62 del 4 febbraio 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie Generale n. 47 del 26/02/2014 per correzione numeri di A.I.C.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03215

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard 12,5%».

Estratto del provvedimento n. 214 del 31 marzo 2015

Medicinale veterinario DENAGARD 12,5%

Confezioni:

- Flacone da 1 litro – A.I.C. n. 102694015
- Flacone da 5 litri – A.I.C. n. 102694039

Titolare A.I.C.: NOVARTIS ANIMAL HEALTH S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 – 21040 Origgio (Varese)

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB, B.IV.1.a.2: Modifica di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione. Aggiunta o sostituzione di un dispositivo che non costituisce parte integrante del confezionamento primario. Dispositivo senza marcatura CE, solo per i prodotti veterinari.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Viene introdotto un misurino dosatore da 1 litro, fornito separatamente, per la confezione da 5 litri.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue:

Al punto 6.5 dell'RCP:

Flaconi in polietilene bianco, volume nominale 1 litro e 5 litri, tappo a vite sfiato.

Per la sola confezione da 5 litri, viene fornito separatamente un misurino dosatore da 1 litro in polipropilene.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03216

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Leisguard 5 mg/ml» sospensione orale per cani.

Estratto del provvedimento n. 224 del 3 aprile 2015

Medicinale veterinario LEISGUARD 5 mg/ml sospensione orale per cani

Confezioni:

- Flacone da 60 ml in polietilene ad alta densità - A.I.C. n. 104345018

Titolare A.I.C.: Laboratorios dott. Esteve S.A. Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221 - 08041 Barcellona (Spagna)

Oggetto del provvedimento:

Numero Procedura Europea: ES/V/0170/001/IB/006

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita a 48 mesi.

La variazione sopra indicata comporta la modifica del punto 6.3 del SPC, come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 48 mesi

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 8 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03217

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milbemax» tavolette masticabili per cani - «Milbemax» tavolette masticabili per cani di piccola taglia e cuccioli.

Estratto del provvedimento n. 166 del 19 marzo 2015

Numero di procedura europea: FR/V/135/II/39/G

Oggetto: Medicinale veterinario: MILBEMAX tavolette masticabili per cani - MILBEMAX tavolette masticabili per cani di piccola taglia e cuccioli -

Confezioni: A.I.C. n. 103615377; 103615389; 103615391; 103615403; 103615415; 103615427; A.I.C. n. 103615439; 103615441; 103615454; 103615466; 103615478; 103615480.

Titolare A.I.C.: NOVARTIS ANIMAL HEALTH S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni n. 1 – Origgio - Varese Cod. fisc. 02384400129.

Modifica: aggiornamento degli stampati.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come sotto descritto: relativamente al punto 4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione alla voce Nematodi: la frase Crenosoma vulpis (riduzione del livello di infestazione) deve essere sostituita con Crenosoma vulpis.

Relativamente al punto 4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione sostituire il contenuto del suddetto punto con la seguente frase: Non si sono osservate interazioni dopo somministrazione della dose raccomandata del lattone macrociclico selamectina durante il trattamento con il prodotto alla dose raccomandata.

Benché non raccomandato, l'uso concomitante del medicinale veterinario con una singola applicazione di uno spot-on contenente moxidectina e imidacloprid ai dosaggi registrati è stato ben tollerato in uno studio sperimentale condotto su cani beagle di 11 mesi di età o più. In un altro studio condotto su cuccioli di 8-12 settimane di età, sono state osservate reazioni avverse transitorie di tipo neurologico (scarsa propiocezione, flaccidità degli arti anteriori e posteriori, incoordinazione, lievi tremori e arpeggiamento solo degli arti posteriori) dopo somministrazione di entrambi i prodotti o del solo spot-on.

La sicurezza e l'efficacia di questa combinazione non sono state verificate in studi di campo.

In assenza di ulteriori studi, si deve prestare attenzione nel caso di uso concomitante di MILBEMAX con qualsiasi altro lattone macrociclico. Inoltre, nessuno studio è stato condotto in animali da riproduzione, in Collies, razze correlate e loro incroci.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03219

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetmedin Start» 0,75 mg/ml soluzione iniettabile per cani.

Estratto decreto n. 54 del 7 aprile 2015

Procedura decentrata n. UK/V/0516/001/DC

Medicinale veterinario VETMEDIN START 0,75 mg/ml soluzione iniettabile per cani

Titolare A.I.C.: La società Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein – Germany, rappresentata dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede in Via Lorenzini, 8 – 20139 Milano, Cod. Fisc. 00421210485;

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento Labiana Life Sciences, S.A. Calle Venus, 26 Pol. Ind. Can Parellada Industrial, Tarrassa 08228 (Barcellona) Spagna;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- Scatola con 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 104676010
- Scatola con 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104676022

Composizione: un ml contiene:

Principio attivo: Pimobendan 0,75 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane;

Indicazioni terapeutiche: Per iniziare il trattamento dello scompenso cardiaco congestizio del cane che origina da insufficienza valvolare (rigurgito mitrale e/o della tricuspide) o da cardiomiopatia dilatativa;

Validità:

- del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni
- dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente

Tempi di attesa: non pertinente;

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A03220

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-103) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.